SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

234ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 11588

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (Integrazione e Variazioni)

PRESIDENTE 11588, 11589
VIVIANI 11588

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE IN MATERIA DI STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Nomina di membri 11586

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11527
Annunzio di ritiro . . . . . *Pag.* 11587
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 11587
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 11527
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 11528, 11587
Presentazione del testo degli articoli del disegno di legge n. 538 approvati in sede redigente dalla 2ª Commissione 11587
Presentazione di relazioni 11528, 11587
Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente . 11527 11586

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo

e proroga delle disposizioni del Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni » **(1353-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

* MAJORANA . . . . . *Pag.* 11578
PISCITELLO 11579, 11586
SANTALCO, *relatore* 11583, 11586
SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 11584, 11586

Seguito della discussione:

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari » **(1403)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria » **(1402)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*);

« Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario » **(558)**, d'iniziativa del senatore Segnana e di altri senatori (*Relazione orale*).

Approvazione dei disegni di legge nn. 1403 e 1402:

BERGAMASCO . . . . . *Pag.* 11560, 11562
* BORRACCINO 11569
COLOMBO, *Ministro delle finanze* . 11528, 11537
DE PONTI, *relatore* . . . . . 11537 e *passim*
* DE SANCTIS . . . . . 11543 e *passim*
FILETTI . . . . . 11558 e *passim*
* MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 11543 e *passim*
MARANGONI 11559, 11560
MAROTTA . . . . . 11547 e *passim*
PATRINI 11561
PAZIENZA . . . . . 11537 e *passim*
PINNA . . . . . 11553 e *passim*
PISTOLESE 11548, 11552
POERIO 11565
SEGNANA 11548, 11552, 11569
ZUGNO 11553

INTERROGAZIONI

Annunzio 11589

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

PINTO, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (499-B) (*Approvato dall'8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 » (1427);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi » (1428);

Deputati BELCI; ARZILLI ed altri; BOLOGNA ed altri; CATTANEI ed altri. — « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio a Trieste, Livorno, Genova » (1429).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PACINI, SANTI e RUSSO Arcangelo. — « Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione » (1430);

SEGNANA, COLLESELLI, OLIVA, POZZAR, DALVIT, BERLANDA, MAZZOLI, CACCHIOLI, BURTULO, ZUGNO e TREU. — « Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per operai dipendenti da aziende esercenti l'attività boschiva e dipendenti da segherie » (1431).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1393), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1404), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970 » (1414), previ pareri della 4ª e della 10ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 » (1427);

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PREMOLI. — « Adeguamento economico e normativo dei trattamenti pensionistici di guerra » (1347), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi » (1428), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Santalco ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, numero 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni » (1353-*B*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari » (1403) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*); **« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria » (1402)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e **« Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario » (558), d'iniziativa del senatore Segnana e di altri senatori** (*Relazione orale*).

Approvazione dei disegni di legge nn. 1403 e 1402

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari », già approvato dalla Camera dei deputati; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria », già approvato dalla Camera dei deputati; « Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario », d'iniziativa del senatore Segnana e di altri senatori.

Per i predetti disegni di legge il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

COLOMBO, *Ministro delle finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, devo anzitutto ringraziare il relatore, senatore De Ponti, per la pregevole relazione con la quale ha accompagnato, ha introdotto e poi ha concluso la nostra discussione. Potrei dire

che nella sua relazione sono contenute una serie di osservazioni che, in parte, facilitano il mio compito per cui potrei largamente rimettermi alla sua relazione. Lo ringrazio per il lavoro compiuto, per l'interpretazione che ha dato del provvedimento e per la spiegazione che ha fornito al Senato del perchè di una serie di disposizioni che sono state adottate.

Devo dire — e lo faccio a questo punto per tema di dimenticarmene durante lo svolgimento di questa mia replica — che il relatore De Ponti ha fatto alcune osservazioni e ha richiesto l'affidamento del Governo su alcuni punti specifici. Egli ha detto, molto opportunamente, che non si può trattare di una interpretazione: non potrebbe, in realtà, essere una interpretazione, per lo meno autentica, la parola conclusiva del Ministro del Governo che interviene nel dibattito. Posso però assicurare il relatore che le preoccupazioni che egli ha manifestato e le osservazioni che ha fatto saranno tenute presenti dall'amministrazione nell'applicazione della legge, evidentemente collegando l'obiettivo che il senatore De Ponti si è proposto con la lettera della legge che, di per sè, è un elemento fondamentale e imprescindibile ai fini dell'interpretazione di ogni norma.

Posso riconfermare qui, parlando di questo provvedimento impropriamente definito di condono — spiegherò poi perchè non accetto questa impostazione, l'altra, invece, di sistemazione di tutto il contenzioso tributario — che la decisione del Governo di premettere all'entrata in vigore della riforma tributaria un provvedimento di sistemazione delle pendenze in atto, prima ancora che essere determinata da una valutazione obiettiva della situazione (valutazione che, peraltro, era dovere del Governo fare) ha ricevuto il suo impulso dalla posizione del Parlamento nei due rami poichè è venuto dal Parlamento il suggerimento, direi la spinta, a far precedere l'entrata in vigore della riforma da un provvedimento cosiddetto di condono. Vi sono state delle iniziative parlamentari assunte in questo ramo del Parlamento e nell'altro ramo; e nella Commissione dei trenta non una volta sola, soprattutto nella fase finale del parere dei decreti delegati, con un preciso atteggiamento che ha trovato concordi non solo i deputati ma anche i senatori, è stato sollecitato il Governo ad adottare un provvedimento di condono; direi che è stata anche suggerita la formula del provvedimento, per lo meno la Commissione si è dichiarata disponibile a che l'iniziativa legislativa al nostro esame avesse la caratteristica di provvedimento di urgenza.

Pertanto, quello che in questo momento siete chiamati ad esaminare — ed io spero, sollecito anzi, ad approvare — risponde ad una sollecitazione che è venuta dal Parlamento e in questa sede questa sollecitazione, oltre che alla presa di posizione dei vari Gruppi manifestatasi in sede di Commissione dei trenta, è venuta da una proposta di legge, quella del senatore Segnana, che desidero qui ricordare: è stata questa proposta di legge una di quelle che più hanno stimolato l'iniziativa del Governo e desidero darne atto al senatore Segnana. L'impostazione di quella proposta era certamente più limitata della nostra, che è molto più vasta, e proprio questo vale a spiegare per quale motivo il nostro provvedimento abbia poi adottato criteri in parte diversi da quelli del provvedimento proposto dal senatore Segnana; però la finalità, l'obiettivo è lo stesso: cioè quello di far sì che prima dell'entrata in vigore della riforma possa realizzarsi l'eliminazione del contenzioso tributario.

Desidero dunque ringraziare il senatore Segnana per il valore politico che ha assunto la sua iniziativa.

Discutiamo questo provvedimento mentre ormai sono legge dello Stato non solo la riforma tributaria con la sua caratteristica di legge delegante, ma le leggi delegate che sono poi quelle che rendono effettivamente applicabile la riforma.

In questo dibattito, in questa discussione così animata sui problemi economici, sulla fase uno o sulla fase due dell'attività del Governo, sul raccordo fra le due fasi è forse passata un po' in secondo piano la valutazione di quello che stiamo compiendo in questo momento. Stiamo realizzando cioè una riforma che credo, al di là delle valutazioni polemiche che possono essere fatte dai singoli gruppi, ciascuno a seconda del fondamento che pone alla propria impostazione politica, ha un valore di effettivo cambia-

mento: qualcuno ha anche detto di una sostanziale rivoluzione. Non vorrei abusare della parole per il rispetto che devo all'Aula nella quale parlo; ma è certo che è un sostanziale cambiamento, un cambiamento che si riferisce ad una legislazione che per le sue origini data almeno di un secolo. Su questa legislazione si sono poi a poco a poco sovrapposte una serie di leggi che, però, non hanno fatto altro che aggravare i difetti sostanziali di quella legislazione, senza mai apportare un fattore di semplificazione e chiarificazione dei rapporti che intercorrono, che devono intercorrere — e forse non sono mai intercorsi — tra il cittadino e il fisco.

Un primo tentativo di realizzare questo cambiamento è stato fatto da un Ministro della Repubblica che desidero ricordare in quest'Aula; io ero stato appena nominato ministro, eravamo colleghi di Governo da appena alcuni mesi quando l'ho visto morire in quest'Aula, a questo banco del Governo, in una fredda mattina del febbraio del 1956: il senatore Vanoni. Egli aveva introdotto un elemento innovatore nella legislazione; cioè aveva sostanzialmente modificato o tendeva a modificare il rapporto intercorrente secondo la vecchia legislazione tra il cittadino e il fisco, cercando di rendere il contribuente protagonista dell'adempimento del dovere fiscale introducendo la dichiarazione: un atto di responsabilità del contribuente nei confronti dello Stato, nei confronti del fisco. Quella legge avrebbe dovuto essere completata da una serie di altre norme che, soprattutto, avrebbero dovuto modificare il sistema delle imposte dirette ma avrebbero dovuto modificare anche quello delle imposte indirette, adottando una tassazione sugli scambi che non influenzasse gli scambi stessi e non costituisse una remora alla fluidità di essi. Ma l'uno e l'altro di questi mutamenti e soprattutto il primo, la riforma delle imposte dirette, per varie circostanze di carattere politico ed anche per la sopravvenienza di fatti e di avvenimenti non sempre dipendenti dalla volontà degli uomini non fu potuto portare a termine nè dal suo protagonista, che purtroppo mancò, nè da quelli che lo seguirono per circostanze obiettive.

Oggi invece ci troviamo di fronte ad una legge che modifica sostanzialmente la legislazione fiscale e credo che su questo non debba insistere perchè il Senato, che ha approvato la legge di riforma e che ha dato l'apporto della sua alta competenza nella Commissione dei trenta per l'applicazione della delega, sa bene qual è il significato ed il valore di questa riforma, alla quale in fondo hanno partecipato ministri di varia estrazione democratica, dal ministro Reale che presentò il progetto, al ministro Preti che ne è stato sollecitatore, ai governi democratici che ne hanno sostenuto l'approvazione dinanzi al Parlamento.

Ora, dunque, dobbiamo aprire la strada, come ha detto il relatore questa mattina, alla realizzazione di questo provvedimento. E per far questo è necessario che si liberi il cammino della riforma dall'ostacolo rappresentato dal contenzioso veramente imponente che è venuto accumulandosi sui tavoli degli uffici finanziari. Ecco uno dei motivi fondamentali per cui il decreto-legge che attualmente è alla ratifica del Senato è stato presentato. Il movente essenziale del provvedimento è stato quello di liberare gli uffici del pesante fardello di contestazioni già instaurate e di adempimenti ancora da espletare per i tributi di imminente soppressione.

D'altra parte, vi era anche un altro obiettivo e cioè quello di schiarire subito, nei limiti del possibile, l'atmosfera, creare un clima nuovo nei rapporti fra il contribuente e il fisco. Perchè questo avvenisse bisognava che tutto il contenzioso esistente e derivante, prevalentemente, dai vecchi tributi, anche se in questo caso abbiamo preso in esame anche l'IVA, potesse trovare una sistemazione, come dirò dopo del tutto particolare, che prescindesse dalla discrezionalità dell'amministrazione e dallo spirito immanente di sottile contesa tra contribuente e fisco e fosse affidata ad un sistema automatico.

Il terzo movente che ha portato alla deliberazione di un decreto-legge e alla sua presentazione al Parlamento è stato questo: abbiamo detto più volte — ancora di recente ho avuto modo di affermarlo — che sarebbe stato preferibile non fossimo stati costretti da esigenze obiettive ad uno sfasamento dei due tempi della riforma tributaria. Sarebbe stato un peso maggiore per

l'amministrazione, purtroppo provata da tanti recenti provvedimenti; però la simultaneità dell'entrata in vigore della riforma tributaria in ogni sua parte avrebbe portato a far sì che si sarebbero verificate le influenze negative dell'entrata in vigore di un sistema nuovo per le imposte indirette mentre permaneva il vecchio sistema per quelle dirette.

Tutti sanno che la corretta applicazione della legge per l'imposta sul valore aggiunto è stata in qualche modo limitata dal fatto che le dichiarazioni da parte del contribuente ed in genere gli atti del contribuente relativi all'imposta sul valore aggiunto hanno avuto dinanzi questa specie di spada di Damocle, questo interrogativo, questa perplessità del contribuente: ma se io mi comporto in un determinato modo per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, qual è la influenza che tutto questo avrà per quanto attiene alla sistemazione dei miei rapporti con il fisco per le imposte tuttora vigenti e cioè per quanto riguarda il problema delle imposte dirette?

Tutto questo ha avuto qualche influenza sull'applicazione dell'IVA.

Si trattava allora di far sì che, con una determinazione che desse la garanzia al contribuente che il passato sarebbe stato sistemato non tanto in base ad un criterio discrezionale quanto in base ad un criterio obiettivo ed automatico, tutti gli atti che derivavano dall'applicazione dell'IVA non influissero su quel passato.

Ecco il terzo movente che ci ha portati alla presentazione di questo provvedimento.

Ho visto che non sono stati mossi rilievi, durante la discussione, sulla forma del provvedimento e cioè il decreto-legge. Del resto ero stato sollecitato a questo anche dallo stesso Parlamento. La ragione vera per la quale siamo arrivati a questa forma è che, nel momento in cui era chiaro il quadro del nuovo assetto della legislazione in materia di imposte dirette, era necessario dare contestualmente anche il quadro del modo come sarebbero state sistemate le vecchie pendenze.

La contestualità dei due eventi avrebbe in fondo facilitato il passaggio dall'uno all'altro sistema. Qualcuno si è domandato — e l'ho sentito ancora nella discussione questa mattina — se c'è stata veramente tempestività. Si è detto che forse era meglio che il provvedimento fosse stato adottato un anno fa. Io credo che questo provvedimento si può considerare tempestivo proprio perchè cade nel momento in cui, pur essendo stata applicata solo in parte la riforma ma essendo prossima l'entrata in vigore della riforma complessiva, è possibile avere il quadro completo delle novità e sulla base di questo è possibile dare un quadro del modo come l'amministrazione intende sistemare il passato.

Quali sono i criteri ispiratori del provvedimento? Questo provvedimento rappresenta un'autentica novità. Che sia del tutto buona o che sia in parte criticabile non sto qui ad esaminare. Dico solo che è efficace strumentalmente rispetto all'entrata in vigore del nuovo sistema. Questo per me è molto importante e credo che lo sia anche per il Senato della Repubblica. La novità sta in questo: che non ci siamo soltanto limitati a favorire la sistemazione delle vecchie pendenze attraverso un condono delle penalità, degli interessi di mora od altro, ma abbiamo introdotto la sistemazione transattiva delle pendenze esistenti. L'elemento della transazione è l'elemento fondamentale che caratterizza questo provvedimento. Ma si tratta di una transazione che non riproduce le forme del concordato, il quale rappresenta il contraltare, come ho detto, di questa permanente dialettica che contrapponeva da una parte il fisco — l'accertamento in molti casi era cautelativo e, perciò stesso, non sempre corrispondente alla realtà delle situazioni — e dall'altra parte il contribuente. La dichiarazione era per lo più fatta in vista di questo accertamento cautelativo e, soprattutto, di un sistema di aliquote tali che, per le dichiarazioni interamente veritiere, le aliquote eccessivamente elevate avrebbero determinato una tassazione insopportabile. Purtroppo è male che il rapporto tra il cittadino e lo Stato su questo tema sia stato ispirato per lunghi anni da questa specie di sfiducia reciproca, ma è la realtà. Perchè nasconderci quindi la real-

tà se di fronte a questa ci troviamo e se oggi abbiamo avuto la forza ed il coraggio di modificarla?

Era dunque giusto che si adottasse questo sistema, cioè il sistema di una soluzione transattiva che però non poteva essere e non è, perchè non è nelle norme di questo provvedimento, nè un atto di benevolenza, nè, come qualcuno ha ritenuto, un premio agli evasori. Non lo è perchè, tra l'altro, con il provvedimento — salva la discussione che è stata fatta sui criteri adottati per cercare il punto di incontro tra la volontà del fisco e quella del contribuente — si è arrivati in sostanza all'adozione di un criterio che ci porta sostanzialmente ad alcune delle direttive adottate dall'amministrazione per la sistemazione delle pendenze in tempi più recenti.

Si è cercato di fare in modo che il criterio automatico potesse coincidere il più largamente possibile con un sistema perequativo. Però devo subito dire — credo che questa sia la risposta la più pertinente alle discussioni che sono avvenute qui — che noi potremo discutere per ore su quello che potrebbe essere il criterio migliore per definire automaticamente le pendenze, ma se adottiamo il criterio dell'automaticità, per far sì che la discrezionalità dell'amministrazione non sia di ostacolo alla sollecita definizione di queste pendenze, dobbiamo dare per scontato che in ogni criterio automatico non si può mai riscontrare quella perequazione che potrebbe essere determinata dall'esame caso per caso, ma che poi in realtà, proprio come è stato ricordato stamattina, molte volte — *summum ius, summa iniuria* — finisce con il non arrivare mai ad applicare il regolo aristotelico per la soluzione di questi problemi, per l'impossibilità di prendere in esame con esattezza e con proprietà i singoli casi particolari.

Quindi do per scontato — lo dico di fronte a quest'autorevolissima sede — che questo criterio, come qualsiasi altro criterio, lascia insoluti dei casi marginali che non riescono a ricevere soluzione adeguata.

Però è proprio per questo che la sistemazione delle pendenze con quest'ultimo sistema non è sostitutiva della sistemazione che può essere fatta dall'amministrazione con l'esame caso per caso. Se vi fosse — il contribuente può giudicare — un caso nel quale vi è una distanza assoluta tra la soluzione obiettiva offerta e il giudizio subiettivo del contribuente, questo è il caso nel quale la via del condono può non essere intrapresa; il caso potrà essere risolto con i sistemi ordinari di definizione delle controversie tributarie, ai quali potrà sempre fare ricorso il contribuente che non ritenga di chiedere l'applicazione del provvedimento in esame. E poichè — mi riferisco al senatore Zugno che si è particolarmente soffermato sul problema — alcune difficoltà possono derivare dall'applicazione di questo sistema, esse saranno opportunamente vagliate dallo stesso contribuente, il quale potrà esaminare se gli convenga di intraprendere la strada della sistemazione automatica o quella tradizionale della definizione in via ordinaria. E allorquando decidesse di intraprendere strade tradizionali, la amministrazione non potrà non tener conto non solo dell'esigenza di chiudere un passato ma anche del fatto che, nel frattempo, è intervenuta una legislazione caratterizzata da criteri di correttezza e agevolazione e, quindi, nell'esercizio della sua discrezionalità, terrà conto di tutte queste esigenze per una soluzione equa delle pendenze.

Da quale principio siamo partiti nell'adozione del criterio che è inserito in questo provvedimento? Siamo partiti dall'idea che fosse necessario prendere in considerazione i due termini sui quali si attesta la controversia: la dichiarazione del contribuente da una parte e dall'altra l'accertamento del fisco. Questa è la zona, questo l'oggetto del contendere. Dunque bisognava agire sull'oggetto del contendere, dando il necessario valore da una parte all'accertamento del fisco, ma non sottovalutando in nessuna maniera la propensione del contribuente, il suo atteggiamento nei confronti del fisco, tant'è vero che il decreto-legge prevede che, in ogni caso, l'applicazione della norma non può mai portare ad una definizione dell'imponibile che sia al disotto della dichiarazione fatta dal contribuente. Sono i due termini che devono essere tenuti in conto. Da una parte,

come ho detto, l'accertamento del fisco e dall'altra la dichiarazione del contribuente. Se noi avessimo adottato il criterio di fare un abbuono, una riduzione, sull'accertamento senza tener conto della dichiarazione, avremmo messo in non cale, avremmo trascurato del tutto l'atto con cui il contribuente assume una sua responsabilità nei confronti del fisco. Che poi sia stato adottato anche un criterio che fa valere la dichiarazione del contribuente per una ulteriore facilitazione, questo vuol dire aver cercato di dare a questa dichiarazione il suo valore. E tutto quello che è stato su questi criteri portato qui come elemento di non sufficiente equità si riferisce soprattutto ai casi, ripeto, marginali. E poi devo dire che se il provvedimento non deve essere, come ho dichiarato che non deve essere, un provvedimento di facilitazione, di benevolenza, ma deve trovare il punto giusto di incontro tra le esigenze del fisco e le esigenze del contribuente, qualora noi avessimo adottato o adottassimo un sistema, un criterio che trascuri o non faccia valere la dichiarazione del contribuente, con questo noi ridurremmo di molto le entrate derivanti da questo provvedimento. Ne avrebbe forse beneficio il contribuente, ma certo noi non faremmo del tutto il nostro dovere nei confronti dell'erario, e soprattutto dell'esigenza dell'erario di risolvere, anche attraverso questo provvedimento, il problema del divario attualmente esistente fra entrate e spese e, soprattutto, quello dell'eccesso delle spese correnti rispetto alle entrate, che ha fatto venir meno uno degli elementi cardine del bilancio dello Stato, appunto il cosiddetto risparmio pubblico.

Mi pare dunque che, nonostante queste osservazioni, possiamo concludere per la validità del criterio che è stato adottato. Io sostengo questo criterio dinanzi a voi, e vi prego di mantenerlo, avendo presenti soprattutto le discussioni che si sono svolte. Infatti, le discussioni fatte in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento si sono incentrate nelle stesse questioni ampiamente dibattute in sede di lavoro preparatorio del provvedimento; le abbiamo esaminate a fondo e poi abbiamo concluso che, nonostante tutte le imperfezioni che potevano derivarne, questo criterio, in fondo, pur con qualche incongruenza, risultava il meno peggio, come qualcuno ha detto, rispetto ad altri.

Mi pare che sul criterio dell'automatismo non vi siano state obiezioni; e come ho detto, accettando il criterio dell'automatismo bisogna anche accettarne gli inconvenienti. Quando abbiamo adottato questo criterio ed abbiamo presentato la legge ci siamo dovuti far carico non soltanto delle controversie già insorte, ma anche delle controversie che sarebbero potute sorgere. Fra l'altro a questo punto si conferma la tempestività del provvedimento: forse se lo avessimo fatto prima non avremmo potuto tenere conto a sufficienza delle controversie che avrebbero potuto sorgere, controversie che abbiamo invece cercato di risolvere con l'impostazione che abbiamo adottato per le situazioni che verranno a maturare durante l'anno 1973.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(*Segue* C O L O M B O , *Ministro delle finanze*). Abbiamo esteso il provvedimento anche alle imposte indirette. Mi pare che non vi siano eccezioni per quanto riguarda le imposte indirette regolate dalla precedente legislazione, ma è apparso opportuno anche facilitare la sistemazione di controversie insorte o di posizioni non regolate in materia di IVA proprio perchè l'IVA, per la mancanza della contestuale entrata in vigore della legislazione per le imposte dirette, poteva avere incontrato difficoltà di applicazione.

Abbiamo esteso il provvedimento anche ai comuni e ad altri enti locali, ma mentre abbiamo ritenuto opportuno — ed è questa la ragione della norma così come è stata configurata — stabilire un sistema uguale

a quello delle imposte erariali per la definizione delle controversie anche per le imposte comunali, in pari tempo abbiamo voluto rispettare l'autonomia dei comuni. Ecco la ragione per la quale è previsto che i comuni abbiano facoltà di adottare il provvedimento; naturalmente se lo adottano devono seguire lo schema di definizione automatica con esso tracciato, e ciò anche per non creare, tra l'altro, una disparità di trattamento tra cittadino e cittadino in una materia così delicata.

E proprio per l'ampio margine di autonomia e discrezionalità riconosciuto dalla legge agli enti locali in tema di applicazione dei tributi di loro spettanza non ritengo di poter condividere i dubbi di ordine costituzionale sollevati in merito alla soluzione adottata con il provvedimento in esame nella materia della finanza locale.

Del pari non mi sembra di poter condividere le altre preoccupazioni di ordine costituzionale prospettate, sotto altro profilo, nel corso del dibattito. Non credo, infatti, che si possa ipotizzare disparità di trattamento tra i diversi contribuenti poichè non è assimilabile la situazione di coloro che hanno già assolto i propri obblighi tributari con quella dei soggetti nei cui confronti l'obbligazione tributaria ha una dimensione ancora incerta e tuttora da definire. Del pari non è comparabile la situazione di quei contribuenti che, adita la sede contenziosa, abbiano ottenuto una decisione di primo grado rispetto a quella dei contribuenti la cui posizione sia stata vagliata anche in seconda istanza, poichè nei confronti di questi ultimi la decisione assume carattere definitivo quanto alle questioni di merito direttamente incidenti sulla misura dell'imponibile.

Durante questa discussione è stato introdotto un altro argomento sia in Commissione sia qui in Aula, argomento che non è nuovo perchè è stato in questo periodo più volte discusso, sia per quanto riguarda la ricchezza mobile e la complementare, sia oggi per quanto riguarda le nuove imposte: l'aumento dei minimi imponibili. Ho già avuto occasione di dichiarare all'altro ramo del Parlamento che, in questa materia, dei passi innanzi sono stati fatti prima con le vecchie imposte e adesso anche in relazione alle nuove imposte; per un lavoratore ammogliato con due figli siamo arrivati ad 1 milione e 350.000 lire di imponibile esente, naturalmente attraverso il sistema di detrazione di imposta, come è nel nuovo sistema.

Se adottassimo i suggerimenti che ci sono venuti in questa discussione anche nell'altro ramo del Parlamento, dovremmo registrare un minor gettito di 400 miliardi. Credo che in questo momento, e proprio in questa fase di transizione, non sia opportuno avventurarci su questa strada. Posso considerare che questo è un tema che in un momento di maggiore tranquillità e soprattutto quando l'entrata in vigore del nuovo sistema ci avrà dato la certezza che le cose si avviano verso una normalità tranquillizzante, allora si potrà prendere in esame. Ma, oggi come oggi, credo che non sarebbe un atto di piena responsabilità da parte nostra se ci avventurassimo su questa strada.

Non c'è, quindi, una chiusura totale del Governo su questo problema, ma vi è un invito al senso di responsabilità e soprattutto ad esaminare tempestivamente questo problema.

È stato chiesto da molti: che cosa darà allo Stato il provvedimento? Dobbiamo tener conto di due fattori che sono abbastanza certi: la massa delle contestazioni (che sono circa 3 milioni e 500.000) e la massa di imponibile che si aggira dai 2.500 ai 3.000 miliardi. Vi è però una parte dell'imposta che è stata già pagata attraverso la iscrizione a ruolo; quindi non entra a far parte delle nuove entrate che possono essere determinate da questo provvedimento. Per il resto non è una nuova entrata, ma è una contrazione nel tempo, cioè un'anticipazione di entrate che, in ogni caso, attraverso l'azione magari un po' lenta dell'amministrazione, sarebbero potute derivare.

Si può a questo punto dire: che cosa sarà, quanto sarà? C'è un elemento che è assolutamente incerto: la rispondenza dei contribuenti all'offerta fatta dall'amministrazione di risolvere attraverso questo sistema il proprio contenzioso, le proprie vertenze. Questo è certo un elemento su cui è difficile

nenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.

L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Invito ora la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori in ordine al disegno di legge n. 1402.

D E P O N T I , *relatore*. Sull'ordine del giorno n. 1 presentato dai colleghi Pazienza, Bacchi ed altri, il relatore si rimette al Governo.

C O L O M B O , *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda i singoli punti dell'ordine del giorno devo dire che, in questo momento, stiamo lavorando per far sì che sia pronta una serie di norme integrative e correttive dei provvedimenti delegati riguardanti le imposte indirette ed in modo particolare l'IVA. Tra l'altro ci sono stati alcuni fatti nuovi, cioè delle discussioni molto intense in seno alla Comunità economica europea per l'armonizzazione fiscale ed in relazione a queste direttive sarà necessario che noi adottiamo alcuni provvedimenti integrativi. Posso assicurare che l'amministrazione, non solo per l'esperienza fatta qui, ma anche in relazione alle direttive di Bruxelles, sta esaminando un provvedimento correttivo.

Per quanto attiene alla propaganda per diffondere le norme della riforma tributaria, si è fatto abbastanza per le imposte indirette, credo non ancora a sufficienza per le imposte dirette. Stiamo predisponendo una serie di iniziative in questa materia e desidero affermare che sono convinto, come i presentatori di questo ordine del giorno, della necessità di svolgere un lavoro molto intenso per far conoscere queste norme e per orientare gli interessati.

Per quel che concerne la redazione di un testo unico sulle disposizioni delegate in materia tributaria, dal momento che la legge delega prevede il termine del 31 dicembre 1976, c'è parecchio respiro e quindi cercheremo di provvedere il più sollecitamente possibile.

Sono d'accordo sull'apprezzamento che si rivolge all'amministrazione finanziaria. Sono *pro tempore* il capo di tale amministrazione e ho avuto modo di apprezzarne le grandi qualità e di constatare purtroppo la inadeguatezza numerica del personale rispetto alle varie esigenze.

Per quanto riguarda gli organici mi sono già espresso. Quindi, sostanzialmente, potrei dire che questo ordine del giorno trova una rispondenza per quanto attiene agli orientamenti del Governo.

P R E S I D E N T E . Senatore Pazienza, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

P A Z I E N Z A . Credo che sostanzialmente il Governo abbia accettato questo ordine del giorno, anche senza dirlo con formule sacramentali. È così, onorevole Ministro?

C O L O M B O , *Ministro delle finanze*. L'ho detto un po' meglio!

P A Z I E N Z A . Non insisto pertanto per la votazione dal momento che resta agli atti che è stato accettato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1402. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, terzo comma, le parole « tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « il 28 febbraio 1974 ».

all'articolo 2, primo comma, le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « al 31 ottobre 1973 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni negative o in perdita mentre è elevata al 40 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi soltanto redditi di lavoro subordinato. »;

nel terzo comma le parole « comma precedente » *sono sostituite con le seguenti* « primo comma » *e sono aggiunte, in fine, le parole* « La riduzione è del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare non superi i tre milioni di lire e riguardi solo redditi da lavoro subordinato. ».

All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, o a norma del precedente articolo 2, aumentato del 10 per cento per il primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno dei successivi periodi sull'imponibile del periodo d'imposta rispettivamente precedente ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata, a norma del quarto comma dell'articolo 2, all'ultimo periodo d'imposta definito ai sensi di detto articolo. »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'articolo 1 dichiari secondo le disposizioni dell'articolo 24, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al primo comma, non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda. Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente spettante nei periodi di imposta da definire non si tiene conto nei casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento. ».

All'articolo 4 il primo comma è sostituito dal seguente:

« I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione, a norma dei seguenti commi, di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo. »;

nel secondo comma, dopo le parole « sia presentata » *sono inserite le parole* « con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse indetraibili, » *e sono aggiunte, in fine, le parole* « Se i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma può essere presentata fino alla scadenza del termine stabilito per la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per entrambi i periodi di imposta. »;

il terzo comma è soppresso;

nel quarto comma sono soppresse le parole « e del terzo » *e le parole* « all'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « al 31 ottobre 1973 »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del 10 per cento nonchè dell'ammontare dei redditi appresso specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata la azione dell'ufficio delle imposte per l'eventuale rettifica, salva in ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:

a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa comprese quelle percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, ed il relativo valore di avviamento;

b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;

c) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;

d) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia nonchè quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purchè indichino specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni stesse ».

All'articolo 5, secondo comma, le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « al 31 ottobre 1973 » *e le parole* « dopo l'entrata

in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « dopo il 30 ottobre 1973 »;

dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato l'ufficio può procedere ad accertamento limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e a quello precedente. »;

al quarto comma le parole « all'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « al 31 ottobre 1973 ».

All'articolo 6, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: « Le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e relative a successioni apertesi o donazioni pattuite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono definite, su richiesta del contribuente, con la riduzione del sessanta per cento del valore presunto dall'ufficio, sempre quando sussistano le condizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 637, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie; le relative imposte ipotecarie e catastali si applicano sugli imponibili come sopra definiti. » *e, all'inizio dell'ultimo periodo, sono premesse le parole* « Per le successioni apertesi e per gli atti formati entro il 31 dicembre 1972, purchè registrati entro il 20 gennaio 1973, »;

nel secondo comma dopo le parole « ridotto alla metà » *sono inserite le seguenti* « per l'imposta di registro e del sessanta per cento per l'imposta sulle successioni, »;

nel terzo comma, dopo le parole « sugli affari » *sono inserite le seguenti* « , diverse dall'imposta generale sull'entrata e » *e sono soppresse, in fine, le parole* « e non ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

nel quarto comma le parole « tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » *sono sostituite con le seguenti* « il 28 febbraio 1974. »;

il quinto e sesto comma sono soppressi.

All'articolo 7, primo comma, le parole « entro il 31 dicembre 1973 » *sono sostituite con le seguenti* « entro il 31 gennaio 1974 » *e le parole* « e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 1974 » *sono sostituite con le seguenti* « e presenta entro lo stesso termine »;

al secondo comma le parole « 31 gennaio 1974 » *sono sostituite con le seguenti* « 28 febbraio 1974 »;

al terzo comma le parole « fino al 31 dicembre 1973 » *sono sostituite con le seguenti* « fino al 31 gennaio 1974 ».

All'articolo 8 il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per le violazioni in materia di imposta generale sull'entrata, anche se definitivamente accertate, non si fa luogo al versamento delle sopratasse, delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni non penali non ancora corrisposte, subordinatamente al versamento della imposta dovuta. A tal fine il contribuente deve presentare domanda al competente ufficio del registro entro il 28 febbraio 1974 e versare, con le modalità previste dal successivo quarto comma, l'imposta dovuta.

Per le violazioni di cui al comma precedente, non ancora accertate, le sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano se il contribuente dichiara al competente ufficio del registro, entro il 28 febbraio 1974, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa, con le modalità previste dal successivo quarto comma, la relativa imposta. In tal caso il contribuente resta liberato nei limiti della somma versata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.

È sanata l'inosservanza delle formalità relative al tributo di cui ai commi precedenti.

Il versamento dell'imposta di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere effettuato per il 50 per cento entro il 31 marzo 1974 e per la parte residua entro il 31 agosto 1974, con la maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata. »;

il secondo comma è soppresso.

All'articolo 9, primo comma, le parole « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » *sono sostituite con le seguenti* « entro il 28 febbraio 1974, »;

nell'ultimo comma, dopo le parole « tassa regionale di circolazione » *sono aggiunte le seguenti* « , purchè gli interessati inviino copia della domanda, al presidente della giunta regionale delle regioni a statuto ordinario corredata dalla prova dell'eseguito versamento di quanto dovuto, »*e le parole* « e le abolite imposte comunali di consumo e sulla pubblicità affine, » *sono sostituite con le seguenti* « , per le violazioni riguardanti le abolite imposte comunali di consumo, l'abolita tassa sulle insegne e l'abolita imposta sulla pubblicità affine, ».

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole « da redigersi » *sono inserite le seguenti* « , salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 4, »;

nel terzo comma, le parole « tre rate. » *sono sostituite con le seguenti* « quattro rate alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto. » *e le parole* « 3,50 per cento » *sono sostituite con le seguenti* « 5 per cento »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, è riscuotibile in sei rate e non è dovuta alcuna maggiorazione di imposta. »;

nel quinto comma le parole « lire 15.000 » *sono sostituite con le seguenti* « lire 20.000 » *e le parole* « lire 45.000 » *sono sostituite con le seguenti* « lire 60.000 »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 9 comporti una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5 milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento. ».

All'articolo 11, primo comma, dopo le parole « dell'articolo precedente » *sono inserite le seguenti* « o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui è stata presentata » *e sono aggiunte, in fine, le parole* « restando compensate le spese di giudizio. ».

All'articolo 12, primo comma, le parole « Per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospese l'azione di accertamento » *sono sostituite con le seguenti* « Fino alla data del 28 febbraio 1974 restano sospesi l'accertamento ».

All'articolo 13, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« È fatto salvo il disposto dell'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 ».

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli emendamenti con l'avvertenza che si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

P I N T O , *Segretario*:

Al terzo comma, sostituire le parole: « 28 febbraio 1974 » *con le alre*: « 31 marzo 1974 ».

1. 1 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei casi in cui viene provato che il versamento delle imposte riscosse dal sostituto è stato effettuato allo Stato o ad enti di Stato, essendo stata omessa soltanto la presentazione della prescritta dichiarazione all'ufficio territoriale competente ».

1. 2 PECORINO, DE SANCTIS, NENCIONI, PAZIENZA, BACCHI, MAJORANA, FILETTI, LANFRÈ

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Circa l'emendamento 1. 1, faccio presente che il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge recitava testualmente: « La domanda, salvo quanto disposto dall'articolo 4, deve essere presentata o spedita entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto . . . ». Successivamente, nel passaggio dal testo del decreto-legge al testo approvato dalla Camera questo termine è stato modificato. Ci si propone oggi di approvare la seguente dizione: « La domanda, salvo quanto disposto dall'articolo 4, deve essere presentata o spedita entro il 28 febbraio 1974 . . . ». Abbiamo presentato l'emendamento in esame affinchè i contribuenti abbiano la possibilità di presentare la domanda entro il 31 marzo 1974 per dei motivi che riteniamo sostanziali. Innanzitutto perchè l'*iter* del decreto-legge ha visto gradatamente trasformarsi la norma che è stata ampliata, che è stata adattata a nuove imposte per le quali sono stati introdotti questi benefici. Ragion per cui, se nella previsione legislativa vi era un termine di tre mesi, che era connesso alla data di entrata in vigore del decreto, e se nel corso di questo *iter* la norma ha subìto delle modificazioni, a noi sembra che bisogna rispettare il termine dei tre mesi, se non altro dal momento in cui la norma è stata modificata, cioè dal momento in cui si concreta e quindi, in definitiva, dalla sua approvazione. Ora, poichè siamo già arrivati al 13 dicembre, i tre mesi ci porterebbero già praticamente a metà marzo. Pertanto il congiungimento con la data del 31 marzo 1974 è anche un congiungimento tecnico con la scadenza delle dichiarazioni dei redditi.

In questi termini credo che l'emendamento sia chiaro: si tratta di dare al contribuente il tempo necessario. Vede, signor Ministro, prima le ho anche battuto le mani perchè è stato abilissimo nel presentarci questa creatura dell'agevolazione tributaria.

C O L O M B O , *Ministro delle finanze*. Si vede che mi sottovalutava!

P A Z I E N Z A . Assolutamente, non la sottovalutavo affatto, anzi l'ho sempre considerata un pericolosissimo avversario su determinati termi. Come dicevo, le ho persino battuto le mani, ma è interesse del Parlamento e di tutti noi che questo disegno di legge che approviamo abbia un suo frutto. Nel suo intervento ha anche accennato a questo aspetto. Avremmo fatto un provvedimento ben modesto se dovessimo continuare a leggere i giornali specializzati i quali ancora dicono: che delusione, che sconforto, e quindi agiscono su una larga platea di contribuenti in maniera tale da convincerli a non giovarsi di queste provvidenze. Allungando molto poco del resto il termine e portandolo fino al congiungimento della data del 31 marzo 1974, in questo modo creiamo oltretutto una saldatura non soltanto psicologica ma anche tecnica atteso che nella stessa norma è data facoltà, per quelle imposte per le quali non ci siano stati accertamenti, di giovarsi dell'automatismo anche con l'aumento percentuale che scatti di anno in anno fino a ricongiungersi al 31 marzo 1974.

DE SANCTIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE SANCTIS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 1. 2 si riferisce al testo dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto il quale recita come tutti ricordano: « Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati nè per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto di imposta ». Si è verificato largamente il caso, per certe situazioni relative, ad esempio, ai custodi delle aziende elettriche in ordine al mancato versamento della ricchezza mobile categoria C 2, che essi abbiano operato non presentando — così fu detto alcuni anni fa — la prescritta dichiarazione dei redditi agli uffici delle imposte dirette; dopo di che il versamento delle imposte doveva avvenire attraverso l'ente di Stato, che in quel caso ad esempio era l'Enel, come si è verificato per altri enti. L'ufficio delle imposte dirette, a seguito della omissione di presentazione della prescritta dichiarazione all'ufficio territoriale competente, ha effettuato ugualmente i suoi accertamenti ed ha contestato naturalmente la violazione relativa.

Se si tiene conto del testo dell'ultimo comma dell'articolo 1, così come esso è letteralmente concepito, questi casi, che sono di una certa generalità, rimangono completamente al di fuori. Ora, nello spirito e nell'intento collaborativo di cui si sta parlando in ordine alla sollecita conversione in legge del decreto — io parlavo di fretta stamattina, mentre il Ministro, che usa un linguaggio diverso dall'opposizione, ha parlato di sollecitudine — non vogliamo che attraverso questo emendamento si creino particolari difficoltà, per cui se il Governo è in grado di fornirci l'assicurazione concreta che verranno emanate, per questi casi particolari, le circolari o disposizioni secondo le quali, ritenendosi che in sostanza non ci sia stato nessuno inadempimento dal punto di vista tributario, non debbano essere considerati perseguibili quei soggetti che attengono al particolare caso a cui ci stiamo riferendo, possiamo rinunciare all'emendamento. Se la maggioranza dell'Assemblea per caso non dovesse essere d'accordo con noi, dovremmo evidentemente — lo dico anche al collega relatore — studiare una piccola disposizione di legge a parte che contempli questo caso perchè creeremmo una situazione di colossale ingiustizia, in quanto porteremmo certe categorie su un piano di sperequazione che potrei definire addirittura anticostituzionale.

Ho illustrato quindi l'emendamento sul quale al momento ci permettiamo di insistere; e successivamente ci regoleremo secondo le osservazioni e la risposta che la Commissione e soprattutto il Governo ci vorranno dare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DE PONTI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 1. 1 sono contrario. La Camera ha già provveduto ad ampliare la originaria data. Al relatore sembra che il 28 febbraio sia una data largamente sufficiente.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 2 la preoccupazione dei presentatori non sembra al relatore del tutto infondata; tuttavia non sembra necessario affrontare l'ipotesi di un emendamento. Probabilmente, data la attenzione del Governo, l'Amministrazione, così come ha fatto per altri problemi, potrà trovare il modo di affrontare questa questione e di risolverla. In caso contrario penso che la strada migliore sia, semmai, quella di studiare un provvedimento a parte, con il quale esaminare più a fondo il problema. Non vedo infatti altra via d'uscita e in ogni caso mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo sull'emendamento 1. 1 è contrario, oltre che per i motivi che sono stati qui esposti dal dili-

gentissimo relatore, anche perchè il termine indicato del 28 febbraio 1974 riteniamo sia già sufficientemente ampio tenendo altresì presente che questo provvedimento, se non avrà modifiche, come noi ci auguriamo, da parte del Senato, è stato approvato alla Camera il 29 novembre. Ma anche per un altro motivo il Governo è contrario, proprio nell'interesse dello stesso contribuente oltre che degli uffici, per non consentire che alla data del 31 marzo si trovino accavallate le denunce normalmente chiamate Vanoni con le dichiarazioni e le denunce per quanto si riferisce a questo provvedimento. Quindi vorrei pregare i presentatori dell'emendamento, se lo ritengono, di ritirarlo in quanto non faremmo, a noi sembra, l'interesse del contribuente e nemmeno degli uffici essendoci la presentazione di una doppia documentazione. Per quanto si riferisce all'emendamento 1. 2, il Governo è contrario anche perchè ritiene che le preoccupazioni che hanno ispirato l'emendamento non abbiano motivo di esistere. Difatti si fa presente, per quanto riguarda il grosso problema del sostituto di imposta, che costui è esonerato per le imposte dovute in luogo di altri. Ora se queste imposte sono state versate e non risulta soltanto dalla certificazione o dalla dichiarazione all'ufficio territoriale competente, in quanto la dichiarazione è stata presentata ad un altro diverso ufficio, mi pare che non ci sia problema in quanto il debito è stato regolarmente assolto con il versamento d'ufficio. Quindi il Governo ritiene ultroneo l'emendamento e pertanto è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Pazienza, insiste per la votazione dell'emendamento 1. 1?

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1 del senatore Pazienza e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore De Sanctis, insiste per la votazione dell'emendamento 1. 2?

D E S A N C T I S . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 1. 2; dopo la spiegazione che l'onorevole Sottosegretario ha fornito, vedremo sperimentalmente che cosa accade e caso mai ci regoleremo in un momento successivo.

P R E S I D E N T E . Passiamo agli emendamenti all'articolo 2. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire l'alinea con il seguente:

« Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 16 ottobre 1973 è stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate: ».

2. 1 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

Al primo comma, sostituire l'alinea con il seguente:

« Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 16 ottobre 1973 è stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate: ».

2. 4 MAROTTA

Al primo comma, nell'alinea e nelle lettere a), b), c), d), e), f), *sostituire la parola*: « notificata », *con l'altra*: « adottata ».

2. 2 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) se alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 35 per cento dell'imponibile stesso e di un ulteriore importo pari al 10 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente; ».

Conseguentemente modificare secondo le stesse cifre percentuali le disposizioni delle lettere c), d) e f) del primo comma e le di-

sposizioni dei successivi commi secondo e terzo.

2. 6 SEGNANA, PATRINI, BALDINI, ASSIRELLI, RICCI, MANENTE COMUNALE, TREU, DAL CANTON Maria Pia

Sostituire le lettere b), c), d), e), f) *con le seguenti*:

« *b*) se con riferimento alla data di presentazione della domanda di condono sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa ancora essere impugnata da entrambe le parti, applicano all'imponibile accertato dall'ufficio le stesse riduzioni di cui alla lettera *a*) »;

« *c*) se con riferimento alla data di presentazione della domanda di condono sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione e di un ulteriore importo pari al 25 per cento dell'imponibile dichiarato »;

« *d*) se con riferimento alla data di presentazione della domanda di condono sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dal contribuente, riducendo l'imponibile risultante dalla decisione di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al 25 per cento dell'imponibile dichiarato »;

« *e*) se con riferimento alla data di presentazione della domanda di condono siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti soltanto dal contribuente, assumendo come imponibile quello risultante dall'ultima pronuncia di merito »;

« *f*) se con riferimento alla data di presentazione della domanda di condono siano state notificate altre decisioni o sentenze l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto all'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito ».

2. 5 MAROTTA

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Nel caso in cui l'imponibile accertato dall'ufficio sia conseguenza di errori materiali, le imposte sono determinate ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*), *e*), avendo come base l'imponibile accertato, ma con la eliminazione dei predetti errori ».

2. 3 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

Aggiungere in fine il seguente comma:

« I lavoratori dipendenti per i quali l'accertamento dell'Ufficio risulti limitato alla sola esclusione delle detrazioni, possono chiedere la determinazione delle imposte o con i criteri di cui ai commi precedenti o documentando le detrazioni stesse ».

2. 7 PISTOLESE, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, MAJORANA, DE SANCTIS

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, nel testo del decreto-legge, al primo comma dell'articolo 2 era detto: « per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto »; questa dizione nel passaggio dal decreto-legge alla prima approvazione dell'altro ramo del Parlamento è stata mutata nell'altra: « per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate: ». Noi al posto della

data 31 ottobre 1973, intendiamo mettere la data del 16 ottobre 1973, che non è una data cervellotica, ma è innanzitutto la stessa data che il Governo ha preso a base per quanto riguarda l'IVA. È una data che è stata accompagnata da una certa solennità: infatti è la data delle dichiarazioni del Ministro delle finanze che ha solennemente parlato del condono. Risulta che successivamente talune amministrazioni si sono affrettate a mandare degli accertamenti, diciamo così, cautelativi ma che di cautela veramente ne avevano pochina per quanto riguarda il contribuente; era una cautela ad unico binario. Senza arrivare agli esempi macroscopici del piccolo reddito che, in difetto di estremi certi, il fisco ha accertato in misura decupla od anche in multiplo maggiore, abbiamo notizia di parecchi casi di accertamenti frettolosi, diretti comunque ad aumentare il reddito per creare già una contropartita in sede poi di definizione, mentre se non ci fosse stato l'accertamento il contribuente avrebbe potuto fruire della seconda parte della normativa del disegno di legge.

Quella del 16 ottobre 1973 è una data che avete introdotto per l'IVA; e l'onorevole Sottosegretario ci ha ampiamente chiarito in Commissione i motivi per cui è stata adottata anche in relazione alla quindicina, alle denunce IVA, eccetera. Perchè lo stesso principio non deve essere valido anche per l'imposizione diretta? Tanto più che se c'era una imposta che non meritava eccessivo favore in sede di definizione tributaria era proprio l'IVA che è stata propagandata forse insufficientemente, mà comunque con vigore e clamore maggiore di quello che ha accompagnato tutti gli altri rami della riforma tributaria, che è stata strombazzata come il *non plus ultra* della perfezione dal punto di vista tecnico, come l'imposta che avrebbe dovuto dare chissà quali proventi, ed è quella invece che forse ha determinato il Governo a presentarci questo provvedimento, proprio per il grosso buco che si è verificato in materia di IVA. Ringraziamo l'IVA se ci ha dato occasione di pervenire all'esaudimento di richieste più volte sollecitate dal nostro Gruppo, ma ci sembra di ravvisare una certa discrasia; quindi vorremmo perfezionare il provvedimento facendo in modo che anche per le altre imposte si adotti la stessa data del 16 ottobre 1973 come termine entro il quale operano i benefici previsti dal disegno di legge che stiamo esaminando.

Anche l'emendamento 2. 2 è dettato dal desiderio di perfezionare tecnicamente la norma. Siamo a conoscenza di numerose decisioni delle commissioni provinciali e delle commissioni distrettuali che, pur essendo state adottate da vari mesi, sono bloccate negli uffici finanziari, non vengono notificate al contribuente; ragion per cui si verifica il caso — che forse è più frequente di quanto io non possa documentare in questo momento — di redditi che sono stati già ridotti in sede di commissioni distrettuali e provinciali ma la cui notifica non è stata materialmente effettuata perchè segue a distanza di mesi e mesi la decisione della commissione, che non opera direttamente la notifica, ma si serve degli uffici finanziari. Ecco perchè abbiamo proposto di sostituire la parola: « notificata » con l'altra: « adottata » in riferimento alle decisioni delle commissioni.

Naturalmente l'emendamento sarebbe del tutto inutile se non ci si affidasse alla buona fede del Governo nel senso che dia assicurazione di dare istruzioni a tutti gli organi centrali e periferici affinchè provvedano sollecitamente alla notifica di decisioni già adottate. Se, nel momento stesso in cui ci raccomandiamo per l'approvazione dell'emendamento, non facessimo affidamento sulla buona volontà del Governo e quindi sulle istruzioni più sollecite agli uffici affinchè provvedano alle notifiche delle decisioni già avvenute, ovviamente l'emendamento si renderebbe del tutto inutile.

L'emendamento 2. 3 si illustra da sè: « Nel caso in cui l'imponibile accertato dall'ufficio sia conseguenza di errori materiali, le imposte sono determinate ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*), *e*), avendo come base l'imponibile accertato, ma con la eliminazione dei predetti errori ». Si tratta ovviamente di errori materiali rilevabili *ictu oculi*, come uno zero in più, per cui da un milione si passa a dieci milioni. In questi casi se non dessimo modo di supplire direttamente all'errore eliminandolo, costringeremmo i contribuenti a

non giovarsi delle provvidenze, se non addirittura a doversi affidare a tutto un contenzioso che aumenterebbe la pesantezza anzichè snellirla.

M A R O T T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R O T T A . Quanto all'emendamendamento 2. 4 direi che si tratta più propriamente di *errata corrige* di errori materiali che vanno riveduti. In ordine al primo comma dell'articolo 2, è da premettere che l'articolo 7 prevede un condono per le violazioni commesse sino al 16 ottobre 1973 in materia IVA. La limitazione a detta data va riferita al fatto che le prime dichiarazioni ufficiali sulla legge del condono furono fatte in quel periodo; in materia di imposte dirette invece la norma di cui all'articolo 2, primo comma, fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 ottobre 1973. E poichè alcuni uffici delle imposte — il che mi risulta personalmente — avuto sentore del fatto che era allo studio la legge del condono si sono precipitati a notificare parecchi accertamenti calcolando i relativi redditi con criteri più onerosi rispetto ai precedenti, è opportuno che anche per le imposte dirette venga presa in esame la posizione pratica alla stessa data 16 ottobre 1973, così come si è disposto per l'IVA. Perciò il termine 31 ottobre 1973, previsto al primo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere anticipato al 16 ottobre 1973. Insisto pertanto nella tesi che, poichè si tratta di errori materiali, è da augurare che il Governo voglia impartire opportune istruzioni agli uffici periferici, onde ovviare ad errate interpretazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 5, esso è dovuto alla perplessità cui induce la dizione letterale dell'articolo 2, ove nelle varie ipotesi ivi prospettate dalla situazione procedurale degli accertamenti già notificati si è ingenerato qualche dubbio. Infatti mentre al primo comma, lettera *a*), la norma riconduce « alla detta data » e cioè al 31 ottobre 1973, nelle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) le varie situazioni processuali ivi prospettate non sono più ricondotte « alla detta data », come espressamente precisato solo nella stesura dell'ipotesi di cui alla lettera *a*); pertanto una tale mancata precisazione non può certo avere il significato di dover interpretare le varie situazioni processuali allo stesso modo, perchè se così fosse stato il legislatore avrebbe dovuto ripetere in tutte le ipotesi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) la locuzione « alla detta data », espressamente usata nella lettera *a*). Si suggerisce, pertanto, di chiarire che, ammessa una tale limitazione per la sola ipotesi di cui alla lettera *a*) con la precisazione « alla detta data » (in verità molto giusta per tale ipotesi), si precisi dal legislatore che in tutte le altre ipotesi bisognerà esaminare la realtà processuale (per ciascuna delle ipotesi ivi previste) « alla data della presentazione della domanda di condono », poichè non è certo conforme ai fini di giustizia congelare le varie situazioni processuali alla stessa data del 31 ottobre 1973 dal momento che sia le commissioni amministrative sia gli stessi uffici distrettuali delle imposte dirette hanno sempre notevolmente ritardato l'esecuzione dei propri adempimenti di carattere non perentorio. Se tutte le varie ipotesi processuali si dovessero congelare alla data del 31 ottobre 1973, si verificherebbero assurdi e molteplici motivi di chiara ingiustizia (che impedirebbero la richiesta di condono) essendo facile prevedere che per tutte quelle contestazioni per cui le commissioni amministrative non hanno ancora depositato nè trasmesso agli uffici finanziari le relative decisioni — e ve ne sono molte centinaia di migliaia, se non anche milioni di casi! — come anche per tutte le molteplici decisioni di cui gli uffici delle imposte dirette non hanno avuto nè il tempo nè la volontà di modificare i relativi dispositivi prima del 31 ottobre 1973 (perchè assorbiti da altre preoccupazioni legali, per scadenza di termini, se non anche per mancanza di urgenza) si arriverebbe alla conseguenza di dover ignorare una tale realtà che potrebbe essere a favore del contribuente, (come tale condizionato al condono da una tale lacuna), mentre a ciò si po-

trebbe ben rimediare con la semplice allocuzione chiarificativa che le altre ipotesi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), si devono riferire « alla data della presentazione della domanda da parte del contribuente » e non alla stessa data del 31 ottobre 1973. Ciò perchè tutta la legge del condono in esame è imperniata solo nella convenienza che il contribuente dovrebbe avere a chiedere una tale definizione, e tale convenienza sfumerebbe (anzi verrebbe tradita da motivi di palese danno!) se non si desse modo allo stesso contribuente di utilizzare quelle decisioni già esistenti ed a di lui favore per cui solo l'inerzia delle commissioni o l'inerzia degli uffici tributari non hanno provocato le relative notifiche previste dalla legge di condono come elemento determinante. E ciò perchè, per provocare tali notifiche il contribuente non ha mai avuto alcun mezzo per accelerare l'esecuzione che invece è stata lasciata alla maggiore o minore solerzia dei funzionari e dei giudici i quali hanno abbandonato l'attività processuale in un « letargo » quasi perenne. E tutto ciò a danno di quel contribuente che invece potrebbe svolgere ogni iniziativa per sollecitare chi se ne sta in letargo e così adempiere ad una iniziativa utile e comunque preceduta dalla domanda di condono, dalla cui presentazione dovrebbe scattare la realtà processuale che si vuole definire o non definire.

Anche in questo caso, nel quale può soccorrere una chiarificazione attraverso opportune precisazioni, nutro fiducia nell'accoglimento di una specifica richiesta: che da parte del Governo siano emanate disposizioni idonee a diradare delle ombre. In virtù dell'avverarsi di tale mia preghiera dichiaro di trasformare in raccomandazioni il primo e il secondo emendamento.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, durante la discussione generale di questa mattina ho illustrato in maniera esauriente le ragioni che mi hanno portato a presentare l'emendamento 2. 6. Ritengo pertanto che non sia necessario che ritorni a far perdere tempo all'Assemblea per cui mi rimetto alla risposta che verrà data dal relatore e dal Governo.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Ministro, richiamo l'attenzione del Governo e dei colleghi tutti sull'emendamento che sto per illustrare che interessa i lavoratori subordinati, quindi centinaia di migliaia di lavoratori dipendenti dallo Stato, da società, da enti pubblici e centinaia di migliaia di controversie che pendono dinanzi alle varie Commissioni e che questo provvedimento ha interesse ad eliminare.

Con l'emendamento 2. 7 da noi presentato proponiamo che i lavoratori dipendenti per i quali l'accertamento dell'ufficio risulti limitato alla sola esclusione delle detrazioni possano chiedere la determinazione delle imposte o con i criteri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo o documentando le detrazioni stesse. Come l'onorevole Ministro sa bene, i lavoratori dipendenti denunciano sempre, o almeno quasi sempre, l'importo lordo dei propri incassi non tanto per onestà, quanto perchè sanno bene che le amministrazioni passano gli elenchi nominativi agli uffici. Quindi sono costretti a denunziare la verità.

Allora dove giocano in questa battaglia col fisco i lavoratori dipendenti? Nelle detrazioni. Detrazioni vere per alcuni, false per altri, vere e false per molti.

Con questo sistema l'ufficio procede agli accertamenti; e vi procede sempre; per lo meno a Napoli ci risulta, per quanto riguarda l'ente che rappresentavo come dirigente legale, che per tutti i nostri dipendenti vi erano gli accertamenti. E che cosa riguardavano? L'annullamento delle detrazioni. Quindi non c'è un aumento del reddito ma l'annullamento delle detrazioni per aumentare il reddito netto rispetto al reddito lordo.

Non si comprende perchè il decreto-legge in esame deve favorire quelli meno onesti cioè quelli che hanno effettuato detrazioni

non vere: questi saranno ben fortunati e felici di accettare il meccanismo previsto dall'articolo 2. Ma coloro che viceversa — e sono la maggioranza — hanno effettuato delle detrazioni vere ma non documentate non possono avere interesse ad accettare il meccanismo dell'articolo 2 perchè ne verrebbero pregiudicati; hanno più interesse a portare, come si fa ogni anno, la rispettiva documentazione e ottenere le detrazioni con qualche lieve differenza perchè alcune saranno riconosciute ed altre no. Ma ovviamente se non troviamo il sistema per inserire nella transazione anche il metodo delle detrazioni dovremo continuare a mantenere in piedi centinaia di migliaia di pratiche dinanzi alle Commissioni: si otterranno poi queste detrazioni con dei lievi ritocchi, ma si dovranno pagare le penalità e gli interessi perchè non ci sarebbe il vantaggio del condono.

Ecco perchè proprio a tutela di questa categoria di lavoratori insisto su questo emendamento. Come sempre, avverrebbe che la legge punisce gli onesti e agevola i disonesti. Insisto proprio per la vastità degli interessi che giocano intorno a questo emendamento: si tratta di centinaia di migliaia di dipendenti dello Stato, di enti pubblici, di banche, di grosse società. Di questo problema si è già interessato l'altro ramo del Parlamento quando ha voluto inserire la limitazione fino a 3 milioni di reddito. Noi, al di là di quello che è l'importo del reddito, ci vogliamo riferire all'accertamento reale delle detrazioni con i benefici del condono. Nell'eventualità, signor Ministro, che questo mio emendamento dovesse creare delle perplessità per l'*iter* veloce e sollecito della legge, mi permetterei di insistere perchè possa essere accettato come raccomandazione con l'impegno che il Governo con circolare possa tranquillizzare questa massa di contribuenti che hanno realmente esigenza di veder sistemare le proprie pratiche col vantaggio del condono ma anche con il rispetto della realtà della situazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2. 1 riguarda la questione delle date. Questo problema è stato già sollevato in sede di discussione generale ed anche in Commissione. Faccio notare che in una situazione di questo genere non è difficile poter trovare una giustificazione per una qualsivoglia data anteriore al 5 novembre. La data del 16 ottobre non è accettabile a mio giudizio perchè se è vero che potrebbe facilitare alcuni casi, ne danneggerebbe però degli altri facendoli rientrare nell'articolo 3. Aggiungo che il collegamento con la data del 16 ottobre prevista nell'articolo che tratta dell'IVA non è possibile. Quella data infatti ha una giustificazione in sè dato che chiude il periodo anteriore al 30 settembre; ci sono poi i 15 giorni di tempo per poter fare la dichiarazione e perciò la data del 16 ottobre in quel caso è giustificata.

In questo caso alla Camera è parso — e il relatore concorda — che si dovesse abbandonare la primitiva data del 5 novembre, ma non andare al di là del 31 ottobre.

Pertanto sull'emendamento 2. 1 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2. 4 e 2. 5 illustrati dal senatore Marotta, pur prendendo atto delle dichiarazioni fatte nell'illustrazione, per l'emendamento 2. 4 il parere è contrario per le stesse motivazioni esposte sul 2. 1. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 5, invito il senatore Marotta a ritirarlo.

Per quanto concerne l'emendamento 2. 2, al relatore sembra che non lo si possa accettare perchè contrasta con un principio di certezza che è sempre stato stabilito secondo una certa tradizione del nostro sistema fiscale ed urta con il sistema dell'automatismo che abbiamo voluto introdurre in questo decreto-legge. Ad esempio perderemmo del tempo perchè costringeremmo gli uffici a verificare le date delle decisioni dei vari organi del contenzioso. Quindi il relatore è contrario.

A proposito dell'emendamento 2. 6 presentato dal senatore Segnana abbiamo ascoltato tutti con grande attenzione le osservazioni e direi l'accorato intervento di sta-

mane del senatore Segnana che ha portato alla nostra attenzione il grave problema della scelta del meccanismo della imposizione. Già nella replica da me fatta stamane e poi, con molta più ampiezza di argomenti e migliore capacità di persuasione, nella replica fatta dal signor Ministro ci siamo sforzati di spiegare che siamo convinti che il meccanismo adottato non è certo il migliore, ma che peraltro non si trovavano giustificazioni sufficientemente valide per convincerci ad abbandonarlo. Stamane, a convinzione ulteriore sia mia sia spero del senatore Segnana, mi sono permesso di far rilevare che, se è vero che il sistema adottato, per il fatto stesso che si àncora a due parametri che sono il dichiarato e l'accertato, fa una mediazione tra questi e quindi sembra premiare coloro che hanno maggiori differenze rispetto a coloro che ne hanno di meno, per converso consente anch'esso di far lievitare notevolmente le dichiarazioni eccessivamente prudenti del contribuente di fronte al tiro in alto dell'accertamento che possiamo anche ammettere talvolta cautelativo del fisco.

Pertanto, di fronte alle due ipotesi tipo che si fanno sempre, perchè nel caso del 50 per cento del dichiarato rispetto all'accertato c'è praticamente una coincidenza tra tutti i sistemi, è vero che abbiamo un premio del 38,5 in confronto al 32, però abbiamo anche una lievitazione di 4-500 volte rispetto alle dichiarazioni base per cui a me sembra che il senatore Segnana possa essere tranquillizzato anche in coscienza, seppure non completamente convinto: e lo invito a ritirare l'emendamento.

Sono contrario all'emendamento 2. 3 perchè ritengo che l'individuazione di errori materiali comporterebbe in molti casi un esame di merito e sarebbe evidentemente in contrasto con il desiderio di andare avanti con le definizioni automatiche secondo la tecnica prevista dal decreto.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 7, mentre il senatore Pistolese lo illustrava, il relatore scriveva: si può risolvere questo problema con istruzioni di ufficio. A parte il fatto che il sistema che stiamo esaminando si preoccupa molto di cautelare l'uno e l'altro nei confronti dei cosiddetti accertamenti induttivi mentre qui siamo di fronte a cose pacificamente dimostrabili, penso che il Governo possa accettare questa richiesta come raccomandazione e ritengo si tratti di un discorso che si possa risolvere in linea di discussioni interne.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è contrario agli emendamenti 2. 1 e 2. 4 e si permette di pregare i presentatori di ritirarli in quanto tutto il sistema costruito con il provvedimento che si sta discutendo tende a cristallizzare le situazioni esistenti alla data del 31 ottobre 1973. È vero che per quanto si riferisce all'imposta sul valore aggiunto è stata scelta la data del 16 ottobre, ma ciò è stato fatto per le ragioni che sono state qui espresse dal relatore De Ponti e che non mi pare debbano estendersi per analogia al sistema impositivo diretto. D'altra parte la data del 31 ottobre è stata scelta perchè è quella in cui il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri e quindi si fa riferimento ad una data certa. Del resto il giorno dopo la decisione del Consiglio dei ministri il provvedimento era già a conoscenza del contribuente italiano e quindi degli uffici, per cui l'ancoraggio non poneva perplessità di sorta.

Per quanto si riferisce all'emendamento 2. 2, vorrei far presente al senatore Pazienza che esso porrebbe in dubbio il problema dell'automaticità perchè il termine notificato è molto più preciso e non lascia adito a contestazioni, il che invece potrebbe avvenire con il termine da lui suggerito. Quindi anche su questo emendamento il parere del Governo è negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 6, credo che la risposta, oltre che dal relatore, sia stata già data ampiamente dall'intervento del Ministro, il quale ha fatto presente come si sono operati una determinata scelta ed un determinato orientamento che verrebbero scalfiti da questo emendamento. Non

è che non se ne comprenda la validità nell'intenzione del proponente, ma indubbiamente l'emendamento verrebbe ad intaccare tutto il sistema. D'altra parte, oltre ad un certo *plafond*, lo Stato non avrebbe la possibilità di recuperare alcunchè; quindi, sebbene involontariamente, tale emendamento verrebbe anche a toccare i problemi di gettito. Mi affido, pertanto, alla sensibilità del senatore Segnana, che è stato anche uno dei componenti attenti del comitato dei 30, perchè valuti queste considerazioni e ritiri il proprio emendamento.

Al senatore Marotta, circa l'emendamento 2. 5, credo di aver già risposto quando ho parlato del suo emendamento 2. 4. Se si dovesse accogliere tale emendamento verremmo a spostare la data di riferimento. Infatti la data di riferimento che abbiamo ancorato al 31 ottobre 1973 verrebbe, per le decisioni delle commissioni, ad essere sostituita dalla data della presentazione della domanda di condono. Mi rendo perfettamente conto che questo non era lo spirito del presentatore, tuttavia si potrebbe correre il rischio di interventi in *extremis* che potrebbero modificare artatamente i presupposti di fatto per la pubblicazione di questo provvedimento. Vorrei pertanto pregare il senatore Marotta di ritirare l'emendamento, assicurandolo che in sede di esame e di applicazione terremo conto — l'onorevole Ministro ha fatto esplicito riferimento a provvedimenti ed a circolari che si stanno predisponendo — del suo suggerimento e che esamineremo il problema anche se non so fino a che punto potrà essere recepito in una circolare proprio per la questione del termine del 31 ottobre.

Per l'emendamento 2. 7 vorrei far rilevare al senatore che lo ha presentato e illustrato così accuratamente e serenamente che i lavoratori dipendenti sono già stati ampiamente tenuti in considerazione dal provvedimento e dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Non so se sarà possibile comunque, perchè si tratta di casi particolari, risolverli con istruzioni. Se ciò sarà possibile, certamente il Governo lo farà. Tuttavia dato che si tratta di problemi legati a deduzioni e quindi ad elementi certi, il contribuente stesso sarà in condizioni di valutare se ha interesse o meno. Infatti se si tratta di una documentazione ineccepibile è evidente che ha ragione e quindi non c'è motivo di fare ricorso al condono; qualora si verificasse l'ipotesi opposta, avrà interesse a chiedere l'applicazione del provvedimento.

Comunque sarà cura del Governo vedere se, nello spirito con il quale l'emendamento è stato illustrato, potrà essere inserito in quelle istruzioni alle quali faceva riferimento l'onorevole Ministro. Vorrei perciò pregare il senatore Pistolese, per non pregiudicare la situazione, di ritirare l'emendamento se ritiene la risposta soddisfacente.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 3 il Governo è contrario per due motivi: prima di tutto perchè sarebbe contro l'automatismo e in secondo luogo perchè si applicherebbe involontariamente — infatti credo che questa non fosse l'intenzione del senatore Pazienza — il cumulo dei benefici.

P R E S I D E N T E. Senatore Pazienza, mantiene l'emendamento 2. 1 ?

P A Z I E N Z A. Lo mantengo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori, identico all'emendamento 2. 4 presentato dal senatore Marotta, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Pazienza, mantiene l'emendamento 2. 2 ?

P A Z I E N Z A. Come ho detto prima, signor Presidente, questo emendamento si affidava alla buona volontà e alla buona fede del Governo circa le istruzioni da dare agli uffici. Il Governo è contrario invece all'emendamento e quindi si deve presumere che queste buone intenzioni non ci siano. Perciò ritiro l'emendamento che comunque sarebbe inutile.

P R E S I D E N T E. Senatore Segnana, mantiene l'emendamento 2. 6 ?

S E G N A N A. Accogliendo l'invito del Governo, lo ritiro.

P R E S I D E N T E. Senatore Marotta, insiste per la votazione del suo emendamento 2. 5 ?

M A R O T T A. Signor Presidente, anche in questo caso a mio giudizio sarà sufficiente fornire le istruzioni necessarie esigendone il doveroso rispetto. Devo a tal proposito precisare che la circolare del Ministero delle finanze con cui si raccomandava di non notificare accertamenti non è stata per nulla osservata. Mi risulta infatti in maniera inequivocabile che l'ufficio imposte di Messina ha notificato accertamenti fino al 5 novembre e oltre.

Si tratta ovviamente di accertamenti sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Macchiavelli per i provvedimenti di conseguenza, disponendo che gli accertamenti stessi siano nulli.

P R E S I D E N TE. Senatore Pazienza, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 3 ?

P A Z I E N Z A. Signor Presidente, per questo emendamento non sono stati soddisfacenti nè il relatore nè il rappresentante del Governo: il relatore in quanto dice che addirittura un errore materiale non è riconoscibile, negando così tutta la dottrina che ben conosciamo circa la riconoscibilità *prima facie* degli errori materiali, ed il Governo che non ho ben capito quando parla del cumulo. Se l'onorevole Sottosegretario vuole chiarire meglio il suo pensiero, posso anche aderire alla richiesta di ritirare l'emendamento.

M A C C H I A V E L L I, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A C C H I A V E L L I, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si potrebbe dare il caso che ci sia già da parte del contribuente l'accettazione dell'errore; e quindi essendo stato già accertato e concordato sull'errore non c'è più da discutere. In caso di correzione di questo errore ci sarebbe il cumulo del beneficio in quanto ci sarebbe un'ulteriore detrazione per quanto si riferisce alla correzione di questo errore che è già stato superato nell'accordo con l'ufficio. È una questione di cumuli e di benefici che si potrebbero in alcuni casi verificare.

P A Z I E N Z A. Questa risposta è di maggior chiarimento e quindi possiamo ritirare l'emendamento 2. 3.

P R E S I D E N T E. Senatore Pistolese, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 7 ?

P I S T O L E S E. Signor Presidente, poichè il Governo sostanzialmente l'ha accettato come raccomandazione io lo ritiro, segnalando però l'opportunità di emanare delle circolari per eliminare le numerose vertenze pendenti dinanzi alle Commissioni.

P R E S I D E N T E. Passiamo agli emendamenti all'articolo 3. Se ne dia lettura.

P I N T O, *Segretario*:

Al primo comma, quarto rigo, sopprimere le parole: « o a norma del precedente articolo 2 ».

3. 3 ZUGNO, DE LUCA, ASSIRELLI, PATRINI, BALDINI, AZIMONTI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Ai fini dell'imposta di ricchezza mobile il reddito imponibile, per ciascun periodo di imposta, si determina aumentando l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente decreto, in proporzione all'incremento dei ricavi dichiarati ridotti del 25 per cento. Ove l'imponibile così calcolato per ciascun periodo sia inferiore all'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente decreto

aumentato del 10 per cento, si applicano le norme del primo comma ».

3. 1 PINNA, BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, DE FALCO, POERIO, FABBRINI

Al terzo comma sopprimere il periodo: « Rimane impregiudicata l'azione dell'Ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione ».

3. 4 DE SANCTIS, NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, LANFRÈ, PECORINO, MAJORANA, FILETTI

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Resta impregiudicata l'azione dell'Ufficio delle imposte per la rettifica o per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali o altre sopravvenienze imponibili ».

3. 2 PINNA, BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, DE FALCO, POERIO, FABBRINI

Z U G N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O. Signor Presidente, onorevole Ministro, ho già illustrato ieri nel mio intervento l'emendamento 3. 3. Questo emendamento mira ad eliminare sperequazioni molte volte veramente stridenti attraverso accertamenti induttivi. Siccome però qui l'onorevole Ministro ha dato alcune assicurazioni al riguardo e soprattutto perchè il provvedimento è urgente, io ritiro l'emendamento.

P I N N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N N A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 3. 1 da noi presentato, riguardante la determinazione dell'imponibile per l'imposta di ricchezza mobile, fa anzitutto riferimento all'ultimo imponibile, definito nei modi ordinari, in base ai ricavi dichiarati ridotti del 25 per cento; e ciò per l'ovvia considerazione che trattandosi di un condono non può non farsi riferimento specifico all'imposta di ricchezza mobile, a una sua riduzione che nella fattispecie vuole operare il tentativo di una sanatoria del contenzioso amministrativo. In secondo luogo, ove l'imponibile calcolato nel modo accennato, in base cioè ai ricavi dichiarati ridotti del 25 per cento, sia inferiore all'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del decreto aumentato del 10 per cento, l'emendamento chiede che si applichino le norme del primo comma dell'articolo 3. Queste specificazioni contenute nell'emendamento ci sembra siano utili ad acclarare meglio la sfera dell'applicazione del decreto e nel contempo a evitare noiosi ricorsi in assenza di norme chiare nel momento della loro applicazione. In tal modo, conseguentemente, eviteremo la lunga *via crucis* burocratica da parte del contribuente, che desideriamo evitare specie nel momento in cui, come è stato autorevolmente detto da altri colleghi, entriamo nella concreta applicazione della riforma tributaria. Ciò potrà contribuire ad evitare disagi, almeno ce lo auguriamo, e ad attutire in parte l'aspetto perennemente vessatorio dello Stato nei confronti dello stesso contribuente. Questi sono i motivi che ci hanno indotti a presentare l'emendamento 3. 1.

Credo che per illustrare l'emendamento 3. 2 non vi sia la necessità di una particolare trattazione essendo l'emendamento chiarissimo nel suo contenuto. Non si tratta, onorevoli colleghi, di lanciare i cani da guardia dell'erario contro i contribuenti, ma al contrario, avuto riguardo alla buona fede del cittadino, di consentire il regolare svolgersi dell'azione dell'ufficio delle imposte per ogni eventuale rettifica o per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali o di altre sopravvenienze all'imponibile. Ciò a nostro giudizio contribuirà a determinare un nuovo modo di atteggiarsi dello Stato nei confronti del cittadino: da un lato, cioè, mediante il condono cancella il contenzioso

amministrativo, dall'altro pone lo stesso cittadino di fronte alla sua coscienza di contribuente del consorzio civile. Per cui, ove le denunce non fossero corrispondenti alla reale situazione patrimoniale di reddito, di interesse e profitto, l'ufficio deve avere la facoltà di esperire gli opportuni accertamenti e deve essere quindi in grado di attuare tutte quelle formalità amministrative necessarie ad un più compiuto adempimento da parte del contribuente.

Ritengo pertanto utile ed opportuno l'emendamento e confido conseguentemente (anche se non con grandi speranze) nella sua approvazione da parte del Senato, anche nella considerazione che l'articolo 7 della legge 20 marzo 1965, n. 2268, allegato E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo stabilisce che, allorchè per gravi necessità pubbliche l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata e, in dipendenza di un giudizio, per la stessa ragione procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti. Per tali considerazioni ritengo che l'emendamento abbia fondamento giuridico convalidato e consolidato dalla stessa giurisprudenza corrente poichè pone le due parti in una condizione egualitaria, cioè è fatta salva per entrambi i soggetti, contribuente e Stato, la possibilità dell'accertamento sulle plusvalenze e della buona fede del dichiarante.

Questo mi pare di poter dire considerando il decreto non di natura assiomatica, nonostante i concetti espressi dal Ministro delle finanze onorevole Colombo sulle caratteristiche peculiari della transazione o della automaticità, ma come suscettibile di opportune modifiche non attraverso le circolari di cui si va parlando, ma attraverso una effettiva rettifica del testo in esame.

D E S A N C T I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* D E S A N C T I S. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, desidero rileggere il testo del periodo dell'articolo 3 che proponiamo di sopprimere con l'emendamento 3. 4 perchè mi pare che l'argomento sia di estrema importanza. Il periodo è il seguente: « Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione ». Giova sottolineare rapidamente cos'era successo nell'altro ramo del Parlamento a proposito di questa dizione. Il testo licenziato dal Governo diceva: « In mancanza di richiesta del contribuente rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi ». Questa parte è stata modificata dalla Camera dei deputati: infatti non si parla più della mancanza di richiesta del contribuente, ma il testo è quello che ho letto e del quale chiediamo la soppressione.

Abbiamo avuto la fortuna ed il privilegio di sentir segnalare il nostro argomento, così come è condensato nella richiesta di soppressione, nel corso della relazione. Infatti è stato detto da parte del collega relatore che mantenere il testo di questo periodo, così come esso è stato appunto emendato dalla Camera, significherebbe contraddire il principio generale dell'automatismo, che è stato invocato dallo stesso Governo come la ragione sostanziale del tipo di provvedimento cui si è voluto dare corso attraverso la normativa sottoposta al nostro esame. Se quindi rimanesse in piedi questo periodo del terzo comma dell'articolo 3 (alla stregua anche di quanto ho segnalato stamani, e cioè che i tributaristi occupandosi di questa materia hanno voluto esprimere precise preoccupazioni), si manterrebbe in piedi il sindacato da parte dell'ufficio, con quella serie di poteri discrezionali che sono — voglio ripeterlo — in aperta contraddizione con la normativa che invece si vuole porre in essere e con le finalità ripetutamente dichiarate e manifestate anche, da ultimo, da parte dell'onorevole Ministro nella sua replica di oggi pomeriggio. Ecco perchè sottoponiamo all'attenzione del Governo e dei colleghi questo emendamento. Tra l'altro, se, per come stanno andando le cose, ci si dovesse

limitare alla fine ad avere solo, del testo sottoposto all'esame di questa Assemblea, la soppressione di questo periodo, anche nei riguardi dell'altro ramo del Parlamento il lavoro di completamento, di perfezionamento dell'*iter* legislativo potrebbe essere estremamente agevole e semplice nell'ambito della fretta o della sollecitudine di cui più volte abbiamo discusso nel nostro odierno dibattito. Noi diciamo che il Governo, attraverso l'accettazione di questo nostro emendamento, manifesterebbe la volontà di confermare gli intendimenti ispiratori del provvedimento, cioè la *ratio legis* nella sua intierezza; altrimenti non so che cosa il Governo ci possa rispondere. Può darsi che ci risponda in altro modo, ma in maniera tranquillizzante, e ci riserviamo quindi di sentire la risposta dell'onorevole Sottosegretario per regolarci meglio. La nostra insistenza non è determinata dalla volontà di mandare le cose per le lunghe, ma dalla necessità di rinnovare la struttura normativa, che sia coerente con i princìpi ispiratori del decreto, che buona parte di quest'Assemblea ha dichiarato di voler accettare, e che sarebbero palesemente contraddetti dal mantenimento del periodo di cui chiediamo la soppressione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I, *relatore*. L'emendamento 3. 1 è indubbiamente suggestivo, senonchè l'automaticità sarebbe gravemente ferita perchè si entrerebbe in un sistema di valutazioni su accertamenti che non sono certi, perciò il relatore è contrario perchè tale emendamento è contrario allo spirito generale del decreto-legge.

Circa il 3. 4, pregherei i presentatori di ritirarlo stanti le dichiarazioni fatte dal relatore e dal Governo. Poichè questo problema è stato ampiamente discusso, sembra al relatore che siano sufficienti le assicurazioni che nella pratica applicazione l'Amministrazione si atterrà ai suggerimenti dati in Aula dal Senato; altrimenti sarei costretto a dichiararmi contrario.

Il 3. 2 avrebbe effetto aggravante, cioè scoraggerebbe molti contribuenti dall'avvalersi del provvedimento, frustrando in parte uno degli obiettivi del provvedimento stesso, tanto più che il problema delle plusvalenze è trattato all'articolo 4 sia per i soggetti tassati in base al bilancio, che devono continuare ad usare determinate avvertenze, sia per i soggetti non tassati in base al bilancio, per i quali è espressamente prevista l'esclusione alla lettera *a*) delle plusvalenze. Esprimo quindi parere contrario.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A C C H I A V E L L I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Brevissimamente, signor Presidente, per far rilevare che gli emendamenti 3. 1 e 3. 2 sono di carattere fiscale. Tuttavia il Governo non li può accogliere in quanto la proposta modifica di definire il reddito commisurandolo ai ricavi — mi riferisco particolarmente al 3. 2 — non offre criteri certi di valutazione ed è in contrasto col sistema di definizione basato sui redditi accertati, dichiarati o fissati dagli organi del contenzioso.

Pertanto saremmo in disarmonia con l'impostazione dell'articolo 2 al quale l'articolo 3 si ricollega e verrebbe meno quel principio di automaticità al quale ripetutamente abbiamo fatto riferimento. Desidero ancora far presente che, per quanto si riferisce alle plusvalenze, sia pure in un'altra norma della legge, il concetto indicato dal senatore Pinna è stato già introdotto.

Per quanto si riferisce all'emendamento 3. 4, ritengo che abbia ragione il relatore quando richiama l'attenzione del senatore De Sanctis sulla precedente discussione: la Commissione ha dato mandato al relatore di introdurre alcune considerazioni nella relazione medesima, il Ministro ha già risposto e credo che, se si dovesse arrivare alla votazione dell'emendamento 3. 4, non si arriverebbe allo scopo che era stato enunciato in Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, insiste per la votazione degli emendamenti 3. 1 e 3. 2 ?

P I N N A. Sì.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore De Sanctis, insiste per la votazione dell'emendamento 3. 4 ?

D E S A N C T I S. Ritiro l'emendamento 3. 4 dopo le assicurazioni del Governo, restando in stato di vigile attesa. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3. 2, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti all'articolo 4. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « 30 ottobre 1973 », *con le altre*: « 15 ottobre 1973 ».

4. 1 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

Al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: « secondo le disposizioni dei commi primo e quarto dell'articolo 3 » *inserire le altre*: « mediante l'aumento del 10 per cento dell'ultimo imponibile risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ».

4. 3 DE SANCTIS, NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, FILETTI, MAJORANA, LANFRÈ, PECORINO

Al secondo comma, alla fine del primo periodo, dopo le parole: « non comprese nella dichiarazione », *inserire le seguenti*: « ed altre sopravvenienze imponibili anche se comprese nella dichiarazione ».

4. 2 DE FALCO, BORSARI, MARANGONI, PINNA, POERIO, BORRACCINO, FABBRINI

P A Z I E N Z A. Ritiriamo l'emendamento 4. 1.

D E S A N C T I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* D E S A N C T I S . Signor Presidente, signor Ministro, l'emendamento 4. 3 è piuttosto importante e attiene agli enti tassabili in base al bilancio: sappiamo quali problemi nascono nella pratica attuazione di tutta una normativa tributaria per quanto attiene a questa particolare categoria di enti. Mi pare che il testo dell'emendamento sia sinceramente migliorativo del testo che è proposto oggi alla nostra attenzione. L'articolo 4 al secondo comma recita: « ...le imposte relative al detto periodo sono determinate secondo le disposizioni dei commi primo e quarto dell'articolo 3 », e noi aggiungiamo: « mediante l'aumento del 10 per cento dell'ultimo imponibile risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ». Mi pare che questo rientri nella sistematica generale che è stata adottata a proposito anche dei criteri dell'automatismo di cui ripetutamente abbiamo parlato mentre, come il Governo può considerare, a differenza di quello che avevamo detto a proposito del precedente articolo, lasciamo impregiudicata in questo caso l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali non comprese nella dichiarazione. Pertanto esiste un coordinamento armonico tra il pensiero che noi esprimiamo a proposito di questo emendamento e quello che avevamo detto prima ed è in relazione a queste considerazioni che insistiamo perchè l'emendamento sia accolto.

P I N N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N N A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 4. 2 da noi presentato concerne una nota aggiuntiva al secondo comma dell'articolo 4 riguardante altre sopravvivenze imponibili anche se comprese nella dichiarazione. Allarga, come già abbiamo avuto modo di dimostrare in occasione di altro emendamento avente quasi analoga connessione, la sfera d'azione dell'ufficio delle imposte preposto all'accertamento delle eventuali plusvalenze, nel senso che si dà ad esso la possibilità di indagine anche nelle eventuali sopravvenienze imponibili, anche se comprese nella stessa dichiarazione. Ciò soprattutto vale per coloro i quali abbiamo chiesto di definire a norma degli articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi di imposta e anche per coloro che desiderassero ottenere la determinazione di tutte le imposte relative al periodo precedente il 30 ottobre 1973. Sappiamo che questo non rappresenta il toccasana del contenzioso amministrativo specie per coloro i quali, per caparbia determinazione, nonostante gli accertamenti esperiti, per l'imposta accertata dal comune, dal comitato di controllo e dalla giunta provinciale amministrativa, continuano nella cosiddetta guerra della carta bollata.

Tuttavia l'emendamento, come abbiamo dianzi riferito, consente una vigilanza costante da parte dell'ufficio delle imposte che può e deve essere utilizzato dallo Stato anche in sede giudiziaria, come è stato già detto da qualche altro onorevole collega in riferimento sempre a quest'ultima possibilità; tutto ciò naturalmente in attesa che entri in funzione l'anagrafe tributaria alla quale, pur non attribuendo virtù miracolistiche, riconosciamo tuttavia un carattere di punto di riferimento costante e più preciso rispetto alla metodologia di accertamento adoperata nel recente passato.

Peraltro l'articolo 4 prevede inoltre che per i soggetti tassabili in base al bilancio (e sempre che venga ottemperato all'obbligo della dichiarazione e che detta dichiarazione sia presentata con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile risultante dal bilancio — cui si riferiva testè l'onorevole sottosegretario Macchiavelli — aumentato delle imposte e tasse indetraibili) le imposte relative al detto periodo sono determinate secondo le disposizioni dei commi primo e quarto dell'articolo 3. Restando impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento di eventuali plusvalenze non comprese nella dichiarazione, lo stesso ufficio delle imposte invece nulla può fare per le plusvalenze patrimoniali dichiarate. È agevolissimo supporre che possano sussistere plusvalenze patrimoniali anche se dichiarate in modo non veritiero.

Scopo dell'emendamento è quindi quello di dare all'ufficio delle imposte la possibilità di accertare le eventuali plusvalenze e sopravvenienze imponibili anche se le stesse sono comprese nella dichiarazione, poichè tali sopravvenienze imponibili anche se dichiarate sono suscettibili di accertamento e dovrebbero esserlo in ogni caso. Ciò vale per il principio che quanto dichiarato ad ogni titolo è suscettibile di accertamento.

Si afferma che questo emendamento se accolto scoraggerebbe la credibilità della dichiarazione veritiera, come è stato testè riferito anche dal relatore di maggioranza. Certo, in linea di principio, questo è vero; lo riconosciamo ampiamente. Ma il principio dell'accertamento è un cardine fondamentale del sistema impositivo italiano e anche di altre nazioni al quale non si può così *en passant* facilmente derogare.

Pertanto se, agli effetti del condono e per quanto forma oggetto dell'articolo 4, si vuole incoraggiare la dichiarazione veritiera, dichiarando in anticipo la piena credibilità, si presuppone che si sia raggiunto pienamente quel rapporto ideale di fiducia fra fisco e contribuente.

Questo è un dilemma che vorremmo ci venisse spiegato nel corso della trattazione anche di successivi emendamenti.

Ma, onorevoli colleghi, il secondo comma dell'articolo 4 si riferisce ai soggetti tassabili in base al bilancio. Di conseguenza si riferisce alla eventuale dichiarazione veritiera proveniente dalle risultanze del bilancio.

Non è questa l'occasione di parlare della veridicità dei bilanci delle società. Da molte parti, mi pare da vent'anni a questa parte, si indica la necessità, l'utilità e la convenienza della riforma delle società per azioni proprio per avere quella necessaria trasparenza che consenta di raccogliere i capitali, i risparmi e investirli e finalizzarli verso i capitali di rischio. Proprio per questo ancora non si è giunti ad una revisione totale delle società per azioni, cosa invece che sarebbe auspicabile se vogliamo raggiungere determinati traguardi anche legati alla programmazione.

Tutti affermiamo che talvolta i bilanci sono almeno due, quando non sono addirittura tre, di conseguenza non si comprende bene quale sia il fine stesso che la norma si propone. Si dice che il nostro emendamento scoraggerebbe un'eventuale dichiarazione veritiera. Può darsi, ma parimenti potrebbe consigliare il contribuente a minimizzare il dichiarato, sicuro dell'impunità. Ecco perchè non si può ammettere per principio che il dichiarato resti unilaterale senza possibilità di verifica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, apprezzo la preoccupazione del presentatori che è cautelativa nei confronti dell'Amministrazione. Devo tuttavia rilevare che l'emendamento è ultroneo dato che il richiamo all'articolo 3 prevede esplicitamente l'aumento del 10 per cento, una volta accertato l'imponibile.

Per quanto concerne il 4. 2, le società che devono presentare il bilancio sono legate, per il fatto stesso della presentazione, alla veridicità, per cui il fisco non si limita ad intervenire per plusvalenze non dichiarate, ma è di tutta evidenza che avendo il diritto-dovere di controllare il bilancio, qualora si trovasse di fronte a plusvalenze iscritte in bilancio per valori abnormi, le contesterebbe. Quindi anche questo mi sembra ultroneo. Esprimo parere contrario al primo e al secondo emendamento.

* M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Molto brevemente, anche perchè la risposta ai due emendamenti, anche se si tratta di argomenti diversi, è la stessa e l'ho già data allorquando mi sono intrattenuto sull'emendamento 3. 2. D'altra parte una modifica di questo genere, pur essendo di natura fiscale, se dovesse essere introdotta probabilmente sarebbe disincentivante nei confronti dei contribuenti, mentre lo scopo dell'amministrazione dello Stato e lo spirito del provvedimento tendono a definire il maggior numero di pendenze possibile, con le tutele che mi pare siano assicurate dal decreto medesimo. Quindi sono contrario agli emendamenti 4. 3 e 4. 2.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'emendamento 4. 3.

F I L E T T I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se mantengono l'emendamento 4. 2.

P I N N A . Lo manteniamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 5. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 31 ottobre 1973 », *con le altre*: « 16 ottobre 1973 », *e le parole*: « 30 ottobre 1973 », *con le parole*: « 15 ottobre 1973 ».

5. 1 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora i redditi citati siano inferiori a lire 5 milioni, l'accertamento è limitato al periodo di imposta al quale si riferisce la dichiarazione ».

5. 3 MARANGONI, BORSARI, BORRACCINO, DE FALCO, POERIO, PINNA, FABBRINI

Al quarto comma, sostituire le parole: « 31 ottobre 1973 », *con le altre*: « 16 ottobre 1973 ».

5. 2 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nessuna dichiarazione è dovuta dagli operai possessori di solo reddito da lavoro, dipendenti da aziende private. Non si dà corso ad accertamenti per l'anno 1973. Eventuali accertamenti per gli anni 1972 e precedenti sono nulli ».

5. 4 MARANGONI, BORSARI, DE FALCO, BORRACCINO, POERIO, PINNA, FABBRINI

P A Z I E N Z A . Ritiriamo gli emendamenti 5. 1 e 5. 2.

M A R A N G O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5. 3 e 5. 4. Con l'emendamento 5. 4, riguardante l'imposta complementare, intendiamo riflettere con molta chiarezza la nostra posizione più precisa, mentre con l'emendamento 5.3 sosteniamo in subordine una modifica mediatrice in modo da ammettere la possibilità di conciliazione delle diverse posizioni.

A questi emendamenti già in Commissione il Sottosegretario ha cercato di dare una certa interpretazione fornendo alcune assicurazioni, ma effettivamente la legge rimane quella che è anche se vi è stata una dimostrazione di buona volontà nell'interpretazione.

È per questo che la nostra richiesta, oltre che giustificata, direi, dal livello dei redditi dei lavoratori, trova conforto indubbiamente in una norma che nasce dalla circolare 800 del 1946, che ognuno di noi conosce bene, in virtù della quale l'amministrazione finanziaria non ha applicato la complementare ai salari degli operai dipendenti dalle aziende private o l'ha applicata in modo limitato, in pochi casi.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, a noi sembra assurdo che questo tributo, la imposta complementare, che cessa la sua vita con il 31 dicembre 1973 in quanto incorporata nell'imposta sul reddito delle persone fisiche che tutti gli operai, i lavoratori dipendenti pagheranno subito dal 1° gennaio 1974, mentre tutti gli altri contribuenti le pagheranno a consuntivo, venga fatta rivivere dall'amministrazione per i lavoratori dipendenti per un periodo futuro nel quale la stessa imposta complementare sparisce perchè viene assorbita.

La nostra proposta, pertanto, è quella di affermare per legge che l'imposta complementare non è dovuta dagli operai oppure, se accertamento vi dovrà essere, che esso sia fatto non come stabilito all'articolo 5 della legge che stiamo esaminando per un anno arretrato, ma per il solo anno al quale si riferisce. Per queste ragioni sosteniamo i nostri emendamenti e confidiamo nella loro approvazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Il relatore ritiene che gli emendamenti 5. 3 e 5. 4 siano troppo limitativi. Tra l'altro il problema dell'imposta complementare ha già trovato parziale accoglimento in questo provvedimento, per cui il relatore è contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è contrario agli emendamenti 5.3 e 5.4 e si permette innanzitutto di far presente al senatore Marangoni che, per quanto si riferisce ai lavoratori dipendenti, è già stata giustamente considerata la loro particolare posizione, tanto è vero che in sede di conversione è stato ridotto il periodo, per quanto si riferisce alla possibilità impositiva delle partite pregresse, da 3 a 2 anni.

Circa la questione di carattere più generale e cioè se gli operai debbano o non debbano pagare l'imposta complementare, a me pare che una circolare non può cambiare una legge anche se per un lungo periodo l'amministrazione ha tenuto un certo atteggiamento. Tuttavia vorrei ricordare, oltre all'interruzione che non voleva essere ineducata fatta stamane durante l'intervento del senatore Borsari, che proprio per coloro che hanno un reddito minore c'è un comma dell'articolo 10 nel quale si fa addirittura riferimento alla non iscrizione nei ruoli delle partite di imposta il cui ammontare complessivo non superi le 60.000 lire.

Quindi, confermando quanto ebbi già a dire in Commissione e quanto ancora questa mattina rilevavo durante l'intervento del senatore Borsari, pur comprendendo le finalità degli emendamenti 5.3 e 5.4, devo esprimere parere contrario, dando però quelle assicurazioni che gli onorevoli senatori già conoscono.

PRESIDENTE. Senatore Marangoni, mantiene gli emendamenti 5.3 e 5.4?

MARANGONI. Li mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 6.

PINTO, *Segretario*:

Al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: « Le controversie » *sopprimere le altre*: « di valutazione ».

6.1 BERGAMASCO

Sopprimere il secondo comma.

6.3 PATRINI, ASSIRELLI, BALDINI, DE LUCA, LA PENNA, SEGNANA, CASSARINO, MARTINELLI

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Le pendenze relative alla decadenza di agevolazioni tributarie per tardiva registrazione e concernenti atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, a richiesta del contribuente sono definite con pagamento di un'imposta pari alla metà della differenza fra quella risultante dalla liquidazione dell'imposta normale e quella riferibile alle agevolazioni decadute, senza applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi moratori ».

6.2 FILETTI, PAZIENZA, BACCHI

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ho detto ieri, si tratta più che altro di capire perchè, per quanto riguarda le imposte di successione e di donazione, si è usata l'espressione: « le controversie di valutazione », se poco prima a proposito delle tasse di registro ed ipotecarie si è parlato di contro-

versie pendenti. Se la diversa dizione risponde ad una intenzione, gradirei di conoscerla. Se si tratta di un fatto puramente casuale, spero che una interpretazione del Governo, un'interpretazione cioè che abbia valore di interpretazione autentica, possa chiarire il dubbio e in questo caso ritirerei l'emendamento 6. 1.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P A T R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A T R I N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per l'economia dei lavori di questa Assemblea, richiamo l'attenzione del Governo sulle argomentazioni da me svolte in Commissione finanze e tesoro in merito all'emendamento 6. 3 e al concetto di valore presunto, in riferimento sia all'applicazione delle imposte di registro che di successione e sulle conseguenze che avrebbe sull'applicazione dell'INVIM se tale valore fosse mantenuto dagli uffici competenti.

Confidando che il Governo dia disposizioni in materia agli uffici stessi, dichiaro di ritirare l'emendamento 6. 3.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Come ho rilevato in sede di discussione generale, l'abrogato articolo 110 del cessato regio decreto del 30 novembre 1923, n. 3269, prevedeva la perdita o la decadenza dal diritto alla esenzione o alla riduzione tributaria per il caso di ritardata registrazione di atti fruenti di tali agevolazioni e in conseguenza l'assoggettamento alle imposte normali.

La disposizione è stata fonte di numerose contestazioni amministrative e giudiziarie tuttora pendenti, che riguardano non soltanto privati cittadini, ma anche enti pubblici e per questi ultimi particolarmente in ordine alle modalità e al termine di registrazione di contratti di appalto, sui quali incide l'autorizzazione tutoria. Il decreto-legge sul condono non include i casi predetti, ma è di tutta evidenza che questi rientrano nella logica del sistema ed è legittimo pertanto stabilire — in tal senso è proposto l'emendamento 6. 2 — che le pendenze relative alle decadenze predette per atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, a richiesta del contribuente, siano definite mediante criteri automatici ed oggettivi con il pagamento di un'imposta pari alla metà della differenza tra quella risultante dalla liquidazione dell'imposta normale e quella riferibile all'agevolazione decaduta senza applicazione di soprattasse, pene pecuniarie e interessi moratori.

Ci sembra che l'emendamento trovi la sua fondatezza in ragioni di giustizia perequativa e pertanto, ponendo esso riparo ad una omissione ingiustificabile, riteniamo che meriti l'accoglimento dell'attenta Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 6. 1 non c'è dubbio che il testo scritto chiarisce che si tratta di controversie di valutazione e dicendo questo esclude controversie di diritto. Non vedo altra interpretazione e non so se il Governo può dare spiegazioni che possano soddisfare meglio le preoccupazioni del senatore

Bergamasco. Mi rimetto pertanto al Governo. Per quanto riguarda invece l'emendamento 6. 2 sembra che esso sia esterno alla sistematica del provvedimento, tutto sommato, per cui il relatore si dichiara contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Concordo con il relatore. Mi permetto di chiedere al senatore Bergamasco se non ritenga sufficiente la risposta che è già stata data più ampiamente in Commissione, per cui a me pare che l'emendamento 6. 1 potrebbe essere ritirato. Per quanto si riferisce all'emendamento 6. 2, il Governo esprime parere contrario per i motivi addotti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento 6. 1?

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, a me pare che la cosa non sia perfettamente chiara, perchè se si tratta di controversie di diritto esse evidentemente esulano dal provvedimento. In sostanza, si è voluta dire la stessa cosa per le imposte di registro e per le imposte di successione, o si sono volute dire cose diverse?

M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La stessa cosa.

B E R G A M A S C O . Ne prendo atto. Ritiro allora l'emendamento 6. 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte dei senatori De Sanctis e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « entro il 31 gennaio 1974 » *con le altre*: « entro il 28 febbraio 1974 ».

7. 1 DE SANCTIS, NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, FILETTI, MAJORANA, LANFRÈ, PECORINO

P A Z I E N Z A . Questo emendamento è ritirato.

P R E S I D E N T E . Passiamo agli emendamenti all'articolo 9. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Al primo comma sopprimere le parole:

« I competenti enti locali possono, con apposita delibera da adottare entro il 28 febbraio 1974, disporre che ». *Conseguentemente*:

al primo comma sostituire la parola: « siano », *con l'altra*: « sono »;

al primo comma sostituire le parole: « entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera », *con le altre*: « entro il 31 marzo 1974 »;

al secondo comma sopprimere le parole: « con la delibera di cui al precedente comma deve essere altresì disposto che »;

al secondo comma sostituire le parole: « entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa », *con le altre*: « entro il 31 marzo 1974 ».

9. 2 FILETTI, PAZIENZA, BACCHI

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « entro il 28 febbraio 1974 », *con le altre*: « 31 marzo 1974 ».

9. 1 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'articolo 9 della Costituzione conferisce solo al Parlamento il potere di delegare il Presidente della Repubblica a concedere amnistia ed indulto. Il principio esclude che tale potere possa essere demandato ad altri organismi. L'articolo 9 del decreto-legge n. 600 del 1973 e l'articolo 1 del disegno di legge per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari, intimamente correlati, invece, subordinano sostanzialmente il beneficio della amnistia alla necessaria delibera degli enti locali che disponga la definizione delle vertenze relative ad alcune imposte, tra le quali l'imposta comunale di famiglia e quella sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, secondo le disposizioni dei commi primo e terzo dell'articolo 2 e del comma primo dell'articolo 5 del decreto-legge dianzi citato. È di tutta evidenza il vizio di illegittimità costituzionale che inficia radicalmente le disposizioni sopra richiamate.

Peraltro il difetto di legittimità costituzionale emerge anche sotto il riflesso della disparità di trattamento tra i cittadini (articolo 3 della Costituzione) stante che il condono e in conseguenza l'amnistia dipendono da facoltà discrezionale commessa agli enti locali che di essa possono o meno avvalersi con vantaggio a favore di alcuni cittadini e danno di altri cittadini. Si appalesa pertanto necessario modificare radicalmente le disposizioni predette (e mi permetto al riguardo di richiamare la particolare attenzione degli onorevoli relatori e dell'onorevole Ministro) nel senso da noi suggerito e cioè di estendere i benefici del condono e dell'amnistia alle pendenze relative ad imposte di competenza di enti locali senza subordinarli a preventive delibere adottande dagli organi di governo di tali enti e solo previa domanda del contribuente.

Non posso, però, non dirmi assai spiacente che il relatore del disegno di legge n. 1403 e l'onorevole Colombo, sempre così attenti, puntuali e precisi, nelle loro repliche abbiano omesso qualsiasi riscontro ai rilievi di ordine costituzionale che con specifica ripercussione sul disegno di legge concernente l'amnistia ho avuto l'onore di fare in sede di discussione generale nei termini dianzi esposti, mentre l'altro relatore ha formulato soltanto una generica ed immotivata dichiarazione di inattendibilità avverso tutte le eccezioni di incostituzionalità da qualsiasi parte sottolineate.

Ritengo che si vorrà ora cortesemente rispondere aderendo o, ciò che gradirei parimenti, eventualmente controdeducendo in forma specifica. Confido però che in esito ai pareri favorevoli di uno dei relatori e del rappresentante del Governo il Senato voglia accettare l'emendamento in discussione onde non sia convalidata la soluzione predisposta negli strumenti legislativi al nostro esame che, violando apertamente due princìpi fondamentali della Carta costituzionale, dovrebbe indurre il Presidente della Repubblica a ripudiare, ai fini della concessione dell'amnistia, una delegazione proveniente sostanzialmente, per alcuni reati tributari, da enti a ciò non legittimati e non dalle Camere che in effetti verrebbero a delegare ad altri organismi (enti locali) poteri non delegabili.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 9. 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiarito che mi sembra si consenta sull'obiettivo generale, al relatore sembra che il testo che ci è pervenuto dalla Camera sia costituzionalmente corretto. Per quanto riguarda le osservazioni circa supposti disparati trattamenti nei confronti di cittadini di comuni diversi, il relatore conferma l'opinione, espressa in sede di relazione, che già oggi i cittadini di comuni diversi sono sottoposti a sistemi tributari diversi pur nel quadro della legge generale. L'articolo 9 garantisce questo quadro anche nel caso in esame, lasciando semplicemente la libertà, cioè rispettando l'autonomia delle amministrazioni respon-

i provvedimenti, che comunque, se applicati, dovrebbero essere attuati con omogeneità. Non si può quindi dar luogo al fatto che lo stesso cittadino, che era sottoposto ad un medesimo trattamento tributario in ordine ai tributi locali, possa, in funzione di questo provvedimento, avere trattamento difforme da un cittadino dello stesso comune. Ci può essere in ipotesi trattamento diverso tra comuni diversi in correlazione già all'attuale situazione, per cui il relatore si dichiara contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo non si sottrae all'invito del senatore Filetti e ritiene che i rilievi di incostituzionalità qui fatti non abbiano motivo d'essere. Non è che non siano sorte alcune perplessità e preoccupazioni; se ne è discusso ampiamente anche nell'altro ramo del Parlamento dove peraltro si è arrivati alla conclusione unanime che il provvedimento di concessione di amnistia in materia di reati finanziari dovesse essere integrato. Come ella sa infatti, senatore Filetti, inizialmente alcune voci non erano inserite nel provvedimento che poi è stato integrato proprio perchè vi sarebbero state delle discrepanze nel senso che si dava il cosiddetto provvedimento di agevolazione per la definizione delle pendenze in materia tributaria in tema di IVA e in tema di imposte locali e particolarmente per l'imposta di famiglia e contemporaneamente si negava, per i reati connessi a queste violazioni, il provvedimento di amnistia.

Perchè il Governo ritiene che non si possa porre un problema di costituzionalità? Perchè il Governo ha ritenuto che si dovesse fare salva l'autonomia dell'ente locale, con la limitazione che i comuni non potessero essere autorizzati, o non si sentissero autorizzati (così come si stava già verificando) a fare provvedimenti di amnistia o di condono. Quindi il consiglio comunale, che conosce la situazione locale per tributi che sono di sua specifica competenza, ha due strade: o consente con propria deliberazione al cittadino contribuente di avvalersi dei provvedimenti che il Parlamento ha adottato (e in questo caso il concetto di automaticità vale anche per i tributi locali), oppure ritiene per ragioni ambientali, conoscendo la situazione particolare dei propri amministrati, che non si debba fare luogo alla concessione di un provvedimento di questo genere, e in questo caso è il consiglio comunale che nella sua autonomia stabilirà la strada da scegliere.

Non mi pare quindi che vi sia una discriminazione nei confronti dei cittadini, ma una valutazione, che si lascia alle amministrazioni locali, di poter decidere per quanto si riferisce al provvedimento di raccordo e di agevolazione per i tributi locali; ne consegue la modifica per quanto si riferisce alla delega al Presidente della Repubblica. Del resto ci saremmo venuti a trovare in queste condizioni: che si faceva un provvedimento di condono per determinati tributi, come l'imposta sul valore aggiunto e come le imposte comunali, e contemporaneamente non si consentiva che venissero amnistiati i reati connessi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte del senatore Poerio e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. . . . .

« Sono esclusi dai benefici di cui agli articoli 2, 3 , 4 e 5 del presente decreto i soggetti tassabili in base a bilancio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del testo unico

29 gennaio 1958, n. 645, e coloro che ne abbiano fatto richiesta in base all'articolo 104 del testo unico suddetto per i quali risulti un ammontare di ricavi superiore a lire 5 miliardi da una delle dichiarazioni uniche prodotte negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973 ai fini dell'imposta sulla ricchezza mobile o a seguito di rettifica intervenuta con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 34 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, oppure a seguito di accertamento definitivo o decisione non impugnata o non impugnabile.

Dagli stessi benefici di cui al primo comma sono esclusi inoltre i soggetti tassabili in base a bilancio per i quali non esista un imponibile definito in periodo di imposta precedente all'anno 1970 o, pur essendovi, sia intervenuto, per i periodi successivi, accertamento non definito dal quale risulti un ammontare dei ricavi superiore a lire 6 miliardi.

In caso di omessa dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 del presente decreto sono esclusi dai benefici ivi previsti i soggetti per i quali, a seguito dell'accertamento da parte dell'ufficio imposte, risulti un ammontare dei ricavi superiore a lire 1 miliardo.

Le persone fisiche per le quali risulti da una delle dichiarazioni uniche prodotte negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973, anche a seguito di rettifica intervenuta con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 34 del testo unico già citato, o da accertamento definitivo o da decisione non opposta o non impugnabile, una liquidazione di imposta, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di ammontare superiore a lire 40 milioni o, ai fini dell'imposta complementare, di lire 15 milioni, sono escluse dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

In caso di omessa dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 del presente decreto, sono esclusi dai benefici ivi previsti i soggetti per i quali, a seguito dell'accertamento dell'ufficio, risulti una liquidazione di imposta di ammontare superiore a lire 10 milioni per l'imposta di ricchezza mobile e a lire 6 milioni per l'imposta complementare.

I benefici previsti dall'articolo 9 del presente decreto non si applicano ai contribuenti per i quali l'ammontare dell'imposta di famiglia, liquidata in uno degli anni compresi fra il 1970 e il 1973, sia stato superiore a lire 5 milioni, o che, in mancanza di tale liquidazione, abbiano avuto, per uno dei periodi indicati, un accertamento, anche non definitivo, per una imposta superiore a lire 10 milioni.

Non possono parimenti beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 del presente decreto i contribuenti che, alla data del 29 dicembre 1966, avevano ricorsi pendenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria o dei comuni di residenza e che, successivamente alla data suindicata, non hanno proceduto alla definizione di almeno una delle dichiarazioni che hanno presentato o dovevano presentare ai fini delle imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia ».

9. 0. 1 POERIO, BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, DE FALCO, PINNA, FABBRINI

P O E R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, perchè abbiamo voluto ripresentare anche al Senato l'articolo aggiuntivo che andrò ad illustrare? La spiegazione intendo darla attraverso una breve esposizione del contenuto dell'articolo e attraverso brevi considerazioni di carattere politico. Per quanto riguarda il primo punto, riteniamo che debbano essere esclusi dai benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto in discussione tutti quei soggetti tassabili in base a bilancio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645, e tutti coloro i quali ne abbiano fatta richiesta in base all'articolo 104 del testo unico suddetto, per i quali risulti un ammontare di ricavi superiore a 5 miliardi dalle dichiarazioni uniche che sono state prodotte dai soggetti stessi negli anni 1970, 1971,

1972 e 1973, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile o a seguito di eventuale rettifica intervenuta con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 34 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, oppure a seguito di un accertamento definitivo o decisione non impugnata o non impugnabile. Ecco la prima categoria.

Una seconda categoria che riteniamo non debba godere dei benefici di cui al primo comma devono essere i soggetti tassabili in base a bilancio per i quali non esista un imponibile definito in periodo di imposta precedente all'anno 1970 o, pur essendovi, sia intervenuto, per i periodi successivi, accertamento non definitivo dal quale risulti un ammontare di ricavi superiore a lire 6 miliardi.

Una terza categoria che riteniamo non debba godere di questi benefici è quella che viene in considerazione nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 del presente decreto, cioè i soggetti per i quali, a seguito dell'accertamento da parte dell'ufficio delle imposte, risulti un ammontare dei ricavi superiore a lire 1 miliardo. Ecco le tre categorie: 5 miliardi, 6 miliardi, 1 miliardo.

Le persone fisiche per le quali risulti da una delle dichiarazioni uniche prodotte negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973, anche a seguito di eventuale rettifica intervenuta con l'adesione dello stesso contribuente ai sensi dell'articolo 34 del testo unico già citato, o da accertamento definitivo o da decisione non opposta o non impugnabile, una liquidazione di imposta, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di ammontare superiore a lire 40 milioni o, ai fini dell'imposta complementare, di lire 15 milioni, sono escluse dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Qualora poi sia stata omessa la dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 del presente decreto, sono esclusi dai benefici ivi previsti i soggetti per i quali, a seguito dell'accertamento dell'ufficio, risulti una liquidazione di imposta di ammontare superiore a lire 10 milioni per l'imposta di ricchezza mobile e a lire 6 milioni per l'imposta complementare.

Riteniamo altresì che i benefici previsti dall'articolo 9 del presente decreto non si debbano applicare ai contribuenti per i quali l'ammontare dell'imposta di famiglia, liquidata in uno degli anni compresi tra il 1970 e il 1973, sia stato superiore a lire 5 milioni o che, in mancanza di tale liquidazione, abbiano avuto per uno dei periodi indicati un accertamento, anche non definitivo, per un'imposta superiore a lire 10 milioni.

Riteniamo ancora che non debbano ugualmente beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 del presente decreto i contribuenti che, alla data del 29 dicembre 1966, avevano ricorsi pendenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria o dei comuni di residenza e che, successivamente alla data indicata, non hanno proceduto alla definizione di almeno una delle dichiarazioni che hanno presentato o dovevano presentare ai fini delle imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia.

A noi pare che l'onorevole Ministro delle finanze e il Governo debbano prendere in considerazione le categorie che intendiamo escludere dai benefici. Con questo emendamento vogliamo porre un limite per quei redditi eccezionali prodotti non solo nel 1973 ma anche negli anni precedenti. E riteniamo che la discriminazione riguardi un numero di soggetti, persone giuridiche e persone fisiche, non grande. Da calcoli che abbiamo avuto a disposizione sappiamo che tale numero non supera le 10.000 unità. È appunto verso questi che l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto, pur smaltendo il notevole contenzioso che si è andato accumulando (credo che le pratiche siano tre o quattro milioni; il numero preciso ancora non ci è stato indicato)...

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono tre milioni e mezzo.

POERIO. Comunque è una cifra abbastanza ragguardevole nei confronti delle 10.000 unità di persone fisiche e giuridiche che intendiamo escludere dai benefici in di-

scussione. Dicevo che l'amministrazione avrebbe potuto nei confronti di questi procedere fino in fondo all'accertamento dell'effettiva consistenza dei redditi.

Perchè proponiamo questo? Perchè intendiamo stabilire un tetto di contribuenti che non debbono godere del condono e delle agevolazioni forfettarie? Anche per il fatto che potremmo avere delle sorprese sconcertanti nel senso che delle plusvalenze, delle quote di reddito già maturate ma non tassate potranno essere liberamente evidenziate senza che siano tassate. È quello che si potrebbe verificare per esempio per i redditi ciclici, nel settore dell'edilizia in modo particolare. Non voglio fare esempi specifici; ma sarebbe interessante prendere in considerazione alcune grosse *holdings* che oggi agiscono nel nostro paese e che hanno anche implicanze e rilevanze addirittura di carattere internazionale. Penso per esempio ai rapporti Gabetti-IFI, ai rapporti tra la Lodigiani e altre grandi imprese che agiscono sul territorio nazionale e anche a livello internazionale con i loro interventi. Supponiamo che nel settore dell'edilizia (caratterizzato ripeto da redditi ciclici) per esempio nell'anno di riferimento sia stato conseguito un reddito di 10 milioni e nell'anno successivo, proprio per la caratteristica del settore, si sia conseguito un reddito di 100 milioni. Le dichiarazioni saranno definite sulla base di un reddito di 10 milioni o sulla base di un reddito di 100 milioni? Ecco l'interrogativo che poniamo all'Assemblea; ci sembra un interrogativo interessante che il Ministro e il Governo dovrebbero prendere in seria considerazione.

Questi scompensi propri del condono generalizzato che si è voluto introdurre a nostro avviso rappresentano un grosso colpo di spugna che non può essere accettato soprattutto sul piano della coscienza a cui dianzi faceva riferimento il collega relatore quando invitava il senatore Segnana a ritirare la sua proposta. Vedremo come poi il collega De Ponti risolverà il problema di coscienza nei confronti delle categorie fisiche e giuridiche a cui mi sono riferito: da cattolico, si intende, e da cittadino probo e lineare.

Dicevo che questi scompensi propri del condono generalizzato non li possiamo accettare anche se il principio di andare verso l'automaticità nella definizione dei ricorsi pendenti per i periodi di annualità ancora da definire ci aveva trovato consenzienti e nell'altro ramo del Parlamento e in questo ramo del Parlamento come ancora stamani è stato dimostrato dal collega Borsari nel corso del suo intervento. Non può però trovarci consenzienti il fatto che, approfittando della generalizzazione, gli evasori di professione potranno avere da questo condono un ulteriore beneficio oltre a quelli di cui hanno già fruito nel corso di questi anni.

Per questi motivi abbiamo voluto presentare l'articolo aggiuntivo e chiediamo adeguata considerazione da parte del Ministro delle finanze e dei colleghi del Senato. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Il problema sollevato dall'emendamento 9. 0. 1 è quello delle fasce minori e maggiori ed ha trovato già nell'altro ramo del Parlamento e trova qui in Senato, sia in Commissione che in Aula, tutti pensosi. Il relatore tuttavia è costretto a fare subito una considerazione preclusiva: non è certo possibile escludere dai benefici previsti da una sanatoria, come giustamente è stato rilevato anche dall'onorevole Ministro, qual si voglia categoria di cittadini per problemi di censo. Certamente la questione verrebbe ripresentata poi a livello di Corte costituzionale.

P O E R I O . Ma che c'entra il censo con la ricchezza prodotta?

D E P O N T I , *relatore*. Mi scusi, sto esprimendo il mio parere, onorevole collega, come lei ha espresso il suo. Vediamo se nelle rispettive coscienze troviamo un modo di intenderci.

Peraltro già questo provvedimento, all'articolo 10, ha accolto in buona parte preoc-

cupazioni largamente diffuse, penalizzando le fasce superiori ai 40 milioni, per quanto riguarda la ricchezza mobile, cifra che non è molto lontana dai 5 miliardi previsti come limite di riferimento, ove si consideri che, al di là del miliardo-miliardo e mezzo di giro di affari, è invalso il sistema di presentare, nei bilanci delle grandi aziende, imponibili che si aggirano attorno al 2 per cento del giro di affari. Pertanto il relatore si dichiara contrario, per le ragioni brevissimamente ricordate qui e per tutte quelle già esposte in Commissione.

* MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è contrario all'emendamento 9. 0. 1 per due considerazioni. La prima si riferisce al fatto se debbano o no essere esclusi da un provvedimento come quello di cui discutiamo alcuni contribuenti o alcune categorie. Secondo il parere del Governo la esclusione dal provvedimento di una qualsiasi categoria o di un qualsiasi contribuente non avrebbe alcuna giustificazione e porrebbe anche dei problemi di carattere costituzionale proprio per la natura del decreto medesimo.

Peraltro ci si è posto il problema di due tetti, tant'è vero che nel testo originario, per quanto si riferisce al tetto massimo, c'era un riferimento alla liquidazione di imposta di ammontare superiore ai 50 milioni ed in questo caso l'imposta stessa sarebbe stata aumentata del 10 per cento.

Durante la discussione alla Camera, si è ritenuto di articolare in modo diverso il provvedimento che colpiva il tetto e si è introdotta la norma, che ricordava poc'anzi il senatore De Ponti, e che distingue tra l'imposta di ammontare superiore ai 5 milioni per la imposta di famiglia (e questo accedendo anche a delle considerazioni che venivano sostenute dai rappresentanti dei comuni, dai parlamentari di tutte le parti politiche), di 10 milioni per la complementare e 40 milioni per la ricchezza mobile. Si sono fatti riferimenti diversi data la natura diversa delle imposte. Infatti l'imposta di famiglia viene applicata con determinati criteri e determinati parametri, la complementare ha determinati parametri diversi da quelli dell'imposta di famiglia, anche se qualche volta vengono equiparate, il che non è esatto almeno da un punto di vista giuridico, ed i 40 milioni sono per i redditi di ricchezza mobile i quali hanno una loro filosofia diversa.

Ora, con il provvedimento così come è stato approvato dalla Camera dei deputati che cosa si è inteso fare? Non si fanno esclusioni, tutti i contribuenti sono in condizione di poter beneficiare del provvedimento, con due limitazioni: cioè i redditi minori, 20 più 20 più 20, complessivamente 60 mila lire di imposta, non vengono assolutamente esatti dallo Stato, mentre per i redditi superiori ai 5, ai 10, ai 40 milioni si applica una superimposizione praticamente del 10 per cento.

A questo modo a me pare che il provvedimento sia politicamente caratterizzante senza incorrere in quel rischio, che poi non è soltanto un rischio di carattere costituzionale che ha la sua importanza, ma anche di carattere discriminatorio, mentre trova un riscontro opposto, che quindi fa risaltare maggiormente la volontà politica del Governo del trattamento preferenziale nei confronti dei redditi minori.

Per questi motivi il Governo, avendo fatto una sua scelta e pur comprendendo ed apprezzando lo sforzo fatto dai senatori Poerio, Borsari e da altri senatori con l'emendamento 9. 0. 1, ritiene di esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 9. 0 1, presentato dal senatore Poerio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 10.

PINTO, *Segretario*:

Al terzo comma, dopo le parole: « non può eccedere le sei rate », *inserire le seguenti*:

« se le annnualità definite sono inferiori a quattro ».

10. 3 SEGNANA, PATRINI, BALDINI, ASSIRELLI, RICCI, MANENTE COMUNALE, TREU, DAL CANTON Maria Pia

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente decreto non sono dovute maggiorazioni di imposte per ritardata iscrizione al ruolo, nè interessi per il ritardato pagamento delle tasse e imposte indirette sugli affari ».

10. 2 MAROTTA

Al quarto comma, dopo le parole: « per ritardata iscrizione a ruolo », *inserire le seguenti*: « limitatamente ai periodi di imposta 1971 e 1972 ».

10. 1 BORRACCINO, BORSARI, PINNA, MARANGONI, DE FALCO, POERIO, FABBRINI

S E G N A N A . Dichiaro di ritirare lo emendamento 10. 3.

M A R O T T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R O T T A . Il 10. 2 è l'ultimo dei miei emendamenti e spero che la fortuna questa volta mi assista. Faccio perciò affidamento sull'equilibrio e sul senso di giustizia del Governo e dell'onorevole Macchiavelli perchè in particolare nella specie si verte in tema di interpretazione e non già di vero e proprio emendamento. Nel segnalare le perplessità di alcuni uffici finanziari ed in particolare degli uffici del registro atti civili del demanio, delle successioni, dell'IGE di Messina di fronte alle disposizioni del IV comma dell'articolo 10, ove si dispone che non sono dovute le maggiorazioni di imposta « per ritardata iscrizione al ruolo nè interessi per la ritardata riscossione delle tasse ed imposte indirette sugli affari », si precisa che a tal proposito gli uffici sopramenzionati, partendo dal presupposto che la legge che prevede il pagamento degli interessi li qualifica quali interessi di ritardato pagamento, sostengono che l'abbuono degli interessi previsti all'articolo 10 — « interessi per ritardata riscossione » — non riguardi gli interessi già maturati alla data in cui viene presentata la domanda per la definizione delle contestazioni esistenti — pertanto questi sono da riscuotere — ma riguardi invece gli interessi che verranno a maturarsi nel periodo di tempo tra la presentazione della domanda di definizione e la notifica della liquidazione dell'imposta prevista dal IV comma dell'articolo 6. Si vuol porre insomma una distinzione tra « interessi di ritardato pagamento » ed « interessi di ritardata riscossione ». La questione potrebbe essere secondo me superata se la frase « interessi di ritardata riscossione » venisse modificata o interpretata come « interessi di ritardato pagamento ». Non si tratta di una modifica, ma di una interpretazione. Basta in questo caso infatti avvertire gli uffici che si conformino a tale criterio logico e giuridico.

B O R R A C C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R R A C C I N O . Signor Presidente, mi richiamo alle considerazioni già svolte dal senatore Poerio. In sostanza il nostro emendamento 10. 1 tende a limitare la portata generalizzante del provvedimento, il quale provvedimento di condono o di definizione delle pendenze tributarie poteva benissimo incentrarsi su criteri sociali che avrebbero dovuto tenere presenti le condizioni economiche dei lavoratori e dei ceti economicamente deboli.

Invece la filosofia del provvedimento porta oggi ulteriori benefici a favore delle grandi categorie di evasori fiscali, a favore dei grossi redditi, a favore di coloro i quali giocano annualmente con il fisco per sottrarsi alle loro responsabilità. Ebbene, il condono o la

sistemazione delle pendenze tributarie avrebbe dovuto invece inserirsi in quella battaglia di carattere generale che abbiamo portato avanti per l'esenzione dei salari e dei redditi minimi da ogni imposizione fiscale. Nell'ambito di questo concetto quindi il condono fiscale avrebbe dovuto oggi tenere presenti le condizioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), dei lavoratori dei ceti medi della città e della campagna che oggi versano in gravi condizioni economiche essendo colpiti da una crisi di carattere generale.

Perciò da questo punto di vista il provvedimento del condono verso i lavoratori ed i ceti economicamente deboli avrebbe avuto una sua giustificazione piena. Sotto questo profilo il nostro Gruppo si era dichiarato disponibile a discutere un provvedimento di tale portata, che potesse in Parlamento trovare un'ampia convergenza intorno a questa impostazione. D'altra parte non è accettabile la tesi dell'incostituzionalità per un provvedimento del Parlamento che viene incontro a determinate categorie sociali del nostro paese in considerazione delle condizioni economiche nelle quali vengono a trovarsi queste stesse categorie.

In effetti il problema è un altro. C'era da parte della classe dirigente la volontà, nell'ambito dell'attuale sistema tributario arretrato, di far gravare sulle spalle dei lavoratori e dei ceti medi il 70 per cento del peso fiscale della imposizione indiretta e il 22 per cento della imposizione diretta e solo l'8 per cento sulle spalle dei ceti economicamente più forti (i grandi evasori, i grandi industriali, i grandi agrari del nostro paese). Con questo provvedimento non si è voluto nè più nè meno che portare avanti questa logica, così che ai benefici già riconosciuti con la legge di riforma tributaria a queste categorie economicamente più forti — laddove invece non si è voluto venire incontro alle esigenze dei lavoratori esentando i lavoratori dipendenti ed i ceti medi, come del resto avevano proposto anche i sindacati — si aggiungono questi altri.

Ecco quindi la ragione della nostra opposizione ad un provvedimento che ulteriormente agevola i grossi redditi del nostro paese. Avevamo detto che oggi su tre milioni e mezzo di pratiche arretrate quasi 3 milioni erano pratiche che potevano essere soggette al condono, e quindi potevano essere prese in considerazione e che per il restante, che rappresenta poi la grande entrata fiscale del nostro paese, si doveva andare fino in fondo perchè i benefici già ottenuti dalla legge tributaria, dalla vecchia e dalla nuova, sono già grandi benefici per questi evasori. Si era detto che il condono doveva rappresentare un mezzo — per lo meno questa è la dichiarazione del Governo — per permettere alle casse dello Stato di beneficiare di entrate notevoli. Ebbene, per portare avanti questo ragionamento fino all'esasperazione, non si è voluta eliminare la tassazione sulla 13ª per i pensionati del nostro paese e dall'altra parte poi si rinuncia ad entrate consistenti proprio per il meccanismo che si è voluto stabilire con questa legge del condono fiscale. È da questo punto di vista quindi che noi abbiamo portato avanti un'impostazione sulla base delle proposte che sono state illustrate dal senatore Poerio.

Per quanto riguarda specificatamente il nostro emendamento non è che un emendamento limitativo, nel senso che vuole limitare questi benefici a due soli anni, al 1971 e al 1972, e vuole limitare la portata dei benefici per le maggiorazioni di imposta per ritardata iscrizione al ruolo, che è del 6 per cento, ritardata iscrizione al ruolo avvenuta peraltro per colpa dei grossi redditi, i quali hanno giuocato con il fisco proprio nell'ambito di questa logica ed oggi vogliono beneficiare di un pagamento minimo delle imposte e della esenzione totale dal pagamento di ogni maggiorazione d'imposta, di tasse e soprattasse.

Non si è dunque voluto portare avanti un ragionamento di carattere sociale, ma si è voluta portare avanti ancora la logica di una legge fiscale, la vecchia e la nuova, la quale fa gravare sulle spalle dei lavoratori e dei ceti medi il peso della più forte entrata fiscale dello Stato italiano. La nostra opposizione quindi è soprattutto contro questa impostazione, che è ingiusta, irragionevole, non contro il provvedimento in se stesso, che in

un momento come questo e per determinate categorie del nostro paese era pienamente giustificato. Sono queste quindi le ragioni per le quali noi abbiamo condotto una battaglia per la esclusione dei grossi redditi e con l'emendamento 10. 1 intendiamo limitare i benefici, di cui vanno a godere i grossi possessori di redditi, solamente agli anni 1971 e 1972.

Teniamo presente d'altra parte che non si tratta di redditi derivanti da salari o da pensioni, ma di redditi che derivano da plusvalenze, dalla speculazione edilizia, per cui particolarmente negli ultimi anni i bilanci delle grandi società e le attività della speculazione edilizia hanno registrato grossi guadagni, lucri, profitti. Ora se oggi il peso economico dei ceti che hanno redditi ciclici o derivanti da plusvalenze o dalla speculazione edilizia è aumentato notevolmente, in quanto questi ceti speculando si sono sottratti ai loro doveri verso lo Stato, non comprendiamo perchè non si debbano non dico accogliere integralmente le nostre proposte per l'esclusione di questi evasori, ma perlomeno limitare i grossi benefici che si vogliono elargire a queste categorie di grandi speculatori.

Noi crediamo che il nostro emendamento possa procurare allo Stato italiano un'entrata notevole e pertanto invitiamo il Senato ad accoglierlo favorevolmente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. L'emendamento 10. 1, onorevoli colleghi, restringerebbe notevolmente l'area delle definizioni, pertanto sono contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 10. 2, siamo di fronte ad una garbata finezza che però mi pare non indispensabile. Pertanto pregherei il presentatore di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo innnanzitutto fa rilevare al senatore Marotta che non c'è nessuna questione pregiudiziale nei confronti dei suoi emendamenti, così come nei confronti degli emendamenti di tutte le altre parti politiche. Desidero inoltre tranquillizzarlo in quanto la modificazione che egli suggerisce è, a nostro giudizio, meramente formale, sostituendo nella corrispondente dizione del quarto comma del testo governativo al concetto di riscossione delle tasse quello di pagamento. È una questione estremamente sottile che in un primo momento era sfuggita alla nostra valutazione, tanto è vero che il problema della riscossione o del pagamento, a nostro giudizio, non avrebbe in alcun modo potuto infirmare la portata del testo. Tuttavia il senatore Marotta ha fatto presente che l'ufficio delle imposte di Messina, comportandosi in modo profondamente diverso da tutti gli altri uffici, non ha armonizzato il proprio atteggiamento alle direttive di carattere generale e interpreta il concetto di pagamento in modo diverso dal concetto di riscossione. Posso assicurare il senatore Marotta, dato che diamo alla sua proposta un carattere esclusivamente formale essendo d'accordo sul concetto e sul contenuto, che interverremo senz'altro nei confronti di quegli uffici che eventualmente si comportassero in modo difforme dalle direttive ministeriali.

M A R O T T A . La ringrazio e ritiro lo emendamento 10. 2.

M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Borraccino credo aver già risposto perchè si tratta di un problema di carattere generale. Concordo che l'emendamento non pone un problema di natura costituzionale: sarebbe disonesto da parte nostra non rilevarlo. Tuttavia per le ragioni esposte dal relatore esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 10. 1, presentato dal senatore Borraccino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dopo l'articolo 11 sono stati presentati due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ....

« Le pendenze relative a contestazioni concernenti la definitività di accertamenti tributari e di decisioni amministrative o giudiziarie sono definite secondo le disposizioni previste negli articoli precedenti se riguardino le imposte sopra disciplinate ».

11. 0. 1 FILETTI, PAZIENZA, BACCHI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ....

« Le soprattasse, le pene pecuniarie, gli interessi moratori e le altre sanzioni non penali si applicano alle successioni apertesi entro il 31 dicembre 1972 purchè la denuncia sia presentata non oltre il 28 febbraio 1974 ».

11. 0. 2 FILETTI, PAZIENZA, BACCHI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

F I L E T T I . Onorevole Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 11. 0. 1 e 11. 0. 2.

Circa il primo emendamento, nel corso della discussione generale ho evidenziato che non raramente il contribuente contesta e ricorre avverso determinazioni degli uffici finanziari che erroneamente ritengono definiti per silenzio o per tardività accertamenti o decisioni delle competenti commissioni tributarie, oppure dell'autorità giudiziaria. Frequentemente le lagnanze del contribuente risutano fondate e accolte in esito alle decisioni degli organi collegiali, amministrativi o giudiziari. Il decreto-legge sul condono non prevede i casi predetti, sicchè il contribuente non verrebbe a godere dei benefici di carattere amministrativo e del correlativo provvedimento di amnistia, anche se le ragioni da lui addotte siano riconosciute legittime. A tale omissione è necessario porre riparo e pertanto, nella speranza del suo accoglimento, si propone l'emendamento 11. 0. 1 che estende la definizione secondo le disposizioni previste nel decreto-legge *de quo* alle pendenze relative a contestazioni cencernenti la definitività di accertamenti tributari e di decisioni amministrative o giudiziarie, se e in quanto riguardino le imposte disciplinate dal decreto stesso.

Passo quindi ad illustrare l'emendamento 11. 0. 2. Il decreto-legge al nostro esame disciplina all'articolo 6 in ordine all'imposta di successione solo le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso e relative a successioni apertesi o donazioni pattuite anteriormente al 1 gennaio 1973; e per esse stabiliscono la riduzione del 60 per cento del valore presunto dall'ufficio, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie. Invece in caso di mancata notifica di avviso di accertamento di maggior valore, faculta il contribuente a richiedere la liquidazione dell'imposta sulla base del valore dichiarato aumentato del 20 per cento e senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie. Ciò però se e in quanto le predette successioni, così come altri atti formati entro il 31 dicembre 1972, siano stati registrati (per le successioni come è noto la registrazione avviene coevamente alla presentazione della denunzia) entro il 20 gennaio 1973.

La dizione adoperata dà luogo a perplessità perchè non è chiaro se l'abbuono delle sopratasse, delle pene pecuniarie e degli interessi moratori rifletta tutte le successioni apertesi entro il 31 dicembre 1972 e ancora non definite, comprese quelle per le quali non è stata tuttora presentata la prescritta denunzia. Non sembra che sussista alcun legittimo motivo per denegare i predetti benefici a queste ultime successioni; riteniamo anzi che la mancata concessione di essi non contribuisca all'instaurazione dell'auspicato clima di distensione e di collaborazione tra

fisco e contribuenti. Conseguentemente proponiamo l'emendamento 11. 0. 2 che serve ad estendere il condono o l'abbuono alle successioni apertesi entro il 31 dicembre 1972 purchè la relativa denunzia sia presentata non oltre il 28 febbraio 1974 in relazione ad altre decisioni in precedenza adottate dalla Assemblea.

In subordine, ad evitare disparità di interpretazione e di applicazione preghiamo il relatore, senatore De Ponti, e il rappresentante del Governo di chiarire che il riferimento alla registrazione entro il 20 gennaio 1973 riflette solo gli atti formati entro il 31 dicembre 1972, mentre non è ostativo alla concessione del condono alle successioni apertesi entro quest'ultima data indipendentemente dalla già avvenuta presentazione della denuncia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 11. 0. 2, sembra al relatore che esso sia ultroneo perchè o il contenzioso è finito in ogni suo aspetto e quindi è stata anche accertata la definitività di accertamenti tributari e la pendenza resta chiusa, oppure entra nella possibile applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'11. 0. 1, la Commissione è contraria.

* M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo fa proprie le argomentazioni del relatore e fa presente al senatore Filetti che il suo richiamo interpretativo si riferisce all'articolo 6 più che all'articolo 11, perchè è all'articolo 6 che si parla di successioni e si fa un esplicito riferimento alle successioni apertesi e agli atti formati entro il 31 dicembre 1972, purchè registrati entro il 20 gennaio 1973. Queste due date sono state messe in correlazione prima di tutto perchè si voleva andare incontro a delle situazioni anteriori al 31 dicembre 1972 in quanto col 1° gennaio 1973 entravano in vigore le nuove imposte; si è poi preso il 20 gennaio 1973 come seconda data di riferimento perchè, come è noto, i notai hanno tempo 20 giorni per presentare l'atto alla registrazione.

Di fronte a questa situazione, mi pare che la norma sia talmente chiara (forse non ho capito la norma interpretativa del senatore Filetti) da non aver bisogno di un particolare chiarimento.

F I L E T T I . Se permette, volevo specificare questo: per quanto concerne gli atti tra vivi, si registrano entro 20 giorni dalla loro compilazione; per quanto riguarda le denunce di successione, per la presentazione della denuncia possono decorrere quattro mesi dalla sua apertura.

Poichè all'articolo 6 sono indicati contemporaneamente successioni ed atti, vorrei sapere se si è voluto fare riferimento a tutte le successioni, anche se non è stata ancora presentata la denuncia, mentre per gli atti si sarebbe fatta limitazione solo a quelli già registrati entro il 20 gennaio 1973. Questo è il chiarimento che desidero avere perchè, mentre negli atti tra vivi il contribuente può ricorrere ad artifici, per le successioni no: la successione si verifica indipendentemente dalla volontà del contribuente e mi pare quindi che le successioni, anche se per esse non è stata presentata tuttora la denuncia, debbano godere del cosiddetto condono o abbuono.

Se l'interpretazione è in questo senso e se è condivisa dal Governo, ritirerò l'emendamento.

* M A C C H I A V E L L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le successioni, si fa riferimento a quelle apertesi entro il 31 dicembre 1972 e, non essendo stato detto niente al riguardo, si intende che la data del 20 gennaio 1973 ha riferimento agli atti formati entro il 31 dicembre.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste per la votazione degli emendamenti 11. 0. 1 e 11. 0. 2?

F I L E T T I . Ritiro l'emendamento 11. 0. 2, mentre insisto per la votazione dell'11. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 11. 0. 1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Seguono due articoli aggiuntivi presentati dal senatore Pazienza e da altri senatori. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. ....

« Chiunque nel quinquennio precedente la data di conversione in legge del presente decreto abbia riportato condanne penali superiori a un mese di reclusione o di arresto o a lire 200 mila di multa o ammenda, a seguito di sentenze passate in giudicato per violazione delle leggi tributarie, è escluso dalle agevolazioni previste dal presente decreto, e se ne abbia fruito ne decade.

Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i contribuenti di cui al comma precedente debbono dichiarare di non aver riportato condanne penali, per violazione delle leggi tributarie, a seguito di sentenze passate in giudicato nell'ultimo quinquennio precedente la data di conversione in legge del presente decreto.

In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente, oltre a decadere dalle agevolazioni di cui abbia fruito, è punito con l'arresto fino a dieci mesi ».

12. 0. 1 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

Dopo l'articolo 12, *inserire il seguente*:

Art. ...

« A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, i contribuenti i quali avessero già presentato domanda di definizione sulla base di norme del testo originario del decreto-legge modificate con la legge di conversione, hanno facoltà di recedere dalla domanda stessa, entro e non oltre il 31 marzo 1974. In mancanza di recesso, la domanda suddetta sarà soggetta a tutte le norme della presente legge ».

12. 0. 2 PAZIENZA, BACCHI, NENCIONI, MARIANI, BASADONNA, FILETTI, PISTOLESE, DE SANCTIS, LANFRÈ

D E S A N C T I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E S A N C T I S . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, illustro l'emendamento 12. 0. 1. Invochiamo un po' di pazienza e un momento di attenzione anche da parte del rappresentante del Governo perchè a noi sembra che questo emendamento 12. 0. 1 debba considerarsi qualificante dell'intero provvedimento. Ella sa perfettamente che sulla materia che è concentrata in questa nostra proposta si fermò, durante la discussione all'altro ramo del Parlamento, anche l'attenzione del Governo che era e credo nella sostanza sia favorevole ai princìpi che abbiamo voluto formulare in ordine alla necessità — riteniamo noi — che non siano premiati col beneficio del condono coloro che si siano resi evasori o violatori in sede penale di norme di carattere tributario, talchè la proposta che avanziamo è più precisa e completa rispetto alla formulazione dell'articolo originario che era stato chiamato nell'altro ramo del Parlamento articolo 12-*bis*. In esso infatti si precludeva genericamente, secondo quella prima formulazione, la possibilità di elargire il beneficio del condono tributario a coloro che avessero nel

quinquennio riportato comunque condanne penali a seguito di sentenze passate in giudicato per violazione delle leggi tributarie.

Fermiamoci un momento su questo concetto. È una questione di principio che vorremmo definire non reversibile, nel senso che una volta proposta alla nostra attenzione in sede legislativa debba essere considerata nel suo significato pregnante che è quello che in qualche modo poco fa accennavo; e potrei aggiungere che gli estremi della nostra battaglia su questo argomento si illustrano da soli attraverso la lettura dell'articolato così come da noi è proposto.

Quindi a questo riguardo attendiamo che da parte del relatore e soprattutto del Governo ci si dica definitivamente qual è il tipo di scelta politica che si intende fare perchè di una scelta politica si tratta a proposito di un argomento di questa natura.

Nell'articolo così come è proposto in questa sede abbiamo ritenuto però di considerare, in conformità a quanto anche stamane io stesso accennavo nel corso della discussione generale, che non possa essere precluso il beneficio del condono a coloro che abbiano riportato condanne penali ma per violazioni di leggi tributarie in misura particolarmente lieve. Facevo proprio stamane — l'onorevole Sottosegretario avrà la bontà di ricordarselo — l'esempio di coloro che vengono condannati dai tribunali per il mancato pagamento del canone radiotelevisivo. Quello è sicuramente un reato che si commette in violazione di una legge tributaria; ma non può apparire un reato preclusivo del beneficio di cui stiamo parlando.

Ecco perchè da parte nostra, nell'articolo così come lo proponiamo, abbiamo parlato di condanne penali riportate nel quinquennio che siano rispettivamente superiori a un mese di reclusione o di arresto, se si tratta di violazioni che comportino la pena detentiva, o a lire 200.000 di multa o di ammenda, se si tratta di violazioni che comportino la sanzione pecuniaria.

In questo quadro e nello spirito che abbiamo inteso illustrare insistiamo perchè l'articolo aggiuntivo 12. 0. 1 sia accolto e quindi sia inserito, così come da noi proposto, nell'articolato generale.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, l'emendamento 12. 0. 2 mira ad inserire nella legge una disposizione transitoria che potrebbe essere anche emanata dallo stesso Governo; in questo caso ritireremmo l'emendamento.

Il decreto-legge è sorto in una determinata veste in virtù della quale già alcuni contribuenti hanno presentato la domanda per godere dei benefici onde eliminare la pendenza tributaria. Strada facendo, attraverso l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, alcune norme sono state cambiate. Prospettiamo il caso di alcuni contribuenti che abbiano presentato la domanda di condono in virtù di una norma di legge che strada facendo si è invece modificata, talvolta in peggio rispetto alle previsioni che il contribuente faceva. Introducendo una disposizione transitoria, non facciamo altro che restituire al contribuente che abbia presentato la domanda di condono in virtù di una norma modificata la possibilità di scelta di usufruire o meno del condono medesimo. Abbiamo formulato questo articolo in maniera tale da dare al silenzio del contribuente il valore tacito di una accettazione del beneficio che con il decreto introduciamo.

La disposizione transitoria deve essere inserita nella legge, se vogliamo fare opera di giustizia, a meno che il Governo non ci dica che non esistono domande di condono già presentate dai contribuenti — e quindi le nostre preoccupazioni sono ultronee — oppure non ci dia idonei affidamenti, anche se non vedo come, perchè non basterebbe una circolare a supplire alle deficienze della legge, ad eliminare l'inconveniente che noi abbiamo qui sollevato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 12. 0. 1, il consenso

che ha avuto la proposta nell'altro ramo del Parlamento ed in fondo il consenso che ha avuto anche nella nostra Commissione confermano che la proposta stessa è certamente degna della massima considerazione. Tuttavia vi sono delle difficoltà pratiche, ed anche se la dizione di questo emendamento è stata corretta rispetto al testo presentato alla Camera le difficoltà pratiche sussistono, talchè, sia pure con rammarico, il relatore deve dichiararsi contrario all'emendamento 12. 0. 1.

Per quanto riguarda il 12. 0. 2, in linea di diritto il problema non è improponibile. È pur vero che trattandosi di due volontà potrebbe anche in pratica vedersi il caso dell'amministrazione che ignora la domanda presentata, ma ci si chiede come possa facilmente avvenire che l'amministrazione dello Stato non tenga conto di una domanda che dal decreto è stata definita irrevocabile. Mi sembra che si possa impegnare il Governo ad esaminare nei fatti questo problema. Se infatti non fossero state presentate domande, allora l'emendamento è ultroneo, altrimenti veda il Governo come sia meglio risolvere questo problema, a giudizio del relatore non inserendolo questa sera stessa in occasione dell'approvazione, così mi auguro, del provvedimento, ma se necessario ritornando davanti al Parlamento con un eventuale provvedimento correttivo. In questo modo non si fermerebbe l'*iter* di questo decreto che è tanto atteso. Pertanto sono contrario anche all'emendamento 12. 0. 2.

* MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, già è stato fatto presente in sede di Commissione come il problema di coloro che avevano delle pendenze o delle sentenze passate in giudicato si era posto, ma poi si è ritenuto di non intervenire, in considerazione del fatto che gli emendamenti al riguardo proposti imponevano la presentazione da parte del contribuente di un certificato penale attestante la sua situazione giudiziaria, il che avrebbe aggravato gli uffici giudiziari e gli uffici fiscali.

Ora, l'emendamento 12. 0. 1 è indubbiamente diverso in quanto fa carico a colui che presenta la domanda di dichiarare, pena una sanzione fino a dieci mesi di arresto, di non avere procedimenti penali conclusi a carico. A questo riguardo desidero far presente che già nel codice penale sono previste disposizioni circa le dichiarazioni false. Basti pensare alla dichiarazione delle proprie generalità: quando, interrogato dal magistrato, l'imputato dichiara di non aver precedenti penali e poi risulta che ne ha, si apre tutta una casistica, sulla quale non mi soffermo; molte volte può accadere che uno dichiari in perfetta buona fede di non avere dei precedenti penali mentre poi risulta che magari è stato condannato in contumacia o è stato condannato, come accadrebbe in questa fattispecie, magari con dei provvedimenti che gli sono sfuggiti o ai quali non ha dato importanza. Del resto si tratterebbe sempre della povera gente in quanto i grandi evasori evidentemente si sanno tutelare egregiamente. Probabilmente incapperebbe nelle maglie di un provvedimento di questo genere il piccolo pescatore o il piccolo contribuente che possono essersi lasciati scappare una mancata opposizione ad un decreto penale senza rendersi conto della gravità del provvedimento. Quindi esprimiamo parere negativo all'emendamento 12. 0. 1.

Per quanto si riferisce all'emendamento 12. 0. 2, il Governo è contrario perchè contrasta con il primo comma dell'articolo 10, il quale stabilisce in modo chiaro che la domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è irrevocabile.

Ma oltre che per questo motivo il Governo è contrario perchè questo emendamento sarebbe in contrasto con le finalità del provvedimento che sono intese ad evitare le contestazioni. Tuttavia, proprio in relazione agli argomenti presentati dal senatore Pazienza e all'invito rivolto dal relatore, fermo restando che il Governo esprime la propria opinione contraria, il Governo stesso si riserva di esaminare questa problematica, che evidentemente non potrà essere risolta attraverso una circolare, perchè questo certamente non lo potrà fare. Comunque, tenendo in considerazione quello che è stato qui detto, se vi saranno dei casi particolari il Governo adotterà le misure necessarie.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Per quanto riguarda l'emendamento 12. 0. 2, poichè nemmeno noi abbiamo conoscenza esatta della casistica (e la norma per avventura potrebbe non interessare alcun contribuente perchè non sappiamo quanti contribuenti abbiano presentato la domanda), e quindi essa va vagliata sicuramente alla luce dell'esperienza, prendiamo atto della predisposizione del Governo ad esaminare il problema in relazione alla gravità che esso presenterà nella realtà e quindi ritiriamo l'emendamento 12. 0. 2.

Per quanto invece riguarda il 12. 0. 1, nel premettere che questo mio intervento equivale alla dichiarazione di voto (quindi prego i colleghi di avere la bontà di ascoltarmi anche perchè rinunciamo alla dichiarazione di voto finale sul provvedimento intendendo qui dichiarare che siamo favorevoli al provvedimento stesso per le ragioni già lungamente enunciate da tutti gli oratori del mio Gruppo che sono intervenuti), faccio presente che si tratta veramente di una norma qualificante, come vi ha detto il collega De Sanctis che ha illustrato l'emendamento. A questo punto dobbiamo parlarci da uomini e dobbiamo agire da persone responsabili, caro signor Ministro. Dell'emendamento ci ha fatto la cronistoria nuda e secca il Sottosegretario: nell'altro ramo del Parlamento esso era stato approvato dalla Commissione e recepito dal Governo; arrivato in Aula, inspiegabilmente, su suggerimento del Governo, non è stato accettato. Il Ministro cortesemente ci disse ieri che il Governo era mosso dalla preoccupazione — abbiamo anche ironizzato su questa preoccupazione del Governo, respingendo le argomentazioni di chi sussurrava che più che di preoccupazioni si trattava di spinte di grossi personaggi, di grossi evasori notoriamente vicini alle parti politiche che compongono questa maggioranza — che il contribuente potesse essere oberato dal costo e dalla difficoltà dell'acquisizione di un certificato penale atteso il carico di numerosi uffici giudiziari, taluni dei quali non sono in condizioni, se non dopo mesi, di dare il certificato penale.

Abbiamo contestato in linea di merito questa affermazione, che non può valere per le linee generali quando è affidata soltanto ad una casistica estremamente marginale. Comunque abbiamo variato la norma — ed il Sottosegretario nella sua cortesia ce ne ha dato atto, perchè ne abbiamo anche parlato lungamente in Commissione — non richiedendo più il certificato penale, ma, alla luce delle legislazioni più moderne, una dichiarazione sostitutiva con la quale il contribuente dichiara che non ha subìto condanne penali per reati finanziari. Ora, non ci venga a parlare il Sottosegretario della povera gente e dei decreti penali: abbiamo troppa stima della sua cultura per ritenere che veramente dica la verità quando parla in questa maniera. Basterebbe che avesse letto — e lo ha fatto sicuramente — il nostro emendamento per comprendere come, avendo noi esentato da questo effetto le piccole condanne inferiori a lire 200.000, il problema del decreto penale non si pone più. Quindi la carità del Governo è carità pelosa, perchè la modifica da noi suggerita è diretta proprio a tutelare il piccolo contribuente che non è minimamente minacciato dalla norma, migliorata proprio per escludere che contro di esso si infierisca, mentre non tutela i grossi speculatori, gli evasori, i vampiri della società. Allora, cari colleghi, qui è inutile che andiamo nelle piazze a lavare le proprie coscienze ciascuno nei propri comizi dicendo: « Lotta all'evasore; l'evasore è un criminale; l'evasore va punito; la riforma tributaria intende costringere l'evasore nel ghetto della inciviltà », quando poi in Parlamento, nel momento in cui andiamo ad approvare agevolazioni per le definizioni tributarie, non escludiamo il grosso evasore, cioè colui che spudoratamente non ha pagato. Ho detto ieri in un'Aula quasi deserta — e per questo mi permetto di ripeterlo per i colleghi che non l'hanno sentito — che mi riferisco ai grossi personaggi, ai grossi artisti di cui potrei fare anche i nomi, i quali sicuramente non sono vicini alla nostra parte politica, ma sono vicini a parti

politiche ben precise di cui pure potrei fare i nomi e delle quali mi limito a dire che fanno parte di questo Governo. Si tratta di produttori, di artisti cinematografici — mi sto avvicinando ancora di più a quanto tutti sapete — che per due rate di seguito non pagano il carico fiscale di cui invece il professionista, l'artigiano, il lavoratore subordinato si fa carico in vantaggio di una collettività alla quale il meschino, il traditore, il vampiro si sottrae.

E noi che siamo un Parlamento democratico, che abbiamo ripetutamente conclamato i princìpi della riforma tributaria, noi che da questi banchi abbiamo aderito a queste norme perchè le abbiamo ritenute, nella loro imperfezione, un contributo al sorgere di un nuovo clima tra contribuente e fisco, vi chiediamo come possiamo essere credibili tutti noi, il Parlamento nel suo insieme, se ancora consentiamo che il grosso evasore la faccia franca, se ancora consentiamo che magari rida delle istituzioni democratiche offrendo di sè esempio deplorevole, scempio a tutti gli altri contribuenti. Io mi scuso di questo breve intervento, ma intendevo richiamare la vostra attenzione, restando estremamente sensibile alla maniera in cui ciascun Gruppo, pronto a cianciare nelle piazze o a scrivere sui giornali di lotte all'evasore, si comporterà su questo emendamento, veramente qualificante l'intero disegno di legge. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 12. 0. 1 del senatore Pazienza e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Poichè i sei senatori iscritti a parlare per dichiarazione di voto hanno rinunciato a prendere la parola, metto ai voti il disegno di legge n. 1402 nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Di conseguenza è da considerarsi assorbito il disegno di legge n. 558.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni » (1353-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Samonà. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Arnone. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Majorana. Ne ha facoltà.

* M A J O R A N A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo, non soltanto perchè è circoscritto alla modifica che la Camera dei deputati ha apportato alla conversione in legge del decreto nel testo approvato dal Senato pochi giorni or sono, ma anche perchè l'argomento è stato così ampiamente dibattuto quando si è trattato della conversione stessa che ci sarebbe poco da aggiungere. Comunque la Camera dei deputati ha apportato una sola modifica: ha aumentato di 11 miliardi e 200 milioni, se ben ricordo, lo stanziamento previsto per riparare i danni della mareggiata di Palermo.

Noi riteniamo che la Camera abbia fatto benissimo ad operare questo aumento perchè i danni apportati dalla mareggiata al porto di Palermo ed alle sue strutture — è inutile tornare a ripeterlo — sono tali che non potranno essere riparati completamente neppure con uno stanziamento così aumentato. D'altra parte ricordiamo che l'importanza della funzionalità del porto di Palermo è notevolissima anche in rapporto alla produttività ed alla situazione economica siciliana. Quindi le somme che si intende spendere per ripristinare le condizioni di agibilità del porto di Palermo non si devono considerare come spese inutili o voluttuarie o come spese contrastanti con l'attuale clima di austerità, ma si devono considerare come spese che, rendendo possibile al porto di Palermo riprendere la sua grande attività, produrranno a loro volta altra ricchezza.

Mi sarei augurato che il relatore ed il Governo accettassero con maggiore comprensione il testo della Camera. Poichè non l'hanno fatto, vorrei chiedere in base a quali calcoli il Governo ritiene che i 39 miliardi siano sufficienti e che questa aggiunta sarebbe un inutile sperpero di denaro. Evidentemente ci dovrebbe essere un piano dei lavori; e allora il Governo ce lo dovrebbe dire. Comunque, non volendo dilungarmi oltre su un argomento che è circoscritto, esprimo la speranza che venga confermato il testo della Camera; altrimenti la responsabilità ricadrà sul Governo e sui partiti di maggioranza che, non comprendendo assolutamente l'uso che si deve fare del denaro, cioè la distinzione tra spese voluttuarie e superflue e spese produttive, aggraveranno la crisi della Sicilia. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Premoli. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Piscitello. Ne ha facoltà.

P I S C I T E L L O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il giudizio politico su questo provvedimento è stato già chiaramente espresso da parte comunista sia in questo ramo del Parlamento sia alla Camera dei deputati. La nostra posizione è stata, secondo noi, obiettiva e responsabile, per nulla artificiosa e tanto meno demagogica. Questo teniamo a precisare affinchè non insorgano equivoci sul nostro atteggiamento.

Già nella discussione che abbiamo avuto in quest'Aula in sede di primo esame di questo provvedimento io stesso, intervenendo a nome del mio Gruppo, pur esprimendo qualche perplessità sull'ammontare della somma complessivamente prevista nel decreto-legge per interventi nel porto di Palermo, distrutto dal fortunale di fine ottobre, ponevo particolarmente l'accento sull'esigenza di far presto e bene per ripristinare il più rapidamente possibile le condizioni di agibilità di quel porto che rappresenta, come è stato detto e ripetuto in questi giorni, se non proprio l'unica, certamente la fonte principale di lavoro e di attività economica in una città socialmente assai disgregata, con una disoccupazione endemica aggravatasi negli ultimi anni con il fenomeno dell'inurbamento e con la fuga dalle campagne, appesantita da uno sviluppo elefantiaco della burocrazia, dissestata dalla speculazione edilizia, funestata infine — occorre ripeterlo — dalla mafia e intristita da cricche di potere, spesso incapaci e corrotte. Non avevamo presentato alcun emendamento che maggiorasse la spesa prevista, in quest'Aula, in questo ramo del Parlamento, perchè a quella data non avevamo elementi certi e documentati di valutazione circa la somma realmente occorrente per ricostruire e nel contempo rendere funzionale e moderno il porto di Palermo. Il provvedimento era stato sostanzialmente approvato nel testo governativo anche con il nostro voto favorevole.

Alla Camera il provvedimento ha subìto invece una modifica in seguito all'approvazione di un emendamento all'articolo 2 del decreto-legge, presentato da parlamentari della mia parte politica. Tale emendamento ha maggiorato la spesa prevista in lire 36,5 miliardi, elevandola a lire 47,7 miliardi, con un incremento di spesa di 11 miliardi. Ora il Governo e la maggioranza intenderebbero contestare questa modifica e ripristinare il

testo originario del decreto-legge per quanto riguarda la spesa. Per noi si tratta di un grave fatto politico, ma solo politico. Puro espediente infatti giudichiamo ogni richiamo strumentale al parere della 5ª Commissione (bilancio), non trattandosi di spesa da imputare direttamente al bilancio dello Stato, ma da reperire facendo ricorso al credito, al mercato finanziario.

Questo parere non è, a nostro modesto avviso, nè in Commissione nè in Aula in nessun modo ostativo; pertanto confermiamo la posizione adottata dal nostro Gruppo alla Camera e in questo senso insistiamo perchè venga sostenuto il testo della Camera.

Per tornare al parere della 5ª Commissione, una sola osservazione potrebbe in qualche modo sembrare legittima, ma anche questa ci sembra di valore, di significato puramente formale. L'osservazione si riferisce al fatto che, pur essendo stata maggiorata dalla Camera la somma di 36,5 miliardi prevista dall'articolo 2 del decreto-legge, all'articolo 4 invece non è stata modificata la somma finale prevista dal decreto medesimo, che è rimasta di 39 miliardi.

Molto modestamente pensiamo che, essendo stata chiaramente espressa la volontà della Camera di maggiorare la spesa, di conseguenza debba venire automaticamente maggiorata la spesa complessiva prevista, fermo rimanendo il meccanismo di finanziamento, il tutto, a parer nostro, da regolare semmai in sede di coordinamento; questo almeno — ripetiamo — è il nostro modesto giudizio. Ma il problema è politico e resta politico. Perchè dunque è stato presentato alla Camera dal Gruppo comunista l'emendamento ora contestato? Hanno forse i nostri compagni deputati giocato al rialzo? Hanno voluto assumere un atteggiamento demagogico? Nulla di tutto ciò, onorevoli colleghi; la nostra posizione vuole sempre essere responsabile e costruttiva e quando incalziamo il Governo con una critica ferma, rigorosa, non lo facciamo certo per il piacere di creargli difficoltà, ma perchè guardiamo al paese, ai suoi problemi, ai suoi interessi cui intendiamo sempre ispirare la nostra azione politica.

Così anche per il porto di Palermo, che non affrontiamo solo come problema di una città, di un capoluogo di regione, di per sè molto importante, ma come un problema, anche questo, meridionale e perciò nazionale. La ragione dell'emendamento del nostro Gruppo alla Camera è più che fondata e concreta: essa non si ispira a motivazioni soggettive, ma si richiama responsabilmente alle valutazioni effettuate dall'ente autonomo del porto di Palermo, un ente pubblico certo non influenzato dalla nostra presenza politica. L'ente del porto di Palermo, dopo una prima valutazione necessariamente approssimativa, provvisoria e parziale — cui si è ancorato il decreto-legge, si è ancorato il provvedimento governativo — ne ha fatta un'altra più attenta e più accurata, di cui ci è pervenuta esatta informazione solo mentre il provvedimento era all'esame della Camera.

Il Governo, che in precedenza aveva dichiarato di volersi attenere alle analisi compiute dall'ente porto per la valutazione dei danni e della spesa occorrente per la loro riparazione e per la ricostruzione e l'ampliamento del porto di Palermo, in conformità — è detto — al nuovo piano regolatore, stranamente, in seguito, ora, rifiuta la nuova valutazione fatta dallo stesso ente ed approvata — fatto che ci sembra giusto e doveroso sottolineare in questa sede — dallo stesso ufficio speciale del genio civile per le opere marittime di Palermo che, come tutti sanno, è un organo decentrato, periferico del Ministero dei lavori pubblici, che invece contesta questa nuova valutazione e questa spesa.

Quello che ci sorprende e ci preoccupa è il fatto che il sottosegretario onorevole Scarlato nell'8ª Commissione abbia letto un giudizio dell'onorevole ministro Lauricella che giudica la maggiorazione di 11 miliardi, contenuta nella nuova valutazione, congiunta, del genio civile opere marittime e dell'ente porto di Palermo, superflua ed « ultronea » (mi pare sia stato questo il termine usato per giudicare tale maggiorazione).

Ci troviamo in presenza di un caso che giudichiamo grave, molto grave: perchè questa nuova valutazione dell'ente porto e dell'ufficio speciale del genio civile per le opere marittime di Palermo? Si tratta di incapacità professionale? Si tratta di furbizia o di co-

s'altro? Quale interesse avrebbero questi organismi pubblici preposti a funzioni e a compiti specifici? Non pensano certo di creare imbarazzo e difficoltà al Governo. Si tratta perciò di un fatto veramente grave e che ci appare inesplicabile; si tratta di una posizione politica, noi ribadiamo, che giudichiamo grave e sbagliata. Il Governo e la maggioranza non vogliono accogliere il nuovo testo approvato dalla Camera. Questo dimostra una preoccupante chiusura, un'insensibilità rispetto ad una positiva e produttiva dialettica parlamentare; questo non può essere un metodo produttivo di positivi effetti nei rapporti tra maggioranza ed opposizione. Si dimostra un pericoloso fastidio per certi risultati quando questi siano in qualche modo diversi da quelli previsti.

Onorevole Sottosegretario, ho l'elenco dettagliato delle opere necessarie, elenco specificato in ogni voce e con la somma occorrente per ciascuna opera elencata. Ora non si discute certo la spesa di 2 miliardi e 500 milioni previsti per le prime e più urgenti opere di intervento; si discute invece e si vuole correggere la prima valutazione fatta, provvisoria, incompleta e parziale. Secondo questo elenco, che non leggo certamente in ogni voce per non tediare i colleghi, e che comunque è a conoscenza del Governo e di altri parlamentari siciliani, la somma di 36,5 miliardi va a coprire solo le seguenti opere: primo, ricostruzione della diga foranea per 11 miliardi di lire; secondo, banchinamento interno della diga per 6 miliardi di lire; terzo, completamento della diga foranea secondo il piano regolatore per 16 miliardi e 800 milioni, più altre piccole spese per 200 milioni, per un totale quindi di 36 miliardi.

Nella vecchia valutazione non erano comprese altre opere necessarie ed essenziali; ne voglio citare solo alcune: per esempio, ricostruzione della testata del molo Vittorio Veneto (900 milioni); banchina Crispi (350 milioni); ripristino dell'impianto idraulico ed elettrico (325 milioni); molo Nord (500 milioni); rettifica della testata del molo trapezoidale e banchine (2 miliardi e 500 milioni); ripristino dei fondali del porto nel suo complesso (1 miliardo); riparazione del molo Martello (2 miliardi e 750 milioni); e si potrebbe continuare. Sono opere elencate, che portano a quella cifra cui si è ispirato appunto l'emendamento dei nostri compagni deputati alla Camera.

Ora, se questa, come noi crediamo, è la realtà, come si fa a considerare « ultronea » la richiesta maggiorazione di 11 miliardi? Abbiamo detto che noi giudichiamo il diniego del Governo politicamente assai grave non solo per la somma che viene meno alle necessità per la ricostruzione e lo sviluppo del porto di Palermo, ma soprattutto perchè ancora una volta si dice no in malo modo, in modo a nostro avviso non corretto; si dice no ad una città meridionale e lo si dice, ripetiamo, in malo modo. Si dà ad intendere che con il Mezzogiorno, con le città, con le popolazioni meridionali bisogna sapersi destreggiare, sapersi guardare dalla loro furbizia, forse anche dalla loro discutibile correttezza, comunque dalla loro petulanza di mendicanti, di accattoni, che vogliono profittare, vogliono trarre vantaggio dalle loro sciagure.

Questo più o meno è stato affermato in certi ambienti (certamente non in quelli più sensibili e democratici) in altre occasioni, per le frane, i territori, le alluvioni e anche per il colera. Così in sostanza più o meno si va affermando e si vuole dare ad intendere anche per il fortunale che ha distrutto il molo di Palermo.

Questo modo di fare noi lo giudichiamo sbagliato ed offensivo. Ci duole davvero che un ministro siciliano, che ha la nostra personale stima, obiettivamente, con la sua o anche senza la sua diretta volontà, voglia condividere anche lui questa responsabilità. Diciamo questo con profondo rammarico. Abbiamo dato atto al Governo di una certa sua sollecitudine. Non ci siamo opposti allo snellimento delle procedure. Avevamo approvato in questa sede il testo così come ci è stato presentato. Abbiamo salutato proprio ieri all'8ª Commissione il fatto che un disegno di legge firmato unitariamente dal senatore Carollo democristiano, da me, dal senatore Segreto socialista, dal senatore Mazzei repubblicano e da altri senatori socialisti e democristiani sia stato approvato all'unanimità. Abbiamo salutato questo fatto politico

rimarchevole e molto importante. Si tratta di un disegno di legge che stanzia 16 miliardi di lire per la costruzione di un nuovo bacino di carenaggio in muratura per navi fino a 150.000 tonnellate di stazza lorda.

Ora, con la costruzione di questo bacino di carenaggio, che si affianca a quello, anche esso in muratura, già in corso di esecuzione per navi fino a 400.000 tonnellate di stazza lorda e agli altri bacini galleggianti danneggiati dal fortunale ma che dovranno essere riparati, il cantiere navale di Palermo potrà assolvere una funzione davvero seria e positiva (e noi salutiamo questa prospettiva), quella funzione che peraltro spetta ad una città naturalmente portuale come Palermo, capoluogo di una importante regione, situata al centro del Mediterraneo, all'incrocio e alla confluenza delle rotte e dei traffici marittimi principali che si svolgono nel Mediterraneo, ponte naturale tra l'Europa e l'Africa, tra l'Europa, il Medio e anche l'Estremo Oriente nell'augurale prospettiva di una prossima riapertura del canale di Suez.

Questa è la situazione. Questi risultati noi li abbiamo collegati alla spinta unitaria proveniente dalle forze democratiche palermitane e siciliane, alla mobilitazione unitaria dei sindacati, delle assemblee operaie, delle assemblee elettive.

Ma come si spiega ora questo ingiustificato irrigidimento del Governo? Si ritiene di avere dato già troppo a Palermo e alla Sicilia? Si vuole chiudere la borsa dinanzi alla questua, alle richieste di questi petulanti siciliani? Badate bene che voi, rifiutando la modifica apportata alla Camera, non direte no ai comunisti e soltanto ad essi, direte no prima di tutto ad una corretta dialettica parlamentare, naturale e giusta, in un sistema bicamerale; direte no, e quindi li squalificate dinanzi all'opinione pubblica, a quei funzionari dell'ente autonomo del porto di Palermo e dell'ufficio speciale del genio civile opere marittime che hanno fatto quelle valutazioni ed avanzato e sostenuto quella richiesta che abbiamo fatto nostra. Ma quello che è ancora più grave, se doveste insistere nel vostro atteggiamento, voi direte no ai sindacati, al comune di Palermo, a tutta la Sicilia, e questa affermazione non è per nulla esagerata o demagogica. Si pensi che proprio ieri l'assemblea regionale siciliana all'unanimità ha espresso un voto perchè il Senato voglia approvare il provvedimento nel testo modificato dalla Camera.

Questuanti e postulanti quindi i deputati siciliani, democristiani e socialisti, che rivolgono al Parlamento nazionale questa richiesta ed i repubblicani e i socialdemocratici di Palermo e della Sicilia che hanno espresso questo voto? Noi riteniamo di no; oppure siamo in presenza di una grave manifestazione di doppiezza politica, per cui in Sicilia, a contatto con le popolazioni, con i danni, con i problemi, si esprime un giudizio, e qua invece se ne esprime un altro, diverso e contrario. Anche questo può essere assai grave, colleghi della maggioranza. Si possono ingenerare confusione e qualunquismo ulteriore in certi strati delle popolazioni meridionali ed anche agitazione eversiva indistintamente contro Roma, contro lo Stato nel suo insieme. Le cose ed i problemi di Sicilia e del Mezzogiorno vanno affrontati e risolti invece in modo decisivo, soprattutto con l'impegno unitario delle forze democratiche fedeli alla Costituzione repubblicana.

Noi richiamiamo tutti pacatamente, per quanto ci riguarda, al senso di responsabilità. Siamo interessati a che soprattutto nel Mezzogiorno, in Sicilia, vadano avanti le istanze e le spinte unitarie di tutte le forze popolari e democratiche, anche per isolare e sconfiggere le forze parassitarie e conservatrici che ancora, come sappiamo, sono numerose e potenti. Ma non possiamo coprire la doppiezza e l'ambiguità per cui a Palermo si dice una cosa e a Roma se ne fa un'altra. Si tratta, onorevoli colleghi, di 11 miliardi, cioè di una cifra certo non esigua. Noi abbiamo il senso della realtà e non siamo certo per lo spreco, ma il punto è sapere se si tratta di uno spreco. E vorremmo perciò chiedervi: qual è la politica marittima e portuale del Governo? Quale funzione s'intende affidare ad un porto come quello di Palermo che con Genova e Napoli dovrebbe costituire un valido, moderno ed efficiente sistema portuale nel Tirreno, in una visione nuova e più rispondente agli interessi del paese e dei traffici marittimi? Si potrebbe dire che per que-

sto ci sono altri disegni di legge: c'è la legge per i porti che prevede una spesa complessiva di 160 miliardi, equivalente alla somma occorrente per pochi chilometri di autostrada. Ma in quel disegno di legge, per tutti i porti siciliani, sono previsti dieci miliardi di lire ed anzi per Palermo, prima della distruzione del porto, si prevedevano soltanto tre miliardi di lire.

Certo nella prospettiva e con la logica di questo disegno di legge, che discuteremo anche in questo ramo del Parlamento prossimamente, in questa prospettiva però di marca andreottiana, questa spesa nuova imposta dal fortunale sembra davvero una montagna di miliardi. Ma quella logica andreottiana, la logica del centro-destra, la logica, per intenderci, del vecchio modello di sviluppo, è stata sconfitta dalle lotte operaie e popolari, è stata sconfitta da nuove spinte democratiche che avanzano, pur tra limiti e contraddizioni, nella realtà del nostro paese. Proprio ieri, onorevoli colleghi della maggioranza, nel vertice del centro-sinistra, dopo che una politica sbagliata durata anni ha portato guasti gravissimi all'economia del paese, si è proclamata l'esigenza di perseguire finalmente l'obiettivo, da noi da anni perseguito e per cui ci siamo battuti, di un nuovo tipo di sviluppo, di un nuovo modello di sviluppo.

Ma anche per questo vi sollecitiamo alla coerenza. Un nuovo modello di sviluppo incomincia, secondo il nostro giudizio, anche dal Mezzogiorno, anche dal porto di Palermo, anche da una nuova e seria politica marittima e portuale. Per questo, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, vi preghiamo, vi invitiamo sinceramente a desistere da questa vostra posizione di diniego, di ostilità rispetto ad una giusta istanza siciliana e meridionale. Confidando nella sensibilità della maggioranza, vorremmo davvero non rimanere delusi. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Carollo, iscritto a parlare, ha rinunciato a prendere la parola. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTALCO, *relatore*. Signor Presidente, parlerò molto brevemente perchè non mi sembra che sia il caso di rifare il discorso fatto il mese scorso quando abbiamo approvato il disegno di legge di conversione. Desidero semplicemente dire al collega Piscitello che non si può parlare qui di questua o di altre cose cui egli ha accennato. Vorrei ricordargli che il Governo è stato pronto, è intervenuto immediatamente con il decreto-legge e non ha avuto bisogno di sollecitazioni da parte di chicchessia: quindi ha dimostrato di saper rispondere alle esigenze delle popolazioni siciliane. Il Governo, tra l'altro, ha espresso proprio ieri, nell'8ª Commissione, parere favorevole su un altro disegno di legge, presentato dal senatore Carollo e da altri senatori, che prevede un altro stanziamento di 16 miliardi a favore dei bacini di carenaggio; stanziamento di 16 miliardi che è pari all'80 per cento della spesa per i bacini di carenaggio di Palermo che sono stati danneggiati.

Non mi sembra quindi che ci troviamo di fronte ad un Governo che voglia trascurare le esigenze della Sicilia e del Meridione. Gli stanziamenti previsti nel decreto-legge sono, a nostro avviso, commisurati alle necessità che sono state accertate dagli organi tecnici periferici del Ministero dei lavori pubblici. Ma vorrei dire un'altra cosa, che ho già detto in Commissione, al collega Piscitello e agli altri colleghi che sono intervenuti: ove fossero necessari altri fondi è chiaro che il Governo, come d'altra parte è sempre stato fatto nel passato, provvederà con altro disegno di legge.

Ho sostenuto ieri in Commissione che non mi pare che 39 miliardi si possano spendere in sei mesi o in un anno. Per spendere 39 miliardi certamente passerà più di un anno, passeranno forse due anni. E allora perchè, senatore Piscitello, dobbiamo sin da ora prevedere altri stanziamenti? Forse per incrementare i residui passivi dei quali sempre parliamo? Non mi pare che ci sia questa necessità!

Senatore Piscitello, come lei, anche noi difendiamo e sappiamo difendere gli interessi

del Meridione. Non è quindi un problema politico, come ha detto in quest'Aula e in Commissione.

In conclusione, poichè la Commissione ha proposto la soppressione della modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto-legge, sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Piscitello.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici.

S C A R L A T O , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli senatori, indubbiamente nella mia replica sono agevolato dalla relazione scritta del senatore Santalco e dal suo intervento in Aula, in quanto, a mio avviso, ha saputo focalizzare gli esatti termini del problema — e questo indubbiamente va a sua edificazione — e trovare il punto di giusta fusione tra i suoi doveri di fedeltà agli interessi della sua terra, e i suoi doveri, non certo inferiori, di esemplare e responsabile rappresentante degli interessi dell'intera comunità nazionale.

Desidero altresì ringraziare i senatori Majorana e Piscitello per i loro interventi che, sia pure di segno opposto, hanno potuto far emergere dialetticamente i reali punti di dissenso e di consenso sull'argomento.

La discussione, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, al Senato della Repubblica sulla conversione in legge del decreto-legge n. 659, per effetto della modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento in ordine alla dimensione finanziaria del provvedimento, può giovarsi di due elementi che a mio avviso dovrebbero confluire ad una favorevole conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Il primo è che il Senato ha in Commissione e in Aula già avuto e colto l'opportunità per valutare il merito del problema, drammatizzato, ma non certo insorto, nell'occasione della mareggiata che il 25 ottobre scorso si è abbattuta con straordinaria violenza sul litorale palermitano, scardinando le opere di difesa e quelle interne del porto di Palermo. Con il decreto-legge, ebbe a dichiarare il ministro Lauricella, il Governo non intendeva solo varare norme intese a porre riparo con tempestività ed urgenza alla grave situazione determinatasi attraverso l'impostazione e la esecuzione di opere finalizzate a recuperare la completa funzionalità dello scalo commerciale e la difesa dei bacini operativi interni dall'offesa del mare, ma si intendeva saldare in un unico disegno operativo gli interventi di emergenza e di ripristino con le linee di realizzazione del piano regolatore del porto di Palermo.

Si era voluto cogliere un evento calamitoso per manifestare nelle cose con atti concludenti una volontà politica matura, compresa della necessità di considerare la montagna e le terre alte, la difesa idraulica delle valli e delle pianure, la difesa del mare, la lotta agli inquinamenti, il presidio dagli assalti urbanistici come tanti spalti di un solo impegno che non ammette soluzioni spaziali e temporali; l'impegno cioè della difesa attiva del suolo come scelta qualificante di una civiltà culturalmente e socialmente evoluta.

Quindi all'odierna discussione fa da sfondo quella precedente nella quale Governo e Gruppi politici hanno avuto la possibilità di filtrare e confrontare le rispettive posizioni, pervenendo ad una convergente valutazione. Il secondo elemento utile nell'attuale dibattito, che consente un'immediata e puntuale verifica delle volontà enunciate in occasione del primo esame del decreto-legge e che quindi propizia una migliore visualizzazione della situazione, più ampia di quella nella quale ebbe a discutere ed a decidere la Camera dei deputati, è costituito dalla intervenuta approvazione nella seduta del 12 dicembre da parte della Commissione lavori pubblici, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1397 (concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo) d'iniziativa parlamentare con la totale adesione da parte del Governo.

Con il varo di tale disegno di legge non solo si realizza il soddisfacimento di un'altra esigenza prioritaria, quale quella di una struttura operativa a scala delle esigenze presenti e future del porto di Palermo, ma prende corpo un disegno integrato, che, attraver-

so la mobilitazione di una spesa adeguata e selezionata, e con la creazione di nuove infrastrutture a fianco alle vecchie ripristinate e potenziate, crea le salde premesse per l'adeguata ripresa produttiva del porto e dell'intera economia su esso gravitante.

Non dovrebbero, non dovranno mancare, riflessi benefici per l'industria cantieristica, per le attività indotte e per quelle turistiche, per quelle mercantili come sui livelli occupazionali, rivalutando la funzione baricentrica di Palermo in tutta l'area mediterranea. In un contesto di tanto momento, senatore Piscitello, nel riconfermare che il Governo ritiene che al momento i limiti di impegno e di spesa previsti nel decreto-legge sono proporzionati a finanziare le opere e i lavori previsti e descritti nel decreto stesso, nè d'altra parte il Parlamento può limitarsi ad essere una stanza di ricevimento e di verifica di dati statistici e contabili elaborati a livello periferico, appare quindi sproporzionata . . .

P I S C I T E L L O . Da un organo del Ministero dei lavori pubblici.

S C A R L A T O , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Un organo tecnico il quale elabora dati che sono sottoposti alla verifica in sede centrale. (*Interruzione del senatore Maderchi. Richiami del Presidente*). Ma la responsabilità politica viene assunta dal Governo, non dagli uffici.

P I S C I T E L L O . Di questo prendiamo atto.

S C A R L A T O , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Appare quindi sproporzionata, dicevo, a mio avviso, anche se va rispettata, l'insistenza, con la quale si chiede la conferma del testo, così come è stato modificato dalla Camera dei deputati, alla cui valutazione è mancato il secondo elemento, quello dell'approvazione del disegno di legge n. 1397, che si inscrive in una logica, la quale contempla e mette in moto un insieme coordinato di interventi: in esso il ripristino, il potenziamento del porto di Palermo, delle sue opere di difesa e delle sue strutture operative, sono assunti a premessa salda e incentivante dello sviluppo economico della città.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di riconferma del testo emendato, circa una minore fedeltà governativa alla consegna di difesa degli interessi meridionali, in genere, e siciliani, in particolare, possono considerarsi un ingiusto diversivo polemico nei confronti di un Governo che ha dato ben altre e recenti testimonianze visibili sia con il decreto-legge, in via di conversione, sia con la sua adesione al disegno di legge n. 1397, e che, in occasione del recente vertice tra i partiti della maggioranza, ha ribadito la priorità meridionalistica come criterio guida della sua azione riformatrice e come condizione ineludibile per fare avanzare gli equilibri democratici del paese. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*.

« I termini stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, per la presentazione ai competenti Uffici del genio civile delle domande e della documentazione intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, sono stabiliti, rispettivamente al 30 maggio 1974 e 30 ottobre 1974 ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Piscitello e di altri senatori è stato pre-

sentato un emendamento che è riferito all'articolo 2 del decreto-legge da convertire nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'emendamento.

P I N T O, *Segretario*:

Ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati nel senso di sostituire le parole: « lire 36,5 miliardi », *con le altre*: « 47,7 miliardi ».

2. 1 PISCITELLO, MADERCHI, COLAJANNI, CAVALLI, SEMA, CEBRELLI, SGHERRI, MINGOZZI

P R E S I D E N T E. Questo emendamento è già stato illustrato. Invito pertanto la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su di esso.

S A N T A L C O, *relatore*. Parere contrario.

S C A R L A T O, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario per le ragioni esposte nella replica.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Piscitello e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte del senatore Piscitello e di altri senatori è stato presentato un emendamento all'articolo 4 del decreto-legge da convertire nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P I N T O, *Segretario*:

Conseguentemente all'emendamento 2. 1, *al primo comma, sostituire le parole*: « fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 39 miliardi » *con le altre*: « fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 50,2 miliardi».

4. 1 PISCITELLO, MADERCHI, COLAJANNI, CAVALLI, SEMA, CEBRELLI, SGHERRI, MINGOZZI

P I S C I T E L L O. Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di nomina di membri della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di stato giuridico del personale della scuola

P R E S I D E N T E. I senatori Bloise, De Zan, Falcucci Franca, Gaudio, Papa, Piovano, Plebe, Spadolini, Spigaroli e Valitutti sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di stato giuridico del personale della scuola, prevista dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, numero 477.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 » (1352-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Il predetto disegno di legge è stato assegnato alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), in sede referente, previo parere della 11ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki il 21 maggio 1971 » (1415), previo parere della 6ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e la esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971 » (1416), previo parere della 2ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MADERCHI ed altri. — « Norme per la utilizzazione dei fondi residui degli enti operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica, soppressi dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 » (1395-*Urgenza*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Il senatore Perna, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Corresponsione di una indennità accessoria al personale della scuola » (1063).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli del disegno di legge n. 538 approvati in sede redigente dalla 2ª Commissione

P R E S I D E N T E . La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, dalla medesima approvati in sede redigente, del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (538).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Assirelli ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato » (1412) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Modificazioni all'articolo 2 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » (1088);

« Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile » (1332);

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputato DI GIESI. — « Riconoscimento del grado di ufficiale della marina militare agli allievi del 9° corso preliminare navale del 1943 » (1375);

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont » (1400);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (916);

BARTOLOMEI ed altri. — « Modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 » (1386), *con il seguente nuovo titolo*: « Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 »;

« Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia » (1417);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CAROLLO ed altri. — « Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo » (1397);

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Finanziamenti per gli interventi della Sezione orientamento del FEOGA » (1184);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (1405);

« Abrogazione della disciplina delle vendite a rate » (1418);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici » (1306);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifiche alla legge 16 agosto 1962, numero 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia » (1255).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nelle sedute del 27 novembre e 4 dicembre 1973 — *Documento* IV, nn. 87, 88, 89, 90 e 91 — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Integrazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, i senatori Antonicelli, Galante Garrone, Petrella, Martinazzoli, Lisi, De Carolis, Marotta e Ossicini hanno presentato, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, una richiesta volta ad inserire nel calendario dei lavori per la prossima settimana il disegno di legge n. 538, recante la riforma dell'ordinamento penitenziario.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Nell'aderire alla richiesta, a nome della Commissione giustizia propongo che il disegno di legge in questione venga inserito nel calendario fra i primi argomenti che saranno discussi nella settimana prossima.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, l'integrazione al calendario dei lavori si intende approvata.

Pertanto il disegno di legge n. 538, recante la riforma dell'ordinamento penitenziario,

verrà iscritto al primo punto dell'ordine del giorno di martedì 18 dicembre 1973.

Variazioni al calendario dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo stati esauriti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la corrente settimana, la seduta fissata per domani dal calendario stesso non avrà più luogo.

Propongo inoltre, ai sensi del quarto comma dell'articolo 55 del Regolamento, che il calendario dei lavori della settimana entrante sia modificato nel senso di non tenere la seduta antimeridiana di martedì 18 dicembre. Infatti su tutti i disegni di legge iscritti nel calendario — ad eccezione del n. 538 (ordinamento penitenziario) e del n. 1412 (pagamento anticipato della tredicesima mensilità agli statali) — le competenti Commissioni non saranno in grado di riferire all'Assemblea prima di mercoledì pomeriggio.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PINTO, *Segretario*:

PETRONE, ZICCARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che le recenti nevicate in Basilicata hanno provocato danni enormi all'economia dell'intera regione e rivelato uno stato di gravi carenze e disfunzioni, specie nella rete elettrica e nei trasporti, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intende prendere il Governo per far fronte alla grave situazione e se non ritiene indispensabile ed urgente concordare con la Regione Basilicata un piano di emergenza per l'occupazione, il risarcimento dei danni, lo sviluppo agricolo, l'assistenza ai disoccupati, ai pensionati con pensioni minime ed ai numerosi iscritti nell'elenco dei poveri, nonchè per rafforzare la rete elettrica, per organizzare razionalmente i trasporti e per dotare i comuni ed i loro consorzi di mezzi spazzaneve, onde evitare il loro isolamento appena si verificano nevicate, anche di carattere non eccezionale.

(3 - 0915)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BLOISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle gravi irregolarità ed illegittimità verificatesi al Provveditorato agli studi di Reggio Calabria e che, dopo l'interessamento della stampa, hanno provocato l'intervento del magistrato penale nei confronti di componenti della Commissione incarichi e di funzionari del Provveditorato stesso, ai quali sono stati notificati numerosi avvisi di reato;

quali iniziative e provvedimenti intende prendere per imporre una condotta efficiente e rigorosamente rispettosa della legalità agli uffici del Provveditorato agli studi di Reggio Calabria.

(4 - 2715)

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che il Consorzio di credito per le opere pubbliche ha contratto, in data 20 settembre 1973, un prestito internazionale di circa 300 miliardi di lire con tre banche straniere (« Lehman », « Kuhn Loeb » e « Rothschild inglese ») ed in quale relazione il prestito suddetto è da porre con le trattative condotte a suo tempo dal Consorzio medesimo, tramite la Banca commerciale italiana e sotto gli auspici dell'UNESCO, per ottenere un prestito, dello stesso ammontare e dalle banche medesime, onde reperire, secondo le indicazioni contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 171, per la salvaguardia

di Venezia, fondi necessari agli interventi ivi previsti.

Poichè il prestito internazionale patrocinato dall'UNESCO — secondo recenti affermazioni in Senato del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud — non sarebbe stato emesso, si chiede di conoscere se la circostanza che quello del 20 settembre 1973 è stato contratto per scopi diversi dalla salvaguardia di Venezia sia nota alle banche mutuanti ed all'UNESCO e se, comunque, non si ritenga che il prestito medesimo possa compromettere la concessione di quello a suo tempo concordato per Venezia tra le banche suddette e la Banca commerciale italiana.

(4 - 2716)

PREMOLI, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, ROBBA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritengano che la legge testè emanata dalla Provincia di Trento (« Ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada »), realizzando una pubblicizzazione surrettizia dei trasporti medesimi attraverso un sistema che limita la possibilità di gestione dei servizi alle sole società di capitali di cui la Provincia autonoma detenga da sola o con altri Enti pubblici la maggioranza delle azioni, sia da considerare illegittima dal punto di vista costituzionale, e ciò in quanto la legge in parola sembra risultare in contrasto:

a) con lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Invero l'articolo 11 di tale legge, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, riserva alla competenza legislativa primaria delle Province e della Regione, ai punti 18 e 19 dell'elencazione contenuta nell'articolo medesimo, rispettivamente, « le comunicazioni e i trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia » e la « assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali ». Ora, mentre la prima delle suddette proposizioni va intesa nel senso di competenza regionale all'organizzazione (esercizio, tecnica, territoriale e simili) dei trasporti, con esclusione di qualsiasi competenza sulla regolamentazione della gestione dei trasporti (tanto è vero che, per prendere la competenza regionale di un particolare tipo di gestione — quella diretta — è stato necessario dirlo specificamente in un punto separato), la seconda proposizione riguarda specificamente la sola assunzione diretta di servizi pubblici e la loro gestione a mezzo di aziende speciali. Da tale contesto rimane pertanto fuori la regolamentazione di quello speciale tipo di gestione dei trasporti che è la gestione in concessione, sulla quale la Provincia autonoma non può legiferare e che rimane pertanto soggetta alla normativa nazionale in materia;

b) con l'articolo 41 della Costituzione che, nella consacrazione del principio di libertà di iniziativa economica privata, pone come unica limitazione, affinchè possa essere indirizzata a fini sociali, la predeterminazione dei programmi e dei « controlli » da parte dell'Ente pubblico, mentre la legge in parola limita la libertà d'iniziativa economica alle sole aziende a maggioranza pubblica, con la partecipazione della Provincia;

c) con l'articolo 43 della Costituzione, che ammette, per fini di utilità generale, che la legge (e si deve intendere legge nazionale) possa riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato o ad Enti pubblici determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, mentre nel caso presente: è da escludere, in rapporto al sostanziale esproprio delle aziende che attualmente gestiscono il servizio previsto dalla legge in questione, il fine di utilità generale, tanto è vero che il sistema della concessione a privati di servizi pubblici, ammesso dalla legge nazionale, è ampiamente generalizzato; l'esproprio delle aziende attualmente in concessione avverrebbe con legge provinciale anzichè nazionale; il risarcimento sarebbe solo parziale, e cioè riguarderebbe i soli beni immobili e mobili, trascurando che l'impresa è un'entità complessa di valore superiore alla somma dei suoi elementi.

In considerazione delle sopra rilevate illegittimità costituzionali, a cui si aggiunge la constatazione che una gestione pubblica risulta, per lunga esperienza, più onerosa di quella svolta da privati in regime di concessione, si chiede di sapere quali motivi abbiano indotto il commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige a dare il proprio assenso al disegno di legge di cui trattasi.

Infine, gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo intenda svolgere un'azione diretta a provocare, in base a quanto disposto all'articolo 82 dello statuto speciale della Regione, il giudizio di legittimità della Corte costituzionale, impugnando il provvedimento già detto.

(4 - 2717)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare nei confronti dei responsabili che, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 dicembre 1973, nonostante il divieto di traffico, hanno permesso che i camion della « CISA-Viscosa » di San Giovanni a Teduccio (Napoli) circolassero liberamente, scortati finanche dalla polizia.

Gli interroganti sottolineano, altresì, la necessità di un immediato intervento dei Ministri competenti perchè sia positivamente risolta la vertenza in atto nella suddetta azienda che, di fatto, ha operato la serrata per non avviare a soluzione i giusti problemi posti da tempo dai lavoratori, costretti ad una dura lotta perchè l'azienda si predisponga ad una seria trattativa.

(4 - 2718)

FILETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Ritenuto:

che, in dipendenza del divieto di circolazione degli autoveicoli, nelle città con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti sprovviste di taxi è inibito agli autonoleggiatori da rimessa di esplicare il loro servizio fuori dal territorio comunale nei giorni festivi;

che nei piccoli centri il predetto servizio serve generalmente a trasferimenti da una città all'altra e non nell'ambito delle stesse, onde appare conferente eliminare qualsiasi restrizione territoriale di percorrenza per gli autonoleggiatori da rimessa,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno autorizzare gli autonoleggiatori predetti a svolgere il loro servizio fuori dal territorio comunale anche nei giorni festivi.

(4 - 2719)

LATANZA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre affinchè il nuovo ospedale di Taranto sia dotato, con urgenza, dell'apparecchiatura relativa al rene artificiale.

Si fa presente che il nosocomio tarantino deve fronteggiare le esigenze di oltre 300.000 abitanti e che i malati bisognosi di rene artificiale, purtroppo numerosi, debbono sottoporsi a viaggi di centinaia di chilometri per poter raggiungere centri ospedalieri dotati delle suddette attrezzature, indispensabili per evitare una sicura morte.

Il problema merita la massima attenzione ove si consideri che il trattamento di dialisi deve essere ripetuto, spesso a intervalli di pochi giorni, e che, specie i malati meno abbienti, non hanno la possibilità di sopportare le enormi spese per i ricoveri in cliniche private o ospedali posti in altre città.

(4 - 2720)

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del documento presentato al Consiglio regionale della Sardegna dai partiti dell'arco costituzionale sulla pubblicizzazione degli stagni di Cabras, in correlazione con l'aggravarsi della situazione nel compendio ittico di « Mistras », di « Mare e Pontis » e di « Sa Mardini »;

2) se sia a conoscenza, altresì, che la condizione nella quale si svolge l'attività della pesca in quelle acque è da considerarsi insostenibile, per quanto riguarda sia i pescatori, sia, più in generale, le loro famiglie, a causa delle continue vessazioni a

cui sono sottoposti dai presunti proprietari dello stagno;

3) se non ritenga opportuno — in considerazione del fatto che la legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, abolitiva, come recita l'articolo 1, di « tutti i diritti perpetui esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, ancorchè di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società od enti, sono dichiarati estinti », non ha trovato attuazione — addivenire alla pubblicizzazione degli stagni, dandoli in gestione a cooperative o consorzi di cooperative legalmente riconosciuti.

Considerato che nel corso di 17 anni l'esercizio della pesca si è svolto in un perenne stato di conflittualità, che ha visto centinaia di pescatori condannati per le più varie imputazioni, e che tuttora pendono su 288 di essi gravi accuse sulle quali dovrà pronunciarsi prossimamente il Tribunale di Oristano;

nella constatazione della condizione anacronistica che perdura e grava sulle popolazioni che esercitano la pesca nei cennati stagni, quale sopravvivenza di diritti feudali ceduti in anticresi da Re Filippo II di Spagna, Re Ferdinando di Castiglia e Carlo Alberto,

l'interrogante chiede un'azione decisa da parte del Ministero ai fini della predisposizione degli strumenti necessari per la pubblicizzazione degli stagni, in adempimento della cennata legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, del codice della navigazione e della stessa Costituzione repubblicana, nel rispetto della persona umana e per l'affermazione dei diritti dei lavoratori.

(4 - 2721)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle vive proteste degli agricoltori sardi a causa delle mancate incentivazioni e dei limiti imposti alla produzione bieticola in Sardegna, nonostante l'Isola sia tributaria di circa 8 miliardi di lire l'anno per l'acquisto di zucchero;

2) se gli risulti che, nonostante le condizioni sfavorevoli, quali quella della chiusura dello zuccherificio di Oristano da parte della « Eridania », la produzione in Sardegna ha raggiunto un vero e proprio record, confermando in tal modo non solo una vocazione dei coltivatori bieticoli, ma una scelta per una coltura che tanto più potrà svilupparsi quanto più si procederà ad irrigare le zone asciutte;

3) se gli risulti, altresì, che la produzione bieticola è passata dai 700.000 quintali dello scorso anno ai 950.000 del 1973 e che la produzione dello zucchero risulta in aumento, segnatamente dai 90.000 quintali del 1972 ai 120.000 quintali del 1973;

4) se non ritenga, infine, anche in considerazione dell'estensione della superficie colturale (da 1.800 ettari nel 1972 a circa 3.000 ettari nel 1973), interporre i suoi buoni uffici al fine di superare eventuali norme ostative da parte della Comunità economica europea, che impediscono il sorgere dello zuccherificio sociale in Oristano, per il quale risulta stanziato, nel quarto programma esecutivo, in attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588, 1 miliardo di lire, peraltro ancora inutilizzato.

(4 - 2722)

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello sciopero proclamato dagli operai della ditta « Granisa », esercente la sua attività nel comune di Tempio, i quali reclamano, ormai da diverso tempo, il pagamento dell'intero salario relativo al mese di novembre 1973 e rischiano seriamente di rimanere senza la 13ª mensilità ove non intervengano fatti nuovi;

2) se gli risulti che la predetta ditta, rappresentata dagli amministratori, i fratelli Fabio ed Ernesto Rasenti, pare si trovi nella condizione di non poter pagare quanto dovuto per salari e stipendi in quanto le banche locali avrebbero negato il fido richiesto;

3) se gli risulti che gli amministratori della predetta ditta sono stati denunciati per vari reati, onde si presume che, ove non si attui un deciso intervento da parte del Ministero, i lavoratori rischiano di rimanere senza la giusta mercede;

4) quali provvedimenti intenda assumere per tutelare compiutamente i lavoratori.

(4 - 2723)

ENDRICH. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se gli è noto che l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici versa in gravi difficoltà per mancanza di mezzi finanziari. La situazione è talmente precaria che stanno per essere chiusi alcuni centri di assistenza, il che lascerebbe in abbandono numerosi bambini che hanno bisogno di cure.

L'interrogante desidera, pertanto, sapere se il Governo non ritenga doveroso intervenire con la maggior sollecitudine possibile per assicurare alla predetta Associazione i mezzi finanziari indispensabili.

(4 - 2724)

GALANTE GARRONE, ROSSI Dante, BRANCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che, a quanto pubblicato (senza smentita alcuna) dalla stampa quotidiana:

1) in data 30 maggio 1973 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma trasmise al presidente della IV Sezione penale del Tribunale di Roma (che stava procedendo contro due giornalisti dell' « Espresso », imputati di diffamazione in danno della Guardia di finanza, accusata dal settimanale di aver predisposto illegittimi allacciamenti telefonici al fine di operare intercettazioni non consentite dalla legge) la lettera che qui integralmente si trascrive: « In esito alla richiesta di cui all'ordinanza dibattimentale di codesto Tribunale in data 29 corrente informo che in relazione ai documenti trasmessi dal pretore di Roma e relativi agli allacciamenti esistenti presso i vari Corpi di polizia, e in particolare presso la Guardia di finanza, non è stato aperto alcun procedimento penale. Dagli atti in possesso di questo ufficio risulta in modo preciso che gli allacciamenti in parola sono stati richiesti ed eseguiti previe le previste autorizzazioni e a seguito di assenso ministeriale »;

2) non appena reso noto il contenuto della lettera sopra descritta, il Ministero di grazia e giustizia si affrettò a comunicare, con riferimento all'ultima parte della lettera stessa, che per parte sua non era stato prestato consenso alcuno agli « allacciamenti in parola » ed alle conseguenti intercettazioni;

3) alcuni giorni or sono, nel corso di un procedimento penale a carico del quotidiano « Il Manifesto », un Ministro, già titolare del Dicastero delle finanze all'epoca delle presunte intercettazioni attribuite alla Guardia di finanza, esplicitamente negò di avere in quella o altra veste prestato analogo consenso agli allacciamenti ed alle intercettazioni di cui sopra,

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:

1) se le notizie di stampa sopra ricordate rispondano a verità;

2) quale Dicastero abbia prestato l'assenso di cui è fatta menzione nella lettera del procuratore generale;

3) se e quali misure siano state adottate nei confronti dei responsabili di iniziative a tal punto in contrasto con le leggi vigenti.

(4 - 2725)

BLOISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che all'Istituto tecnico-industriale di Nicotera (Cosenza) è stato affidato l'incarico di presidenza, a quanto pare, in violazione della legge 21 agosto 1971, n. 821;

se non ritenga non solo di disporre un accertamento sul caso sopra citato, ma di allargare l'indagine in senso generale per stabilire, dal momento che vengono denunciati da ogni parte casi gravi, se e come è stata attuata la legge n. 821 che si poneva l'obiettivo di porre fine alla discrezionalità dei provveditori agli studi per l'affidamento degli incarichi di presidenza.

(4 - 2726)

ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Premesso:

che, a seguito delle disastrose nevicate che si sono abbattute sulla provincia di Bari, ingenti danni hanno subìto le colture floricole del comune di Terlizzi;

che la nuova calamità ha reso più drammatica la condizione economica dei colti-

vatori diretti, essendo andati distrutti, insieme con il prodotto, anche le serre, gli impianti irrigui ed ogni attrezzatura richiesta per la coltivazione;

che la floricoltura rappresenta la coltura pregiata e principale della zona, contribuendo in misura preminente a formare il reddito non solo degli operatori del settore, ma quello più generale del Paese;

che la già preoccupante situazione della disoccupazione si è ulteriormente aggravata;

che è stato compromesso anche per gli anni futuri il patrimonio floricolo dell'agricoltura locale;

che si impongono provvedimenti urgenti per venire incontro a proprietari, coltivatori diretti e contadini, i quali versano in uno stato di assoluto bisogno,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare con la dovuta urgenza a favore:

1) dei floricoltori e dei lavoratori agricoli gravemente colpiti nella loro economia e nel loro lavoro;

2) del comune di Terlizzi affinchè possa far fronte all'aumento della disoccupazione in conseguenza dell'eccezionale nevicata di cui alla presente interrogazione.

(4 - 2727)

PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come ritiene di dover intervenire per il pagamento delle indennità di missione ai docenti che ne hanno diritto.

Infatti, non è stato ancora provveduto completamente al pagamento delle indennità ai docenti impegnati per i corsi abilitanti del 1972 e nemmeno al pagamento delle indennità ai docenti che hanno fatto parte delle Commissioni per i concorsi magistrali del 1973.

Non è ammissibile che un docente debba sopportare notevoli spese per servizio fuori sede e che poi debba aspettare tanto tempo per essere rimborsato.

(4 - 2728)

PINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritiene di dover elaborare un provvedimento legislativo in favore dei pensionati che non sono autosufficienti e che hanno certamente diritto ad una remunerazione particolare, anche perchè hanno bisogno di assistenza personale continuativa.

La pensione normale non può essere sufficiente per provvedere alle esigenze eccezionali di detti pensionati, i quali hanno bisogno di aiuto di altri per poter assolvere anche alle funzioni fisiologiche.

(4 - 2729)

PINTO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti ritengano di dover adottare per la protezione della piccola pesca costiera.

Attualmente la vigilanza viene effettuata con grosse motovedette, dislocate a notevole distanza le une dalle altre; i pescherecci, però, sono dotati di apparecchiature tali da localizzare tempestivamente la posizione delle motovedette, con possibilità di sottrarsi ai controlli.

L'interrogante ritiene che il controllo sarebbe certamente più efficace se affidato ad imbarcazioni di piccola stazza, dislocate in posti più ravvicinati, in modo da consentire una maggiore tempestività di intervento.

(4 - 2730)

BARBARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro in maniera sollecita e concreta ai coltivatori diretti del comprensorio di Cerignola, gravemente danneggiati dalle ultime nevicate dei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973, che hanno distrutto la quasi totalità delle coltivazioni orticole e resi improduttivi per lungo tempo moltissimi oliveti e frutteti, i cui alberi sono rimasti spezzati sotto il peso della coltre nevosa.

La situazione dell'agricoltura della zona — di cui fanno parte i comuni di Cerignola, Stornarella, Stornara, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia,

Monte Sant'Angelo, Manfredonia, Rocchetta Sant'Antonio, Mattinata, Ascoli Satriano, Sant'Agata di Puglia, Candela, Carapelle, Orta Nova e Castelluccio dei Sauri — già pesante per le conseguenze dell'infezione colerica estiva e per la carenza di carburante agevolato, è divenuta drammatica dopo le ultime eccezionali ed imprevedibili calamità atmosferiche, per cui si rende indispensabile l'adozione di consistenti misure di sostegno, atte a rimediare — sia pure in parte — alla difficile crisi in cui si dibatte tutto il mondo agricolo della Capitanata, ed in particolare del comprensorio cerignolese. (4 - 2731)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 18 dicembre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione del disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (538) (*Relazione orale - art. 81, terzo comma, del Regolamento*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato (1412) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari